

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	50
DIFESA (IV)	»	62
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	63
FINANZE (VI)	»	80
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	108
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	118

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	133
AFFARI SOCIALI (XII)	»	137
AGRICOLTURA (XIII)	»	145
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	214
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	215

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione del ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi (*Svolgimento e conclusione*) 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO, indi del vicepresidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione del ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

(*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente la discussione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Cristina DE PIETRO (M5S), Vannino CHITI, *Presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, il deputato Sandro GOZI (PD), il senatore Luis Alberto ORELLANA (M5S) e i deputati Gea SCHIRÒ (PI), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Emanuele PRATAVIERA (LNA).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo TANCREDI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Tabella relativa al prezzo minimo garantito fornita dal sottosegretario Vicari</i>) .	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni

riunite, accogliendo le richieste in tal senso avanzate, ritengono di posticipare alle ore 18 di domani, giovedì 23, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento, attualmente fissato alle ore 12 della medesima giornata.

Andrea VALLASCAS (M5S) interviene in merito alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto in esame, che riguardano la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone nel territorio del Sulcis Iglesiente; ritiene che la centrale a carbone non abbia ragione di essere realizzata, anche perché la contestuale costruzione dell'impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (in ragione della quale si parla di « carbone pulito ») è complessa e rischia di rimanere ipotetica, tanto che nella stessa disposizione del comma 12 è normata l'ipotesi di funzionamento della centrale in assenza di cattura e stoccaggio della CO₂, con relativa penalizzazione. Le risorse investite in tale operazione andrebbero, a suo parere, dedicate alla incentivazione di attività produttive di eccellenza che pos-

sano davvero avere un impatto positivo su un'area della Sardegna che attraversa grandi difficoltà economiche e ambientali.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene, alla luce del presumibile andamento dei lavori in Assemblea, che la Commissione Finanze sarà impegnata, fino alla giornata di martedì 28 gennaio, nella discussione del disegno di legge C. 1941, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013: in tale contesto chiede di posticipare ulteriormente il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 1920 fino alla giornata di lunedì o di martedì 28 gennaio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel sottolineare la piena disponibilità delle Presidenze a venire incontro alle esigenze dei gruppi, ritiene tuttavia impossibile accogliere la richiesta del deputato Barbanti, sottolineando come le proposte emendative che saranno presentate al provvedimento, il cui numero risulterà presumibilmente piuttosto elevato, dovranno essere valutate dalle Presidenze delle Commissioni riunite ai fini del vaglio di inammissibilità. Pertanto, un ulteriore slittamento del termine di presentazione degli emendamenti rischierebbe di impedire alle Commissioni stesse di esaminarli nel corso della prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S), riprendendo le considerazioni da lui avviate nel corso della seduta di ieri sull'articolo 12 del decreto-legge, ribadisce come tale disposizione contenga ulteriori favori per le compagnie assicurative, esprimendo in particolare perplessità, sulle previsioni, di cui alla lettera e) del comma 1, le quali prevedono che i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione costituiscano attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione, nonché di cui alla lettera f), capoverso comma 2-ter, del medesimo comma 1, le quali consentono di computare negli attivi ammessi a copertura delle predette riserve tecniche i titoli ammessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione,

anche ai fini dell'investimento in quote di fondi comuni. Sottolinea, infatti, come, sebbene tali norme possano utilmente aumentare la liquidità al servizio del sistema imprenditoriale, al tempo stesso esse potrebbero determinare conseguenze pericolose sulla stabilità delle predette riserve e fondi. Ritiene, invece, che occorra innanzitutto tutelare i diritti dei risparmiatori, garantendo le prospettive future e le legittime aspettative dei cittadini assicurati e di coloro che hanno investito nei fondi comuni. Preannuncia quindi la presentazione, da parte del proprio gruppo, di emendamenti volti a limitare la possibilità di investimenti rischiosi in titoli cartolarizzati.

Luigi TARANTO (PD) intende sviluppare nel suo intervento alcune riflessioni puntuali su parti del provvedimento che presentano elementi di criticità. In relazione all'articolo 2, concernente la riforma della disciplina degli incentivi alla autoimprenditorialità ritiene che si tratti di un intervento complessivamente condivisibile, ma fa notare che la attuale formulazione ricomprende solo parzialmente il campo dei servizi (nello specifico, si parla di nuova imprenditorialità nel settore della produzione dei beni e dei servizi alle imprese): sarebbe invece opportuna un'applicazione più estesa della norma che includa anche i servizi alle persone e il commercio. Inoltre, la possibilità di accedere ai benefici (mutui agevolati a tasso zero) è concessa solo ai titolari di imprese costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: questo termine non sembra affatto ragionevole ed eccessivamente penalizzante.

Passando alle disposizioni dell'articolo 5, esprime un particolare apprezzamento per quanto previsto al comma 5, ovvero l'ampliamento delle competenze delle camere di commercio in materia di rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti e di certificazioni dei poteri di firma su atti e dichiarazioni. In questo senso, ritiene che potrebbe essere opportuno includere nelle

certificazioni anche il rilascio della certificazione antimafia, attualmente in carico alle prefetture, al fine di velocizzare l'espletamento delle relative pratiche.

Infine, sulle disposizioni di cui all'articolo 14, pur apprezzando l'impianto complessivo dell'articolo, recante misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, esprime la propria perplessità in relazione all'entità delle sanzioni per violazione delle norme sulla durata massima del lavoro, che vengono decuplicate.

Marco DA VILLA (M5S) segnala prima di tutto un errore nella formulazione dell'articolo 11: al comma 3 si fa riferimento infatti alle cooperative di cui al comma 1 mentre è evidente che il riferimento è alle cooperative di cui al comma 2.

Ritiene poi doveroso segnalare la complessiva genericità degli interventi disciplinati dal decreto in esame, la imprecisione delle coperture e dell'entità degli interventi previsti (si veda ad esempio il comma 2 dell'articolo 6); fa presente che un decreto-legge dovrebbe recare norme necessarie, urgenti e di immediata applicabilità mentre il provvedimento in esame sembra essere un intervento di carattere programmatico e con effetti diluiti nel tempo.

Filippo BUSIN (LNA) esprime totale contrarietà sull'articolo 8, preannunciando fin d'ora che il suo gruppo presenterà emendamenti soppressivi di tale disposizione. Evidenzia infatti come le norme in materia di RC auto ivi contenute, segnatamente per quanto riguarda le previsioni in materia di risarcimento in forma specifica, non realizzeranno alcuna effettiva riduzione del livello dei premi assicurativi pagati dai cittadini, mentre determinerà conseguenze devastanti per il settore delle autocarrozzerie, attribuendo alle compagnie assicurative un enorme potere di condizionamento in tale settore, che inciderà negativamente sul funzionamento di questo mercato. In particolare rileva come il meccanismo del risarcimento in forma specifica comporterà effetti di selezione avversa rispetto agli operatori del mercato delle autoriparazioni, mantenendo, para-

dossalmente, in vita proprio gli operatori economicamente più deboli, i quali dovranno necessariamente piegarsi alle volontà delle compagnie assicurative.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea come numerose disposizioni del decreto-legge contengano misure di incentivazione in favore delle piccole e medie imprese, soprattutto al fine di incentivare l'innovazione e l'internazionalizzazione di tale fondamentale settore dell'economia nazionale.

In tale contesto evidenzia l'importanza delle disposizioni dell'articolo 12, che consentiranno di ampliare la liquidità a disposizione del sistema produttivo. Rileva, inoltre, come il provvedimento introduca ulteriori agevolazioni tributarie, richiamando a tale riguardo il credito d'imposta previsto dall'articolo 3 in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nonché la detrazione per le spese sostenute dalle PMI, ovvero da consorzi o reti di PMI, relativi a interventi volti a incrementare la connettività elettronica, prevista dai commi da 10 a 14 dell'articolo 6.

Pur rilevando come tali agevolazioni siano finanziate utilizzando la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, e come le risorse a tal fine previste non siano ancora sufficienti, sottolinea positivamente il fatto che le predette misure abbiano carattere automatico, eliminando pertanto aggravii burocratici per le imprese che intendano fruirne, evidenziando altresì come i predetti fondi europei potranno essere integrati da ulteriori risorse aggiuntive stanziare dalle regioni. Considera quindi utili questi benefici, i quali si applicano in tutto il territorio nazionale e avranno significativi effetti di modernizzazione del tessuto imprenditoriale, ad esempio per quanto riguarda il settore della banda larga.

Esprime pertanto una valutazione favorevole sul decreto-legge, in particolare per l'attenzione che esso dimostra alle tematiche delle PMI.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel riservarsi di esprimere una più approfondita valu-

tazione sull'intero provvedimento nel corso del seguito dell'esame, rileva fin d'ora come il suo gruppo intenda presentare alcune proposte di modifica dell'articolo 8, relativo alla riduzione dei prezzi delle assicurazioni RC auto, pur ritenendo condivisibile l'impostazione complessiva della disposizione. In particolare ritiene che il testo debba essere migliorato, assicurando un più corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle di taluni operatori del settore, quali gli operatori delle autocarrozzerie, rafforzando in tale contesto le garanzie degli assicurati nei confronti delle compagnie assicurative.

Sottolinea quindi come la qualità del lavoro che potrà essere compiuto dalle Commissioni su questa materia inciderà fortemente sulla valutazione complessiva del provvedimento da parte del gruppo SEL.

Angelo SENALDI (PD) con riferimento all'articolo 5, riterrebbe opportuno inserire nel testo norme di semplificazione per l'avvio dell'attività di impresa e, in particolare delle *start up*, provvedendo anche a velocizzare i tempi per l'acquisizione della personalità giuridica.

In relazione all'articolo 9, che prevede misure per la diffusione della lettura pienamente condivisibili, chiede al Governo se sia possibile concentrare l'agevolazione alla categoria dei libri di testo riconoscendola solo a determinate categorie di redditi.

Leonardo IMPEGNO (PD) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale in relazione all'articolo 8 del decreto concernente l'assicurazione r.c.auto. Pur comprendendo che la finalità delle disposizioni risiede nel tentativo di reprimere le frodi ed ottenere in tal modo l'abbattimento dei premi per l'utenza, ritiene che l'articolo in questione non affronti adeguatamente il problema complessivo della assicurazione r.c.auto, in particolare per quanto concerne situazioni che si verificano in ambiti territoriali definiti. Esprime la convinzione che il trattamento riservato dal sistema assicurativo

all'utente deve essere legato ai comportamenti del cittadino e che i trattamenti virtuosi devono ricevere un trattamento eguale su tutto il territorio nazionale. Sottolinea in tale ambito l'esigenza di trasparenza: lo stesso cittadino, con il medesimo profilo e con residenza nel medesimo territorio può ricevere trattamenti anche notevolmente diversi dalle diverse compagnie di assicurazione, senza che sia comprensibile ed accessibile la ragione di tale diversità di trattamento: non ritiene ciò accettabile in relazione ad una assicurazione che, ricorda, è obbligatoria e quindi non dovrebbe comportare tali disequaglianze. Gli sconti ed i trattamenti di favore dovrebbero quindi essere trasparenti ed uguali per tutti in tutto il territorio nazionale.

Segnala inoltre che resta opaco anche un altro elemento, ovvero come vengono pagate dalle assicurazioni le eventuali sanzioni loro irrogate, esprimendo il dubbio che esse possano venire caricate sulle polizze e risultare quindi carico dei cittadini-utenti.

Infine, si chiede e chiede al governo se è stata svolta una riflessione circa l'opportunità e la possibilità di prevedere – in relazione a particolari situazioni territoriali che rendono più complessi i comportamenti virtuosi – sconti maggiorati per gli assicurati al fine di far emergere i comportamenti maggiormente virtuosi in ambiti complessivamente disagiati.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea come molte delle osservazioni espresse nel corso del dibattito, in particolare con riferimento all'articolo 8, risultino interessanti e meritevoli di approfondimento, dichiarando pertanto la disponibilità della maggioranza a discutere in termini aperti e costruttivi sulle modifiche da apportare al predetto articolo.

Vincenzo FOLINO (PD) segnala al Governo che all'articolo 13, comma 1, si dispone la revoca delle risorse assegnate con delibere CIPE n. 146 del 2006 e n. 33 del 2010 relative a lavori di attrezzamento

irriguo in un distretto della Basilicata. Sottolinea che la revoca di queste delibere comporta due problemi: il primo di natura giuridica perché l'opera è stata già appaltata ed è stato sottoscritto il mutuo per il relativo finanziamento; il secondo relativo allo sviluppo del territorio perché l'opera si inserisce in una delicata azione di federalismo solidale tra Puglia e Basilicata circa l'utilizzo delle risorse. Invita pertanto il Governo a considerare la possibilità di espungere la disposizione dal testo del decreto-legge.

Girolamo PISANO (M5S) sottolinea come molte delle norme recate dall'articolo 8 avranno l'effetto di comprimere le garanzie per gli assicurati e per i cittadini, confliggendo con alcuni principi dell'ordinamento giuridico. In tale prospettiva ritiene dunque che il predetto articolo debba essere soppresso o, quanto meno, radicalmente modificato. A tale riguardo evidenzia come la ragione fondamentale del differenziale nei prezzi delle polizze che si registra tra l'Italia e gli altri Paesi europei sia dovuto alla scarsa concorrenza esistente in tale mercato, atteso che il 90 per cento delle polizze RC auto è gestito da solo dieci compagnie, tra cui le prime tre, UNIPOL, Generali e Allianz, controllano il 60 per cento del mercato. In questa situazione tutti i tentativi finora fatti per superare il problema dell'eccessivo livello dei prezzi sono stati inutili e, anzi, si è assistito ad un ulteriore innalzamento dei costi per i cittadini, come riconosciuto dallo stesso IVASS, il quale ha più volte richiamato tale anomalia.

Occorre pertanto giungere alla consapevolezza che gli interventi di privatizzazione o di liberalizzazione dei mercati devono essere compiuti soprattutto in quei settori in cui le società multinazionali non assicurano un adeguato livello di trasparenza. A tal fine ritiene, per quanto riguarda il settore delle assicurazioni RC auto, che sia necessario introdurre il principio di limitare le quote di mercato che ciascuna compagnia assicurativa può detenere a livello regionale.

Mara MUCCI (M5S) sottolinea che la bozza informale di accordo di Partenariato, inviata alla Commissione europea nel dicembre 2013 destina 1,8 miliardi di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) all'« Obiettivo Tematico 2 ». Rileva che il 35 per cento di questa somma, pari a 630 milioni di euro, è allocato per il raggiungimento del risultato atteso relativamente alla diffusione della connettività in banda larga e ultralarga, con particolare riguardo alla riduzione dei divari digitali nei territori. Ciò al fine di assicurare una capacità di connessione ad almeno 30Mbps e di concorrere all'attuazione del « Progetto strategico Agenda digitale per la banda ultralarga ». Precisa che a questi interventi se ne dovrebbero aggiungere altri più specificamente rivolti alla diffusione dell'ICT nelle imprese previsti nell'Obiettivo 3 dell'accordo sulla Competitività dei sistemi produttivi.

Con riferimento ai Fondi 2007-2013, sottolinea che dello stanziamento previsto di 1,3 miliardi per l'ICT solo il 47 per cento è stato destinato a progetti e solo il 5 per cento è stato effettivamente speso per la banda larga.

In relazione ai Fondi 2014-2020, osserva che da notizie stampa risulterebbero improbabili le coperture per il credito di imposta per la ricerca, gli incentivi alle PMI digitali e il *bonus* per l'acquisto di *e-book*, a causa di un mancato accordo tra l'Unione europea e l'Italia circa la programmazione per le regioni meno sviluppate, tanto da prospettarsi l'ipotesi che le regioni del Nord potrebbero essere costrette ad usare fondi propri.

Chiede al Governo quale sia l'importo reale per finanziare il credito di imposta per la ricerca e sviluppo, i *voucher* per le PMI e la digitalizzazione. Lamenta che limitatissime risorse (circa 100 milioni) sono state destinate al *digital divide* chiedendo quale sia l'urgenza di inserire le relative disposizioni nel decreto in esame. Chiede altresì se i fondi ripartiti tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere

di commercio siano congrui alla ripartizione stabilita dalla programmazione europea rispetto al grado di sviluppo.

Sandra SAVINO (FI-PdL) con riferimento al comma 11 dell'articolo 4, che prevede la nomina di un Commissario straordinario chiamato ad assicurare la realizzazione di interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste, facendo in tale ambito riferimento ad un accordo quadro in materia, rileva la necessità di chiarire meglio la portata della disposizione, indicando quale sia l'accordo di programma cui essa si riferisce.

Sottolinea, infatti, l'esigenza di evitare di introdurre norme meramente programmatiche, che non corrispondano efficacemente alle reali esigenze del territorio triestino, il quale è afflitto da una grave situazione di crisi economica, testimoniata dalle drammatiche vicende dell'industria siderurgica Lucchini, attualmente in amministrazione straordinaria.

Stefano ALLASIA (LNA) osserva preliminarmente che anche il decreto-legge in esame non presenta i requisiti di necessità e urgenza, nonché di omogeneità di materia, più volte richiamati dal Presidente della Repubblica in mancanza dei quali, nello scorso mese di dicembre, il Governo ha rinunciato alla conversione in legge del cosiddetto decreto Salva Roma. Ritiene che le stesse relazioni svolte dai relatori sul decreto-legge in esame dimostrino l'eterogeneità di materia e la non urgenza delle disposizioni in esso contenute.

Nel merito del provvedimento, concorda con le osservazioni svolte dal collega Crippa nella seduta di ieri sui contatori intelligenti, rilevando che non si è voluta ancora trovare una soluzione alle problematiche poste da questi strumenti e preannunciando la presentazione di emendamenti al riguardo. Con riferimento all'attestato di prestazione energetica rileva che la pluralità di disposizioni ha reso difficilissima l'applicazione delle norme a solo vantaggio dei professionisti coinvolti nelle procedure di vendita e locazione immobiliare.

Chiede al Governo di conoscere quale sia la reale destinazione del credito di imposta di 600 milioni di euro, considerato che le risorse derivanti dai fondi strutturali 2014-2016 sono prevalentemente destinate al Sud. Manifesta infine un orientamento decisamente contrario alle disposizioni dell'articolo 8, in materia di assicurazione RC auto, soprattutto in relazione alle misure relative alle carrozzerie che giudica potenzialmente dannose per questo settore produttivo.

Aris PRODANI (M5S) intervenendo sull'articolo 4, chiede al Governo di chiarire a quali accordi di programma si faccia riferimento per l'attuazione di progetti integrati di bonifica e riconversione industriale di SIN. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di valutare l'opportunità che un medesimo soggetto ricopra l'incarico di commissario per la gestione dell'area di crisi complessa di Trieste e di commissario di un'area soggetta all'Autorità portuale di Trieste

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, precisa al collega Allasia che le relazioni svolte hanno dato conto del complesso del provvedimento. Ricorda di aver espresso anche un rilievo critico in merito alla previsione nel testo di numerosi decreti attuativi, invitando i colleghi a presentare emendamenti volti a individuare soluzioni di immediata applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge.

Il Sottosegretario Simona VICARI con riferimento in particolare alle disposizioni sulla RC auto, sottolinea che il Governo non intende presentare proposte di modifica sul testo presentato. Ricorda che, prima dell'adozione del decreto-legge in esame, il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un tavolo sul settore assicurativo con l'IVASS e l'Autorità per la concorrenza e il mercato al fine di verificare nel più breve tempo possibile gli aspetti da modificare per equiparare il costo dei premi assicurativi ai livelli europei. Il risultato di questo lavoro è stato

trasMESSO al Consiglio dei ministri che ne ha tenuto conto nella scrittura del testo dell'articolo 8. Preannuncia che il Governo quindi non presenterà emendamenti, ma assicura che darà la massima disponibilità ad accogliere proposte che – fermi restando gli obiettivi di riduzione del costo delle assicurazioni – procedano nell'interesse comune dei cittadini o di altre categorie produttive. Ricorda di aver incontrato le associazioni che rappresentano i carrozzieri, nei confronti dei quali il Governo non ha alcun intento persecutorio, e di aver chiesto loro di considerare la possibilità di espellere o sospendere dalla categoria i soggetti che hanno effettuato truffe nei confronti delle assicurazioni, sull'esempio di quanto fatto da Confindustria nel Sud verso gli imprenditori che pagavano il pizzo. Ritiene che Governo e Parlamento debbano essere uniti nel chiedere rigore e trovare, al contempo, soluzioni che non penalizzino i carrozzieri onesti e che procedano nell'interesse di tutti i cittadini.

Con riferimento all'articolo 1, sottolinea che, per quanto riguarda le maggiori garanzie richieste per la fascia bioraria, il prezzo all'ingrosso che riflette la tariffa è unico, in quanto risultato dei prezzi di offerta delle varie tecnologie. Non esistono al momento prezzi distinti (ad esempio prezzo per rinnovabili e prezzo per energia fossile), che consentano una maggiore trasparenza in sede di fatturazione. Ritiene che ciò potrà essere garantito con il recepimento della direttiva UE/2012/27, previsto entro giugno 2014, che assicura maggiore chiarezza sui costi dell'energia elettrica e del gas. La direttiva prescrive infatti misure atte a garantire che le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale.

In merito al prezzo minimo garantito, ritiene che non vi sia un impianto familiare non incentivato; se esistesse, sarebbe salvaguardato dalla norma, che si applica ai soli impianti incentivati. Sono pochissimi gli impianti familiari (peraltro già incentivati) che accedono al ritiro anziché allo scambio sul posto. Per tutte le fonti, la potenza media degli impianti che acce-

dono al ritiro è di alcune centinaia di kW; per il fotovoltaico (che genera buona parte degli oneri del ritiro), la potenza media è prossima a 250 kW. Relativamente al prezzo minimo garantito fornisce alle Commissioni una tabella, estratta dalla delibera AEEG (*vedi allegato*). Il prezzo medio pagato da GSE è stato di 8,3 c euro/kWh, mentre il ricavo medio è stato di 7,3 c euro/kWh. L'energia complessivamente ritirata è stata pari a 24,8 TWh, di cui ben 13,6 TWh fotovoltaico incentivato. Sottolinea che i prezzi minimi garantiti sono più vantaggiosi del prezzo di mercato per gli impianti fino a 1 MW e nel limite di 2000 MWh annui (i dati si riferiscono al 2012).

Con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, relativo alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 192 del 2005 in materia di obblighi attestato di prestazione energetica (dotazione; informazione; consegna; allegazione), osserva quanto segue. Come correttamente richiamato dall'onorevole Crippa, l'articolo 12, comma 2, della direttiva 2012/31/UE, prevede che l'attestato di prestazione energetica sia mostrato e consegnato all'acquirente ovvero al locatario. Ne discende che, data anche l'importanza dell'informazione che l'APE fornisce in ordine alla prestazione energetica dell'edificio, l'obbligo di allegazione assume un ruolo ineludibile e, affinché esso sia sufficientemente efficace, deve essere necessariamente accompagnato da una sanzione per la trasgressione dell'obbligo. La pena di nullità, tuttavia, appare eccessivamente sproporzionata, rispetto all'entità dell'obbligo, mentre la sanzione pecuniaria, prevista dalla modifica introdotta al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legge in esame risulta maggiormente adeguata. Pertanto, in materia di obbligo di allegazione dell'APE e relativa sanzione per inadempimento, ritiene opportuno confermare quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8 del decreto-legge 23 dicembre 2014, n. 147.

Con riferimento alle osservazioni svolte nella seduta di ieri dall'onorevole Pisano rileva una incongruenza tra la norma di

cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), del decreto-legge e la relazione illustrativa del provvedimento. Osserva che la norma elimina gli interventi per il contenimento dei consumi energetici degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise a maggioranza semplice dall'assemblea condominiale, riconducendole tra le innovazioni che devono essere decise a maggioranza qualificata, mentre la relazione illustrativa afferma, al contrario, che la disposizione ha l'effetto di favorire gli interventi per il risparmio energetico, riducendo la maggioranza richiesta per l'adozione delle relative decisioni da parte dell'assemblea condominiale. L'osservazione appare fondata, per le seguenti motivazioni. Gli interventi ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1120, comma secondo, punto 2) del codice civile, richiedono, ai fini dell'approvazione in assemblea condominiale, la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio (maggioranza di cui all'articolo 1136, comma secondo del codice civile). Eliminare gli interventi per « il contenimento del consumo energetico degli edifici » dal suddetto elenco, comporta di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del primo comma dell'articolo 1120 del codice civile, che richiede, per l'approvazione delle innovazioni, la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio (articolo 1136, comma quinto del codice civile). Osserva che la previsione di cui alla lettera *b*), dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge destinazione Italia, non pare favorire gli interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, in quanto, di fatto, aumenta la maggioranza richiesta per l'adozione delle relative decisioni da parte dell'assemblea condominiale.

Per gli interventi su edifici e impianti individuati attraverso APE o diagnosi energetica, l'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991, come modificato dalla legge n. 220 del 2012, prevede che le relative decisioni siano assunte dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio. Si precisa, contrariamente a quanto sostenuto, che su

tale disposizione normativa, il decreto-legge in esame non interviene. Pertanto, la previsione peggiorativa introdotta dal comma 9, lettera *b*), articolo 1 del decreto in esame insiste soltanto sugli interventi per il contenimento dei consumi degli edifici che non sono espressamente previsti nell'ape o nella diagnosi energetica.

Filippo BUSIN (LNA), integrando le considerazioni espresse in precedenza, esprime una valutazione positiva sulla norma di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *e*), la quale dispone l'assunzione di 250 ispettori del lavoro, colmando in tal modo le carenze di organico di tali figure professionali nell'amministrazione pubblica, mentre considera del tutto velleitarie le previsioni, recate dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 1, che aumentano in modo spesso abnorme le sanzioni amministrative per violazioni alla disciplina sul lavoro. Rileva infatti come tali aggravati risulteranno vessatori nelle aree del Paese, ubicate soprattutto al Nord, in cui le predette violazioni risultano assai rare, mentre risulteranno inefficaci nelle altre zone, dove il fenomeno ha carattere massivo.

Girolamo PISANO (M5S), riprendendo le considerazioni espresse dal Sottosegretario circa le pressioni esercitate dalle *lobbies* sugli interventi legislativi in materia di liberalizzazione adottati nel corso della precedente Legislatura, rileva come la pressione dei gruppi di interesse sul Parlamento e sul Governo sia enorme, determinando previsioni normative che non tutelano gli interessi dei cittadini.

In tale contesto sottolinea, con riferimento alle tematiche delle assicurazioni RC auto, come le audizioni svolte in materia dalla Commissione Finanze in questi ultimi mesi abbiano fatto emergere una serie di rapporti di potere tra molti soggetti, anche istituzionali, richiamando a tale proposito i legami esistenti tra l'IVASS e il mondo delle assicurazioni, nonché tra lo stesso Partito Democratico e una delle principali compagnie assicurative italiane, UNIPOL. Il problema è dunque che le

lobbies non sono esterne alle istituzioni, ma operano già all'interno del Parlamento e di alcune forze politiche. In tale prospettiva evidenzia come alcuni dei dati forniti alla VI Commissione nel corso del predetto ciclo di audizioni non risultino affidabili, rilevando a tale proposito come le valutazioni dell'IVASS circa il livello eccessivo dei costi dei risarcimenti connessi all'incidentalità stradale siano stati smentite da alcune istituzioni europee e dall'Organismo unitario dell'avvocatura.

Ribadisce, quindi, come l'elemento che impedisce una reale riduzione dei prezzi delle polizze sia costituito dallo scarso livello di concorrenza che caratterizza tale mercato, sottolineando come una svolta decisiva in questo ambito possa essere data dal fatto che nell'attuale Parlamento sono presenti forze politiche nuove, non subalterne ad interessi di parte. Auspica pertanto che, anche per tale ragione, sia possibile modificare radicalmente il contenuto dell'articolo 8 nel corso dell'esame parlamentare.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia innanzitutto il sottosegretario Vicari per la disponibilità manifestata ad accogliere modifiche del testo in esame. Osserva che la tabella fornita dal sottosegretario fa riferimento alla deliberazione dell'AEEG n. 280/07, ma che dal 1° gennaio 2014 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha stabilito un prezzo unico non differenziato tra i vari tipi di impianti, pari a 38 euro a megawattora. Ritiene che si debba tenere conto della diversità degli impianti perché il prezzo minimo garantito era stato assegnato per remunerare i costi di manutenzione e di gestione degli impianti stessi.

Chiede altresì chiarimenti sull'affermazione del sottosegretario in merito all'obbligatorietà di allegare l'attestato di prestazione energetica. Chiede al Governo se sia disponibile ad accogliere un emendamento che preveda la soppressione delle parole «tranne che nei casi di locazione

delle singole unità immobiliari», disposizione che non compare in alcun modo nella direttiva 2010/31/UE.

Chiede infine se sia possibile riconsiderare le disposizioni che hanno recentemente escluso alcune categorie di laureati nel vecchio ordinamento dalla possibilità di redigere attestati di certificazione energetica.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel premettere di nutrire massima stima per il deputato Pisano, non ritiene tuttavia opportuno che appelli contro le pressioni esercitate dalle *lobbies* sul Parlamento siano espressi da un Movimento che annovera al suo interno rappresentanti di alcuni degli interessi professionali, certamente legittimi, quali quelli degli avvocati, coinvolti dalle previsioni dell'articolo 8.

Ritiene, invece, che il dibattito in materia dovrebbe essere basato su elementi di fatto, sottolineando al riguardo come la Commissione Finanze abbia a tal fine compiuto un ampio ciclo di audizioni, durante il quale sono emersi dati e punti di vista che sono stati ufficialmente sottoposti alla valutazione dell'IVASS. In tale ambito è emerso come le informazioni presentate dagli esponenti dell'avvocatura non spiegano le ragioni per le quali i prezzi delle polizze RC auto risultino doppi rispetto a quelli registrati mediamente negli altri Paesi europei.

Ribadisce quindi la disponibilità della maggioranza a discutere in modo aperto tali questioni sulla base di elementi oggettivi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

**TABELLA RELATIVA AL PREZZO MINIMO GARANTITO
FORNITA DAL SOTTOSEGRETARIO VICARI**

Tabella 1

Prezzi minimi garantiti
riconosciuti per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW (*)

Fonte	Quantità di energia elettrica ritirata su base annua	Prezzo minimo garantito [€/MWh]
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento CE n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009	fino a 2.000.000 kWh	113,0
Gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento CE n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009	fino a 2.000.000 kWh	76,2
Eolica	fino a 2.000.000 kWh	76,2
Solare fotovoltaico	fino a 3.750 kWh	100,0
	oltre 3.750 kWh fino a 25.000 kWh	90,0
	oltre 25.000 kWh fino a 2.000.000 kWh	78,2
Geotermica	fino a 2.000.000 kWh	76,2
Idrica	fino a 250.000 kWh	150,0
	oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh	95,0
	oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh	82,0
	oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh	76,2

(*) La taglia è espressa in termini di potenza nominale elettrica, con l'eccezione degli impianti idroelettrici per i quali è espressa in termini di potenza nominale media annua (potenza di concessione). Tali potenze sono definite nell'articolo 1 della deliberazione n. 280/07.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Eugenia ROCCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Atto n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame da parte delle Commissioni riunite XI e XII dello schema di

decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Ricorda, in proposito, che nelle scorse sedute è stata svolta la relazione da parte dei relatori delle due Commissioni e sono intervenuti nel dibattito alcuni colleghi.

Nella giornata di giovedì 16 gennaio, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il prescritto parere che è in via di trasmissione. Ricorda altresì che non sono ancora pervenuti i rilievi della V Commissione.

Fa presente, pertanto, che le Commissioni, nella seduta odierna, potranno proseguire solo l'esame e non potranno ancora votare il parere sullo schema di decreto legislativo.

Dà, quindi, la parola ai relatori.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore per la XII Commissione*, illustra la proposta di parere, favorevole con condizioni e osservazioni, predisposta insieme all'altro relatore, deputato Martelli, che tiene conto,

oltre che delle considerazioni svolte da parte degli stessi relatori, di rilievi svolti da deputati intervenuti nelle sedute precedenti (*vedi allegato*). Fa riferimento, in particolare, all'inserimento di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che a qualunque titolo nel settore ospedaliero e sanitario operano o manipolano con strumenti da taglio o da punta nell'ambito dei soggetti interessati dal provvedimento in esame, alla precisazione per cui tra i luoghi di lavoro interessati debbano essere incluse anche le residenze dei pazienti presso le quali gli operatori sanitari prestano assistenza domiciliare, nonché alla previsione per cui le regioni debbono inserire i principi e le norme generali di tutela di cui allo schema di decreto in esame all'interno dei protocolli di convenzionamento e accreditamento dei soggetti privati operanti nel campo sanitario e socio-sanitario.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, osserva che la proposta di parere elaborata d'intesa con il relatore per la XII Commissione ha inteso definire un quadro di tutele il più ampio possibile, con l'obiettivo di tenere in considerazione sia i gestori dei servizi coinvolti, sia gli operatori del settore chiamati a vario titolo a svolgere la propria attività

professionale. Trattandosi, a suo avviso, di calare nelle realtà operative i principi di tutela di cui allo schema di decreto in esame, sottolinea la particolare importanza che assume l'osservazione di cui alla lettera c), con la quale si intende stimolare le regioni ad inserire tali norme generali all'interno dei protocolli di convenzionamento e accreditamento dei soggetti privati operanti nel campo sanitario e socio-sanitario.

Il sottosegretario Paolo FADDA, rilevando che, fra tutti gli schemi di decreto legislativo in corso di esame presso la XII Commissione quello in oggetto è, a suo avviso, il più condiviso, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere le condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere predisposta dai relatori.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ribadendo come nella seduta odierna non vi siano le condizioni affinché le Commissioni adottino in via definitiva il parere di loro competenza, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Atto n. 48);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96/2013), della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

l'accordo quadro – firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario – indica, all'articolo 3, come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013, termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo;

in data 23 luglio 2013, la Commissione europea ha inviato un parere motivato *ex* articolo 258 TFUE, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2013/275), per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE, atteso che il termine per il recepimento della direttiva (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* UE il 1° giugno 2010) era fissato all'11 maggio 2013;

nel campo di applicazione dell'Accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP, e recepito dalla direttiva 2010/32/UE, rientrano, per espressa previsione dello stesso Accordo, anche gli apprendisti e i lavoratori assunti da agenzie di lavoro temporaneo ai sensi della direttiva 91/383/CEE (che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale), che non risultano, invece, espressamente richiamati nello schema di decreto;

le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni « tutela e sicurezza del lavoro »;

auspicando che nel procedimento per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private da parte delle regioni si effettuino controlli e accertamenti volti anche a verificare il rispetto delle norme sulla tutela della salute dei lavoratori in

particolare per quanto riguarda il presente decreto;

preso atto del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-regioni,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 286-*bis* del D.Lgs. n. 81 del 2008 – introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto – che individua i soggetti interessati, siano inseriti tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che a qualunque titolo nel settore ospedaliero e sanitario operano o manipolano con strumenti da taglio o da punta;

b) al medesimo articolo 286-*bis*, siano richiamati espressamente i lavoratori aventi un contratto di lavoro a tempo determinato, di apprendistato o un rapporto di lavoro interinale;

c) all'articolo 286-*quater* del D.Lgs. n. 81 del 2008, previsto dal citato articolo 1, sia introdotta un'apposita disposizione che preveda che le regioni inseriscano i principi e le norme generali di tutela di cui

allo schema di decreto in esame all'interno dei protocolli di convenzionamento e accreditamento dei soggetti privati operanti nel campo sanitario e socio-sanitario;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 286-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 81 del 2008, sempre introdotto dall'articolo 1 dello schema di esame, andrebbe precisato che tra i luoghi di lavoro interessati debbano essere incluse anche le residenze dei pazienti presso le quali gli operatori sanitari prestano assistenza domiciliare, chiarendo che tutte le misure generali di tutela e prevenzione siano rispettate, in quanto compatibili, anche quando gli operatori svolgono la propria attività fuori dalle strutture sanitarie ovvero presso il domicilio del paziente;

b) ai fini di cui alla lettera *a)*, si raccomanda, altresì, di introdurre un apposito riferimento all'esigenza di individuare forme di informazione e prevenzione per i volontari impiegati nelle cure domiciliari;

c) all'articolo 286-*septies* del D.Lgs. n. 81 del 2008 – introdotto anch'esso dall'articolo 1 – le sanzioni andrebbero elevate negli importi, al fine di produrre un efficace e concreto effetto deterrente.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge n. 1794</i>)	18
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del Relatore</i>)	22
AVVERTENZA	21
ERRATA CORRIGE	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 16.05 e dalle 19.45 alle 20.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 20.20.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746

Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge n. 1794).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 1794 Zaccagnini ed altri recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Presenta quindi una proposta di testo unificato dei progetti di legge in oggetto che sottopone all'attenzione della Commissione ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

Evidenzia come per l'elaborazione dello stesso abbia seguito un criterio anamnestico: ha tenuto infatti conto, oltre che delle proposte di legge presentate, di quanto emerso dalle audizioni svolte, degli interventi effettuati nell'ambito della discussione generale e soprattutto della sentenza della Corte Costituzionale, che ha costituito l'elemento nuovo nell'ambito dell'*iter* parlamentare, sia con riferimento alle liste corte ed ai piccoli collegi, sia con riguardo al rapporto tra le soglie ed un ragionevole premio di maggioranza.

Sottolinea che si tratta di scelte di massima, anche se redatte in un progetto articolato, proprio per affidare al dibattito in Commissione ed in Assemblea una lettura convergente di determinati temi che non potevano essere affidati al solo relatore. Da questo punto di vista, fa presente che le tabelle richiamate nel testo dovranno essere compilate secondo il criterio che sarà definito in Commissione con un impegno comune. Non c'è un'individuazione predeterminata ma un'intenzione di massima, seppure accurata, per poter giungere a parametri definiti.

Passando ad illustrare in sintesi il contenuto della proposta di testo unificato, che delinea un sistema proporzionale con ripartizione nazionale dei seggi, rileva che

viene previsto un primo turno più un ballottaggio. È stabilito un premio di maggioranza per la lista o la coalizione di liste che superano il 35 per cento dei voti validi; nel caso in cui nessuna lista o coalizione raggiunga il 35 per cento dei voti, si procede ad un ballottaggio tra le prime due liste o coalizioni. Il vincitore del ballottaggio ottiene il 53 per cento dei seggi. Il premio è del 18 per cento, ma la coalizione o la lista che si aggiudica il premio non può avere più del 55 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono attribuiti alle altre coalizioni con metodo proporzionale.

Fa presente che la Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale, le liste che si presentano nel collegio possono dichiarare apparentamento ad una delle coalizioni ed i voti si computano nel totale della coalizione.

Rileva che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, la restante quota di seggi della circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale.

Evidenzia che il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni cui sono assegnati seggi in base all'ultimo censimento. Le circoscrizioni sono a loro volta suddivise in collegi plurinominali. In ogni collegio plurinominali sono eletti da tre a sei deputati. La ripartizione dei seggi avviene a livello nazionale, la successiva distribuzione avviene prima tra le circoscrizioni e successivamente tra i collegi plurinominali.

Si sofferma poi sugli elementi di novità che riguardano la candidatura di genere, evidenziando che nel testo si prevede che nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in maniera superiore al 50 per cento. Nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.

Rileva che sulla scheda elettorale, accanto al simbolo di ogni partito, sarà presente l'elenco dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali. Le coalizioni, per partecipare alla distribuzione dei

seggi, devono arrivare al 12 per cento ed al loro interno deve essere presente una lista che abbia ottenuto almeno il 5 per cento. Lo sbarramento per le liste singole non coalizzate è all'8 per cento.

Sono poi presenti norme di garanzia per le liste rappresentative di minoranze linguistiche.

Evidenzia, infine, che per il Senato sono presenti norme del tutto simili a quelle previste per la Camera. La distribuzione dei seggi avviene a livello nazionale per poi essere ripartita con riferimento alle regioni ed infine ai collegi plurinominali disegnati all'interno delle regioni. Si è infine cercato un sistema per evitare le cosiddette « liste di disturbo ».

Ribadisce, in conclusione, che si tratta di una proposta di testo base da cui prendere le mosse per avviare in Commissione il lavoro di elaborazione e definizione del testo che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che, nella proposta di testo unificato appena illustrata, si fa menzione di una tabella A riguardante le circoscrizioni elettorali e di una tabella B riguardante i collegi plurinominali da allegare al provvedimento. Sarebbe, a suo avviso, opportuno avere a disposizione le suddette tabelle poiché, anche se, come avvenne nel 1993 in occasione dell'approvazione del cosiddetto « *Mattarellum* » i collegi furono concretamente definiti in una fase successiva, è tuttavia evidente la grandissima importanza di avere a disposizione una ipotesi relativa alla loro dimensione poiché la stessa incide concretamente sui risultati elettorali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando al collega Bragantini, ribadisce che il contenuto delle tabelle dipenderà dalle proposte che scaturiranno dal dibattito che si svolgerà in Commissione e in Assemblea.

Danilo TONINELLI (M5S) prende atto che la Commissione sta svolgendo una discussione in violazione delle procedure

previste dal regolamento della Camera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25, comma 2, 77, comma 3 e 79, comma 2. Giudica ridicola la discussione generale svolta nella seduta di lunedì scorso, poi proseguita, nella giornata di martedì, con l'analisi di un foglio bianco paragonabile alla carta igienica e culminata con l'esame, nella seduta odierna, di un mero testo di massima. Nel ribadire che non è possibile procedere all'esame di un testo unificato in assenza di un preventivo abbinamento di una proposta di legge non ancora effettivamente esistente ed evidentemente diverso dalle altre proposte di legge presentate, sottolinea che tale testo difetta degli allegati da lui ritenuti fondamentali, ossia le tabelle contenenti il dettaglio delle circoscrizioni elettorali. Fa presente che, a suo avviso, se i cittadini sapessero cosa sta accadendo in questo momento in quest'Aula reagirebbero con sdegno nei confronti dei componenti della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, replicando al collega Toninelli, ricorda che il foglio da lui qualificato come « carta igienica » costituiva il testo di un documento votato nel corso della direzione nazionale del partito democratico. Lo invita, quindi, ad utilizzare un linguaggio più consona, evitando in futuro espressioni irrisuolte quali quelle utilizzate in questa occasione che, peraltro, non sono generalmente nel suo stile. Ricorda, inoltre, relativamente all'osservazione del collega Toninelli, circa la presunta violazione del Regolamento della Camera, che esso è stato costantemente applicato – come dimostrato dalla presenza di numerosi precedenti di questa e di passate legislature – nel senso di consentire alla Commissione, una volta concluso l'esame preliminare dei progetti di legge abbinati, di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, un testo unificato elaborato nell'ambito della materia definita dalle proposte medesime.

Emanuele FIANO (PD), nel sottolineare che il linguaggio usato dal collega Toninelli non gli appartiene, fa presente che il testo da lui definito « carta igienica » costituisce

l'ordine del giorno votato nella direzione generale del suo partito che, nel corso della discussione generale del provvedimento in Commissione, aveva messo, su loro richiesta, a disposizione informalmente dei colleghi, alcuni peraltro appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle. Ribadisce, pertanto, che non si tratta di « carta igienica », ma si tratta di un testo frutto di un voto della direzione nazionale che rappresenta l'assemblea generale di un partito che ha visto alle recenti primarie la partecipazione di 3 milioni di cittadini.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea che il suo esempio, pur utilizzando parole forti, non voleva essere irrispettoso nei confronti del partito democratico. Evidenzia, al riguardo, che con tale esempio intendeva fare presente il valore che è stato dato a quel documento nell'ambito dei lavori parlamentari. Rileva che l'utilizzo dell'espressione « carta igienica » aveva per lui un valore meramente metaforico di quanto accaduto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Emendamenti C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 161 del 21 gennaio 2014, a pagina 31, seconda colonna, trentesima riga, sostituire le parole da: « Lo scopo, allora, deve essere quello di ricostruire il rapporto di fiducia » fino alla fine del periodo con il seguente: « Lo scopo, allora, deve essere quello di ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e i rappresentanti politici e oggi una via per raggiungere questo scopo è quella di reintrodurre le preferenze, consentendo ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti il più possibile in modo diretto ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno

di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83 »;

2. All'articolo 2 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico ».

3. L'articolo 3 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro per l'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella "B" sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno;

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

4. All'articolo 4, comma 2, del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e il cognome e il nome dei relativi candidati »

5. All'articolo 11 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi »;

6. L'articolo 13 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 13.

Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale

circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale ».

7. all'articolo 14, comma primo del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « liste di candidati » sono aggiunte le seguenti « nei collegi plurinominali »;

b) le parole « le liste medesime nelle singole circoscrizioni » sono sostituite dalle seguenti « le liste medesime nei singoli collegi plurinominali »;

8. dopo l'articolo 14-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 » è aggiunto il seguente:

« ART. 14-*ter*.

1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo ».

9. All'articolo 18-*bis* del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni

a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candi-

dati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere ».

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale";

11. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione";

12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3) le parole da "riduce al limite prescritto" sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma".

b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi dell'articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali »;

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "I contrassegni di ciascuna lista," sono aggiunte le seguenti: "e i nominativi dei relativi candidati";

b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" con le parole: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli".

15. Il comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibi-

zione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico ».

16. All'articolo 83 del « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il

12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effett-

tuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinomiale;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di

340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore

cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera *b*) e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera *e*);

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere *a*), e *b*). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere *a*) e *b*);

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere *a*) e *b*). Se tale numero supera

quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera *e*);

e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera *c*), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera *b*) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera *e*). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominali, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinomi-

nale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera *f*) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

« 11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) ».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse

al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».

17. L'articolo 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ».

19. All'articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: « qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis. »;

20. all'articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio. »;

21. dopo l'articolo 93, sono inseriti i seguenti:

« ART. 93-bis 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-*quater*. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrasse-

gno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.

6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis. »;

« ART. 93-ter 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel

collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.

2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.

« ART. 93-quater 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49).

3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha

ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.

6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza ».

22. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e

successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella "B" allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.

2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella "B", con le medesime modalità di cui al primo periodo.

2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

2-*quater*. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

I collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276 »;

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le seguenti: « nei collegi plurinominali di ciascuna regione ».

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*.

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo presidente. ».

« 4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi”.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al

collegio plurinominali e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”.

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole “I contrassegni di ciascuna lista” sono aggiunte le seguenti: “e i cognomi e i nomi dei relativi candidati”;

b) al comma 1, lettera *c)*, numero 1), dopo le parole “recanti i contrassegni delle liste” sono aggiunte le seguenti: “e il cognome e il nome dei relativi candidati”;

c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e i nominativi dei relativi candidati”;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio.

6. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15.

1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla

somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale".

7. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: "Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale".

8. L'articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino Alto Adige;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale al-

meno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista

per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista.

8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

9) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna

lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti

alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti,

ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominalmente divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

11) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota

di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste. »

4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha

diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio ».

10. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

11. All'articolo 19, comma 2, le parole « nell'ambito della stessa circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite con le seguenti: « nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17 ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	44

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
--	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 21 gennaio 2014.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato*).

Precisa, quindi, come la nuova proposta accolga, tra l'altro, taluni dei rilievi sollevati dal collega Colletti nella seduta di ieri ed illustra le modifiche e le integrazioni apportate.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che la nuova proposta di parere del relatore avrebbe dovuto contenere dei rilievi critici anche sulle disposizioni di cui agli articoli 10 e 13, comma 10, del provvedimento, che presentano profili fortemente problematici.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, valuta invece favorevolmente le disposizioni citate dalla collega Sarti.

Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia il relatore per avere accolto alcuni dei suoi rilievi sull'articolo 8 che, comunque, a suo

giudizio, rimane tecnicamente erroneo e mal formulato. Ritiene, in particolare, che fosse necessario sopprimere le preclusioni processuali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso « 3-bis » ed esaminare in modo più approfondito la tematica della legittimità dell'imposizione per legge di sconti in un mercato come quello assicurativo, dove vige il principio delle tariffe libere. A suo giudizio tali sconti obbligatori sono illegittimi.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, non condivide le osservazioni del collega Colletti in tema di sconti obbligatori nel mercato assicurativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore.

Tancredi TURCO (M5S) dichiara che il proprio gruppo non parteciperà al voto.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 21 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 22 gennaio 2014*).

In primo luogo intende rispondere alle questioni poste nella seduta di ieri ed in particolare quelle relative all'articolo aggiuntivo Verini 1.01 che presenta profili problematici di ammissibilità. Ribadisce che a suo parere tale articolo aggiuntivo non interviene su una materia che si può considerare estranea al decreto legge, il quale, attraverso la modifica dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge) riduce di fatto l'ambito di applicazione delle misure cautelari in carcere, atteso che viene privilegiata la misura degli arresti domiciliari attraverso l'utilizzo in via generale dei controlli a distanza di cui al predetto articolo 275-bis. Tuttavia, non può non evidenziare la circostanza che l'articolo aggiuntivo in questione riprenda integralmente un testo di iniziativa parlamentare da poco approvato dalla Camera dei deputati e che al momento si trova all'esame presso la Commissione giustizia del Senato, avendolo posto all'ordine del giorno a partire dalla seduta di ieri.

Osserva come, a parte i profili problematici di ammissibilità, vi sia quindi una questione di fondo che attiene ai rapporti tra Camera e Senato della quale non si può non tenere conto, considerato che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo determinerebbe una necessaria compressione dei tempi a disposizione del Senato per esaminare la nuova disciplina della custodia cautelare, una volta inserita nell'ambito di un decreto legge, i cui tempi d'esame sono necessariamente condizionati dal termine di conversione in legge.

Walter VERINI (PD) chiede di intervenire per ribadire il senso dell'iniziativa intrapresa con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 1.02 e condivisa con i gruppi di maggioranza, che era quello di agganciare la disciplina delle misure cau-

telari, nel testo recentemente approvato dalla Camera, ad un decreto legge che presente una omogeneità, certamente sostanziale, di materia. Ciò al fine di rendere maggiormente efficace la complessiva normativa prevista dal decreto, che è volta a realizzare il decongestionamento delle carceri. Prende atto dell'opinione espressa dalla presidente della Commissione nel senso della non estraneità della disciplina recata dalla proposta emendativa rispetto alla materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge. Si sente, tuttavia, offeso da chi ha voluto equiparare l'iniziativa in questione a quanto accaduto in occasione dell'esame del cosiddetto « decreto salva Roma », poiché l'articolo aggiuntivo da lui presentato ha dei fini nobili e reca una materia non estranea.

Prende, quindi, atto delle accese polemiche che l'iniziativa ha suscitato e, non avendo intenzione né di condurre una battaglia ideologica né — come qualcuno ha asserito — di ledere in alcun modo le prerogative del Senato, ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.01.

Esprime, comunque, l'auspicio che al Senato si faccia tutto il possibile per approvare in tempi rapidi il provvedimento sulla custodia cautelare ovvero che in quel ramo del Parlamento si possa decidere di presentare al decreto legge oggi in esame un emendamento come quello appena ritirato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura all'onorevole Verini che vi sono state delle intese tra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato affinché l'iter del provvedimento sulla custodia cautelare abbia un *iter* celere.

Avverte quindi che l'onorevole Iori ha ritirato gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 6.3 e che l'onorevole Chiarelli ha ritirato il proprio emendamento 2.31. Avverte altresì che gli onorevoli Bindi e Mattiello hanno sottoscritto l'emendamento Ferranti 4.5.

Avverte inoltre che alcune proposte emendative presentate sono da considerare inammissibili per estraneità di materia.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

La lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della XVI legislatura e, da ultimo, in questa legislatura, in riferimento al cosiddetto decreto salva Roma (lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013).

Sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Marroni 1.5 diretto a modificare la disciplina della esecuzione della pena detentiva, ampliando le ipotesi di sospensione della pena detentiva in attesa della eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione;

Ferraresi 2. 37 diretto a modificare il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), relativamente ai criteri di inclusione delle

sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle;

Molteni 4.150 nella parte in cui è diretto a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata;

Colletti 4.201 e 4. 200 diretti a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata;

Binetti 5.6 in materia di disciplina del luogo ove può essere eseguita la pena nel caso di condannato sottoposto ad interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali;

Daniele Farina 6.3 volto a determinare il termine massimo del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione;

Marazziti 6.28 diretto a modificare la disciplina dell'ingresso e soggiorno illegale dello straniero del territorio dello Stato, prevista dal Testo unico sull'immigrazione;

Verini 6. 29 relativo al termine del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione;

Daniele Farina 8.01 diretto ad introdurre il reato di tortura.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva come tra le proposte emendative dichiarate inammissibili non vi sia l'articolo aggiuntivo 1.01 e si rende conto di come questa omissione abbia in realtà consentito all'onorevole Verini di ritirare l'articolo aggiuntivo medesimo. Ritiro che, naturalmente, non sarebbe stato possibile ove la proposta emendativa fosse stata doverosamente dichiarata inammissibile ad inizio seduta. Ritiene, dunque, che questo costituisca un grave precedente.

Contesta, inoltre, la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 4.150 nella parte in cui è diretto a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, atteso che vi è una evidente attinenza dell'emendamento alla materia disciplinata dall'articolo 4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa di avere ritenuto importante illustrare preliminarmente le questioni relative all'articolo aggiuntivo 1.01: questioni sollevate dai colleghi Molteni e Colletti nella seduta di ieri. All'esito di tale illustrazione l'onorevole Verini ha ritenuto di ritirare il proprio emendamento e ciò ha fatto venir meno l'oggetto stesso del giudizio di ammissibilità. Ricorda, quindi, all'onorevole Molteni come il ritiro di un emendamento, anche anteriore alla sua eventuale dichiarazione di inammissibilità, costituisca esercizio di una prerogativa riconosciuta dal Regolamento a ciascun deputato.

Quanto alla dichiarazione di parziale inammissibilità dell'emendamento Molteni 4.150, ricorda di avere già precisato come non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto legge e che la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Nel caso di specie, una parte dell'emendamento in questione interviene sull'articolo 54 dell'Ordinamento penitenziario e, quindi, sull'istituto della liberazione anticipata ordinaria, che è cosa diversa rispetto alla liberazione anticipata speciale introdotta dall'articolo 4 del decreto legge. Non vi è, pertanto, una stretta attinenza di materia.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede la revisione del giudizio di inammissibilità dei propri emendamenti 4.201 e 4. 200, diretti a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata ordinaria. A suo giudizio, infatti, la stretta attinenza della materia deriva in modo evidente dalla struttura stessa dell'articolo 4, comma 1, lettera a), che richiama l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario quale presupposto normativo e da ciò deriverebbe l'ammissibilità di un emendamento che andasse a modificare tale presupposto. Preannuncia che qualora non venisse accolta dal Presidente della Commissione la richiesta di revisione del giudizio di inammissibilità, presenterà ricordo al Presidente della Camera.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rassicura il collega Colletti sulla accuratezza del vaglio di ammissibilità compito anche sulle sue proposte emendative, ritenendo determinante la circostanza che l'articolo 4, comma 1, lettera *a*) introduca e disciplini direttamente il solo istituto della liberazione anticipata speciale, senza apportare alcuna modifica alla liberazione anticipata ordinaria di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene erronea la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 2.37, che è diretto a modificare il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, relativamente ai criteri di inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle, poiché tale proposta emendativa interviene senza dubbio sulla materia disciplinata dall'articolo 2 del decreto legge. Chiede, quindi, la revisione del giudizio di inammissibilità e preannuncia, in caso di mancato accoglimento da parte del Presidente della Commissione, la presentazione di un ricordo al Presidente della Camera.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come l'articolo 2 si limiti a rendere ipotesi autonoma di reato, punita con una pena più lieve (ovvero con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 26.000 euro), la fattispecie circostanziale prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e riferita alle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un intervento che sia invece diretto a modificare i criteri di inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle non può, pertanto, considerarsi strettamente attinente.

Giulia SARTI (M5S) insiste per la revisione del giudizio di inammissibilità degli emendamenti del collega Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che non possono essere considerati ammissibili quegli emendamenti che vadano a ridisciplinare la liberazione anti-

cipata ordinaria, che è istituto diverso, anche nei presupposti, rispetto alla liberazione anticipata speciale.

Giulia SARTI (M5S) esprime comunque l'auspicio che possano essere valutati favorevolmente gli emendamenti volti a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata con riferimento a specifiche fattispecie di reato.

Nicola MOLTENI (LNA) non ritiene che l'a liberazione anticipata ordinaria e la liberazione anticipata speciali possano essere considerati degli istituti sostanzialmente diversi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

David ERMINI (PD), *relatore*, in primo luogo chiede di accantonare gli articoli 2 e 6 e l'articolo aggiuntivo 4.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente al relatore che, in considerazione del breve tempo a disposizione per lo svolgimento della seduta odierna, i pareri sugli articoli 2 e 6 e sull'articolo aggiuntivo 4.01 potranno essere espressi domani.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Dambroso 3.15; Sarti 3.189; Ferranti 3.4; 3.185 Sarti, se riformulato nella maniera seguente: Al comma 1, lettera *b*), capoverso « Art. 35-bis », comma 3, dopo le parole porre rimedio inserire le seguenti entro il termine indicato dal giudice; Chiarelli 3.2 se riformulato come l'emendamento Ferranti 3.5; Costa 3.23, se riformulato come l'emendamento Ferranti 3.5; Sarti 3.182, se riformulato come l'emendamento Ferranti 3.5; Ferranti 3.5; Ferranti 4.5; Colletti 4.129, se riformulato come l'emendamento Ferranti 4.5; Mattiello 4.145, se riformulato come l'emendamento Ferranti 4.5; Molteni 4.151, se riformulato come l'emendamento Ferranti 4.5; Ferranti 4.152; Cicu 7.49, trasmesso dal Presidente del Comitato per la legisla-

zione; Cicu 7.50, trasmesso dal Presidente del Comitato per la legislazione; Turco 7.21; Micillo 7.36; Micillo 7.35 e Iori 7.51. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore fatta eccezione per l'emendamento Ferranti 3.5, sul quale esprime parere favorevole, ove riformulato aggiungendo, infine, il seguente periodo: «In considerazione dell'attuale situazione di copertura dei posti di organico nel ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna e in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici ad essa finalizzati, per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto

previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolti dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».

Si rimette alla Commissione sull'emendamento Ferranti 4.5.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come vi siano talune incongruenze nel giudizio di ammissibilità, con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 4.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

A) l'articolo 1, comma 9, lettera *b*) novella la disciplina delle maggioranze richieste nel condominio degli edifici per l'approvazione delle innovazioni (articolo 1120 del codice civile). In particolare, il provvedimento elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, secondo comma, del codice civile). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, *ex* articolo 1136, quinto comma, del codice civile);

1) la modifica proposta risulta in netta controtendenza rispetto a tutta la legislazione, anche quella più recente in materia fiscale, volta a favorire il risparmio energetico. Per quanto concerne la disciplina del condominio, la recente modifica dell'articolo 1120, che ha previsto la maggioranza semplice per le opere e gli interventi per il contenimento del con-

sumo energetico degli edifici, è il risultato di un dibattito ventennale che ha visto un'ampia convergenza delle forze politiche nella precedente legislatura;

2) si ritiene, pertanto, necessario sopprimere l'articolo 1, comma 9, lettera *b*) in quanto appare irragionevole ripristinare, nel caso di specie, la regola della maggioranza qualificata che, come l'esperienza ha dimostrato, rende sostanzialmente irrealizzabili interventi per un significativo contenimento del consumo energetico nell'ambito del condominio;

B) l'articolo 8, comma 1, lettera *b*) inserisce un ulteriore comma *1-bis* all'articolo 132 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilendo che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi *1-bis* e *1-ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo »;

1) la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo

– cosiddetta scatola nera – in relazione ai fatti cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri « il mancato funzionamento del dispositivo »; la « prova contraria » appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare « il mancato funzionamento » della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull’attendibilità dei dati dell’apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché a fonte dell’assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l’attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all’articolo 2712 del codice civile (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui « le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella « scatola nera » – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al « mancato funzionamento dell’apparato ») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);

3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all’articolo 2712 del codice civile; al capoverso 1-bis occorre quindi sostituire le parole « salvo che la parte contro la quale

sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo », con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo ». In tal modo, si escluderebbe la natura di « prova legale » delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;

C) all’articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3-bis dell’articolo 135 CAP prescrive che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « nonché » dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

1) la disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l’assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni secondo i normali canoni procedurali-civilistici.

Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, oltre che nella condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi, deve trovare un più solido fondamento nel principio di ragionevolezza; si ritiene, in sostanza, che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del

termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuali, ma non una anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame;

2) al fine di garantire il rispetto del principio di ragionevolezza, si ritiene necessario riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « *ovvero* » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma;

D) l'articolo 8, comma 1, lettera c) inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005 anche il seguente comma: « *3-quater*: Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare »;

1) la norma si espone a numerosi rilievi critici a causa della sua sostanziale difficile esigibilità, rispetto alle finalità prefissate. Innanzitutto andrebbe precisato se ci si riferisce solo ai giudizi civili aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile ed il conseguente risarcimento danni ovvero anche ai processi penali (per esempio, per lesioni colpose). Inoltre la formulazione normativa impone al giudice

di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto. In proposito, deve sottolinearsi che non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari, mentre il riferimento all'archivio integrato informatico previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 179 del 2012 viene indicato come eventuale attraverso la locuzione « *anche* », senza alcuna specificazione circa le modalità di accesso da parte del giudice alla predetta banca dati gestita esclusivamente dall'IVASS. La norma, quindi, rende, da un lato, non esclusiva la fonte dalla quale poter ricavare i dati richiesti e, dall'altro, non precisa in base a quali modalità il giudice possa avvalersi dell'archivio citato. Il rischio è, in definitiva, che la previsione normativa non possa essere doverosamente seguita per le finalità previste;

2) deve, peraltro, segnalarsi che in base alla formulazione normativa in parola si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente insigibile;

3) per corrispondere alle finalità prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza;

4) si segnala, inoltre, l'opportunità di verificare la possibilità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS

non solo alle assicurazioni ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla privacy;

E) l'articolo 8, comma 1, lettera d), inserisce il nuovo articolo 147-bis del CAP in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato;

1) la disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli *standard* qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in «terzista», sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il con-

seguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa;

F) all'articolo 8, comma 1, lettera e), appare necessario ripristinare il termine di cinque giorni non festivi, previsti dall'articolo 148 del CAP, a disposizione dell'assicuratore per eseguire l'ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire in «tempo reale». L'innalzamento del termine a dieci giorni non appare giustificato e produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire il bene, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo per un tempo più lungo, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse dell'assicuratore;

Risulta necessario, inoltre, sopprimere la modifica normativa che determina il prolungamento del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle «determinazioni conclusive» dell'assicuratore in merito alla richiesta dell'assicuratore. Tale prolungamento desta forti perplessità in quanto dall'omissione di un atto obbligatorio per l'assicuratore si farebbe conseguire una ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei termini processuali, compromettendo il diritto di accesso al processo da parte del danneggiato;

G) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150-ter», al comma 1 attribuisce all'impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (espressamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all'assicuratore.

La disposizione non risulta sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia nel contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui ori-

gine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito si determina, invece, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori.

La disposizione, pertanto, deve essere soppressa;

H) l'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, capoverso « Art. 150-ter », al comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 1 del 2012. In particolare, si dispone che tale tipo di danno sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti « strumentalmente accertata » l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.

Appare necessario sopprimere il predetto comma 3, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, ad esempio, al cosiddetto « colpo di frusta ») che comunque, per quanto normativamente definite di « lieve entità », possono essere in varia misura invalidanti;

I) l'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, capoverso « 150-ter », comma 11, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private).

1) Il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 recita: « Art. 14. (*Benefici derivanti agli assicurati*). 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo

dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

2) Non risultano evidenti e giustificate ragioni per abrogare una disposizione volta a garantire benefici agli assicurati attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti da parte dell'assicuratore; la disposizione, dunque, deve essere soppressa.

L) l'articolo 8, al comma 6, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, mantenendo il già previsto termine prescrizionale di due anni, ma aggiungendo una ipotesi di decadenza « qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore »;

1) la norma desta perplessità sotto vari profili. Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l'esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell'ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell'immediatezza annotata la targa). Occorre inoltre tener presente che nell'ipotesi di responsabilità solidale, prevista dall'articolo 2054 del codice civile, il fatto illecito dà luogo a singoli rapporti tra il danneggiato e i responsabili, sicché, onde evitare la decadenza, la richiesta dovrebbe essere avanzata nei confronti di ciascuno di essi. Occorre poi tener conto che, in presenza di una ipotesi di decadenza inserita in una norma che disciplina il

diverso istituto della prescrizione, non è dato comprendere se il termine decadenziale operi o meno nel caso in cui il fatto integri anche una fattispecie di reato ossia in relazione al comma 3 dell'articolo 2947; appare pertanto necessario sopprimere la disposizione e mantenere il solo termine di prescrizione biennale (dunque già « breve ») previsto dal codice civile;

2) ove si ritenesse di mantenere comunque la disposizione, anche per scongiurare vizi di incostituzionalità, appare evidente che questa dovrebbe essere riformulata prevedendo un termine di decadenza più ampio (di almeno sei mesi) ed escludendo espressamente che il danneggiato decada dal diritto non solo nei casi (invero molto infrequenti) di forza maggiore, ma anche quando egli sia stato impossibilitato, senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto e quando il fatto integri anche una fattispecie di reato;

tanto premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera *b*);

2) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo »;

3) all'articolo 8, lettera *c*), capoverso « 3-*bis* », primo periodo, le parole « nonché

dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero dalla richiesta di risarcimento »;

4) all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), il capoverso « 3-*quarter* » sia sostituito con il seguente:

« 3-*quater*. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare »;

5) all'articolo 8, comma 1, sia soppressa la lettera *d*);

6) all'articolo 8, comma 1, lettera *e*), al n. 1) siano sopresse le seguenti parole: « al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e »; e al n. 2) siano sopresse le seguenti parole: « o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-*ter* », sia soppresso il comma 1;

8) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-*ter* », sia soppresso il comma 3;

9) all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), capoverso « Art. 150-*ter* », sia soppresso il comma 11;

10) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01810 Scotto: Sul monitoraggio del programma « Seenet – Una rete translocale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa »	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-01890 Spadoni: Sugli obblighi di relazione al Parlamento in materia di cooperazione allo sviluppo	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	59
5-01902 Di Battista: Sul rapimento di un cooperante italiano in Pakistan	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	51
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	61

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE:	
Comunicazioni del Presidente	56

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.

5-01810 Scotto: Sul monitoraggio del programma « Seenet – Una rete translocale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa ».

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Il viceministro Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando come il programma Seenet costituisca il più importante intervento in essere di cooperazione decentrata.

Arturo SCOTTO (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e richiama l'attenzione sul valore strategico dei Balcani in termini politici, economici,

culturali. Ritiene che ciò debba farci guardare con fiducia ed interesse a progetti di cooperazione decentrata che vedono già coinvolte importanti regioni come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte e le Marche. A tale riguardo auspica una accelerazione delle procedure amministrative ed una semplificazione normativa nel quadro della rapida conclusione del processo di riforma della legge sulla cooperazione e del necessario incremento dei livelli di spesa dedicati alla cooperazione stessa.

5-01890 Spadoni: Sugli obblighi di relazione al Parlamento in materia di cooperazione allo sviluppo.

Il viceministro Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando osserva come il dato oggettivo sia che, mediante la consultazione del sito ufficiale, l'ultima relazione reperibile è quella relativa all'anno 2011. A questo dato si contrappone il fatto che i parlamentari sono poi chiamati ad approvare il decreto-legge sulle missioni internazionali, senza adeguate informazioni di contesto. Nel premettere che il Movimento 5 Stelle è favorevole ad un incremento della spesa destinata alla cooperazione, ritiene però necessario, per una doverosa trasparenza e per la credibilità nazionale, che i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere puntualmente e tempestivamente quali siano i progetti avviati, la loro efficacia, il loro stato di avanzamento.

5-01902 Di Battista: Sul rapimento di un cooperante italiano in Pakistan.

Il viceministro Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando che quello in oggetto è un caso di particolare difficoltà e delicatezza e precisando di avere, nella giornata odierna, fatto nuovamente il punto con l'Unità di crisi della Farnesina.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), replicando, seppur in assenza di intento polemico, osserva che il viceministro ha fornito un quadro informativo ampiamente dettagliato ed apprezzabile, ma tuttavia privo di elementi di novità. Sollecita, pertanto, le autorità nazionali a svolgere tutto quanto possibile al fine di risolvere al più presto questa vicenda. Intende, inoltre, sottolineare il ruolo del Movimento 5 Stelle che ha promosso iniziative su questioni internazionali molto delicate favorendone una positiva evoluzione. Si riferisce al caso Shalabayeva ed alla prossima partenza di una delegazione parlamentare che si recherà in India per il caso dei marò. A suo avviso, potrebbe risultare utile accrescere il risalto mediatico della vicenda anche per richiamare il Pakistan alle sue responsabilità, coinvolgendo anche le ONG. Conferma, al riguardo, che il suo gruppo è pronto a qualsiasi forma di supporto mobilitando altresì l'opinione pubblica.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Giustizia su un provvedimento legislativo d'urgenza motivato dall'esigenza di restituire ai soggetti reclusi la possibilità di un pieno esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare risolutivamente il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario. Fa presente che è d'obbligo ricordare in proposito il messaggio che il Presidente della Repubblica ha recentemente inviato alle Camere per richiamare l'attenzione su tale drammatico problema.

Osserva che, per quanto concerne la sfera delle competenze della Commissione Affari esteri, assume particolare rilievo l'articolo 7 che prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Segnala che tale organo sarà costituito da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari. È richiesto il requisito dell'indipendenza e della competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Rileva che compiti del Garante saranno quelli di favorire i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali, aventi ad oggetto l'esatto ed ordinato svolgimento dell'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati nonché dei soggetti sottoposti ad altre forme di limitazione della libertà personale in attuazione dei principi ispiratori della Carta costituzionale.

Evidenzia che l'istituzione del Garante dei detenuti adempie ad un impegno internazionale assunto dall'Italia in occasione della sottoscrizione, il 18 dicembre 2002, del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o

degradanti. Osserva che, a seguito della pur tardiva ratifica del Protocollo, intervenuta con la legge n. 195 del 2012, appare necessario ed urgente procedere all'istituzione di tale organismo indipendente, previsto dall'articolo del Protocollo stesso. Ricorda che tale adempimento è stato più volte sollecitato nel corso dell'ultima revisione periodica ricevuta dal nostro Paese da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nonché delle ispezioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito in seno al Consiglio d'Europa. Rileva che il carattere di urgenza è rafforzato dalla necessità di adempiere a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la sentenza Torreggiani, ha invitato l'Italia ad introdurre, entro il maggio del 2014, incisive riforme in materia. Ritiene, pertanto, apprezzabile l'iniziativa del Governo tramite questo decreto-legge, ma lamenta il fatto che in materia di tutela dei diritti delle persone si proceda troppo spesso, non sulla base di una autonoma iniziativa, bensì sulla spinta dell'evoluzione del diritto europeo o, ancor peggio, in seguito a condanne di organismi internazionali. Per questo ritiene opportuno richiamare la Commissione in questa sede ad alcuni obblighi internazionali ancora non assolti nella medesima materia, quali l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento e l'istituzione della Commissione nazionale per i diritti umani. Auspica in proposito che sia possibile riprendere al più presto l'*iter* delle proposte di legge che nelle precedenti legislature sono state esaminate senza tuttavia essere approvate.

Il viceministro Marta DASSÙ ringrazia il relatore per il suo intervento, che ha messo a fuoco gli obiettivi del decreto-legge di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di attenuazione del sovraffollamento carcerario. Nel ricordare come l'Italia abbia depositato lo scorso anno lo strumento di ratifica del Protocollo opzionale già menzionato dal relatore, considera le nuove disposizioni di legge parti-

colarmente importanti ai fini delle prossima revisione periodica universale che avrà luogo nell'ottobre 2014. Condividendo l'auspicio del relatore circa l'esigenza di non aspettare condanne internazionali prima di adempiere agli obblighi assunti, sottolinea come la mancata previsione del Garante dei detenuti costituisca una carenza nel nostro ordinamento, alla luce del fatto che tutti i Paesi dell'Unione europea ne sono dotati.

Manlio DI STEFANO (M5S) dichiara che il suo gruppo condivide la necessità di risolvere la questione carceraria, anche in considerazione delle preoccupazioni derivanti dall'alta percentuale dei detenuti immigrati. Manifesta tuttavia viva disapprovazione per il provvedimento in titolo che ancora una volta non incide strutturalmente sul problema. Allo stesso modo, ritiene che sarebbero inutili le pur ventilate iniziative in materia di amnistia e indulto. Ribadisce quindi che il Movimento 5 Stelle voterà contro il decreto-legge in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) esprime il giudizio favorevole del suo gruppo sull'istituzione del Garante dei detenuti che anticipa una parte delle competenze dell'istituenda Commissione nazionale per i diritti umani, il cui esame legislativo dovrebbe riprendere al più presto. Sottolinea poi l'esigenza di garantire condizioni non solo di competenza, ma anche di corrispettivo ai componenti dell'organo affinché possano compiere il loro mandato.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, replicando al collega Di Stefano, ne condivide l'aspirazione alla soluzione strutturale della questione carceraria, ma lo invita a riflettere sul fatto che l'introduzione del Garante contribuirebbe a migliorare significativamente le condizioni dei detenuti. Nel fare poi presente alla collega Quartapelle di non aver sollevato la questione della retribuzione dei componenti dell'organo di garanzia perché non di primaria competenza della Com-

missione, concorda tuttavia sull'inopportunità che l'incarico assuma carattere meramente volontaristico.

Il viceministro Marta DASSÙ invita a valutare l'eventualità di fare ricorso al successivo regolamento previsto dall'articolo 7 del provvedimento per risolvere la questione del corrispettivo.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 1927 approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Segnala che il rappresentante del Governo interverrà in una successiva seduta, in quanto ha dovuto recarsi presso l'altro ramo del Parlamento.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, rileva che il provvedimento all'esame della Commissione, già approvato in prima lettura dalla Camera nella scorsa legislatura, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-statunitense del 28 maggio 2009, con il quale i due Paesi si sono impegnati a collaborare nell'azione di prevenzione ed attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA. Osserva che l'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa sulla prevenzione e sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera ed il terrorismo, ispirandosi al Trattato fatto a Prüm il 27 maggio 2005, fra diversi Paesi europei, tra cui il nostro. Segnala che, ai fini dell'attuazione dell'intesa, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento (profili del DNA e dati identificativi). Osserva che l'Accordo si presenta, almeno sul piano pattizio bilaterale, con connotati piuttosto innovativi poiché, più che individuare nuovi settori di collaborazione, si incentra sulle nuove metodologie di contrasto al crimine, quale ad esempio quella basata sui grandi progressi recenti nella rilevazione delle tracce di DNA e delle impronte digitali.

Passando sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, fa notare che particolare rilievo assume l'articolo 3 che tratta dei dati dattiloscopici, rispetto ai quali le Parti garantiscono la disponibilità di quelli contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali. Ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, le Parti autorizzano i punti di contatto nazionali individuati in base al successivo articolo 5 all'accesso ai dati contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali, con facoltà di effettuare interrogazioni automatizzate per mezzo del raffronto dei dati dattiloscopici. Fa presente che tali attività trovano un limite nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti, e vige indirettamente un divieto di raffronti collettivi, poiché le

interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso. Rileva che, in base all'articolo 5, comma 1, ciascuna delle due Parti dell'Accordo designa uno o più punti di contatto nazionali per l'accesso alle banche dati, stabilendone altresì secondo la legislazione nazionale le competenze e le modalità per l'accesso. Il comma 2 prevede successive intese di attuazione concernenti le modalità delle interrogazioni alle banche dati, inclusi eventuali limiti quantitativi ad esse. In dette intese verrà anche enumerato un gruppo esaustivo di reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno, i quali formeranno oggetto di cooperazione sempre in base alle rispettive legislazioni. Osserva che l'articolo 6 disciplina la trasmissione di ulteriori dati personali e informazioni conseguente all'eventuale concordanza dei dati dattiloscopici: tale trasmissione avverrà in base alle procedure e nel rispetto della legge nazionale della Parte richiesta. Fa presente che gli articoli 7-9 ribadiscono il contenuto dei precedenti articoli 4-6, ma in riferimento all'interrogazione di dati concernenti i profili del DNA contenuti nelle rispettive banche dati. Rileva che una disciplina particolare, relativa allo scambio di informazioni per fini preventivi in materia di criminalità organizzata e terrorismo, è prevista dall'articolo 10, la cui attuazione comporta l'individuazione di ulteriori punti di contatto nazionali. Segnala che un elevato livello di sicurezza viene riservato alla trattazione delle informazioni e dei dati personali e sensibili (articolo 11). Osserva che nel corpo dell'Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni (articolo 12), le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati (articolo 13), le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza (articoli 14 e 15). Segnala che è sancita la trasparenza delle procedure (articoli 16 e 17), nonché la non incidenza dell'Accordo su diritti e obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dagli

Stati Uniti d'America (articolo 18). Circa le spese derivanti dalla sua attuazione, rileva che nell'Accordo viene sancito che ciascuna parte onora quelle sostenute dalle proprie autorità (articolo 20). Evidenza che l'Accordo ha durata illimitata e sono previste procedure per la sua modifica (articoli 21 e 22). Osserva che l'articolo 23 individua gli organi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per il governo americano il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna. Infine segnala che l'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, precisando altresì che le disposizioni degli articoli da 7 a 9 (dati sui profili del DNA) non si applicano fino alla conclusione delle intese di attuazione previste dal successivo articolo 8.

Rileva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 7 gennaio scorso, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo italo-statunitense per la prevenzione e la lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. Segnala tuttavia che l'articolo 2 riporta un secondo comma in cui, come rileva la relazione introduttiva al disegno di legge, si mira a rispondere ad una preoccupazione del Garante per i dati personali in ordine alla compatibilità dell'Accordo italo-statunitense con le norme europee e internazionali. Evidenza che, a tale fine, il comma 2 stabilisce un termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per l'adozione dei decreti previsti dagli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice sulla protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Fa pertanto presente che l'unico elemento di obiezione che era stato sollevato dal Garante per la protezione dei dati personali è stato superato, avuto riguardo all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo di esecuzione, che tiene conto della legislazione italiana in materia di *privacy*. Precisa che l'articolo 3 è dedicato alla

copertura finanziaria degli oneri previsti per il solo anno iniziale dell'applicazione dell'Accordo, quantificati, a seguito di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, in 10.248.000 euro: tale riformulazione si è resa necessaria, come segnalato nel corso dell'esame presso la 5a Commissione del Senato, per adeguare la valutazione degli oneri alle nuove aliquote IVA, vigenti dallo scorso 1° ottobre.

Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di autorizzazione dell'accordo i cui negoziati hanno avuto inizio nel 2009, anche perché l'intesa è già entrata in vigore nell'ordinamento statunitense nel quadro del *Visa Waiver Program*. Rileva quindi che si tratta di adempiere, con cinque anni di ritardo, ad un accordo che riveste un'importanza strategica fondamentale nell'azione di prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto delle forme gravi di criminalità, considerato soprattutto il fatto che esso si fonda sulla condivisione di informazioni delicate, componente essenziale di una cooperazione bilaterale efficiente ed efficace.

Marta GRANDE (M5S), nel dichiarare la condivisione da parte del suo gruppo degli obiettivi dell'Accordo in esame, ribadisce tuttavia talune osservazioni critiche già sottolineate presso l'altro ramo del Parlamento con particolare riferimento al controverso articolo 10, circa l'invio dei dati personali, sottolineando la genericità dell'indicazione di reato. Anche alla luce delle polemiche suscitate dal *Datagate*, ritiene che sarebbe utile una revisione o comunque una maggiore attenzione su taluni aspetti problematici dal momento che nei cinque anni trascorsi dalla firma dell'Accordo le relative tecnologie si sono notevolmente evolute. Preannuncia conclusivamente l'astensione del suo gruppo.

Francesca LA MARCA (PD) ritiene che la nuova formulazione del disegno di legge in oggetto riequilibri i delicati aspetti di tutela della *privacy* che in un primo tempo erano stati oggetto di minore attenzione. Manifesta la viva soddisfazione di deputata

eletta nella circoscrizione dell'America Centro-Settentrionale per il fatto che si contemperino esigenze egualmente care ai cittadini sia statunitensi che italiani, quali la sicurezza ed il rispetto dei dati personali. A suo avviso, peraltro, la ratifica in oggetto contribuirà a smentire il radicato stereotipo che contrassegna l'Italia sotto il profilo della criminalità organizzata. Concorda quindi sulla necessità di contrastare a livello internazionale le minacce criminali e terroristiche rafforzando gli strumenti operativi ed utilizzando le più efficaci tecnologie, ma sempre all'interno dei confini della legalità.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) si augura che il Governo sia presente in futuro all'inizio dell'esame di ciascun provvedimento. Nel dichiararsi sicuramente favorevole al rafforzamento della cooperazione italo-statunitense nella lotta al terrorismo ed alla criminalità, ritiene tuttavia che le note preoccupazioni circa il trattamento dei dati negli USA suggeriscano un approfondito esame del provvedimento, anche alla luce degli argomenti che saranno adottati da parte del Governo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL
MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Fabio PORTA, *presidente*, rileva che la riunione odierna è convocata per avviare i lavori del Comitato nel nuovo anno, dopo la pausa natalizia. Esprime soddisfazione, anche nel metodo, per il lavoro svolto finora, richiamando l'attività emendativa condivisa svolta dai deputati eletti all'estero su alcuni provvedimenti recentemente approvati.

Rispetto alle iniziative già programmate, comunica che giovedì della prossima settimana sarà audito il Direttore generale per la promozione del sistema Paese, Ambasciatore Andrea Meloni. Fa presente poi che sono in corso contatti con l'ANCI per l'audizione relativa al tema delle detrazioni riguardanti la tassazione degli immobili degli italiani all'estero e con l'INPS per le questioni relative ai pensionati italiani all'estero.

Quanto al delicato problema della ristrutturazione della rete estera, premette che si è in attesa della ridefinizione delle deleghe da parte del Governo dopo le dimissioni del viceministro Archi e fa presente che, in attesa della riassegnazione, il viceministro Dassù tornerà al più presto davanti alle Commissioni parlamentari per ufficializzare il documento di lavoro da lei stessa preannunciato nell'ultima audizione svoltasi presso il Senato.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-01810 Scotto: Sul monitoraggio del programma « Seenet – Una rete translocale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Programma « SEEnet – Una rete translocale per la cooperazione tra Italia e Sud-Est Europa » è il più importante programma di cooperazione decentrata nell'area balcanica, finanziato dal Ministero degli Affari esteri per 8.280.000,00 euro e cofinanziato dalla regione Toscana in partenariato con altre cinque regioni italiane (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento) per 2.760.000,00 euro, per un valore complessivo di 11 milioni di euro ed una copertura territoriale che include tutti i Paesi dei Balcani occidentali e 46 amministrazioni locali. Si tratta di un'iniziativa con grandi potenzialità in relazione allo sviluppo di proficue relazioni di partenariato tra enti locali delle due sponde dell'Adriatico e per il rafforzamento della presenza del Sistema Italia nell'area balcanica.

Vorrei ora rispondere al quesito concernente la verifica e l'approvazione da parte del MAE delle rendicontazioni, trasmesse dalla regione Toscana (che – ricordo – svolge il ruolo di capofila delle Regioni coinvolte nel progetto), delle spese relative alle attività del programma SEENET. Esse hanno richiesto, a partire dalla fine del 2010, molteplici integrazioni e chiarimenti su importanti aspetti amministrativi e gestionali del programma che non risultavano conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure seguite per gli affidamenti diretti a favore di partner tecnici e privati a valere su fondi DGCS/MAE. A seguito di un incontro svoltosi ad inizio 2012 presso il MAE, la regione Toscana ha fornito una serie di chiarimenti in base ai quali si è concordato che le spese di

cui al programma fossero valutate sulla base di una diversa metodologia di rimborso. Su questa base, la regione Toscana ha ritirato tutti i rendiconti successivi al primo (liquidato dall'UCB del MEF nel 2010) per rivederli in base a questa nuova impostazione.

La conseguente rielaborazione da parte della regione Toscana della rendicontazione di spese per i semestri successivi è stata laboriosa ed ha imposto ulteriori approfondimenti. In ogni caso, il MAE/DGCS, dopo aver completato la verifica amministrativo-contabile, ha trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio del MEF a febbraio 2013 tutta la rendicontazione relativa al secondo rendiconto (relativo al secondo semestre del primo anno di attività). La relativa liquidazione, per un importo pari a circa 726.000 euro, è stata erogata a dicembre 2013.

Per quanto riguarda le liquidazioni di somme relative a semestri ulteriori, solo ora il MAE/DGCS ha potuto avviare la verifica contabile della relativa rendicontazione in quanto essa, come previsto dalla normativa vigente, non può che partire dall'avvenuta approvazione da parte dei competenti organi di controllo (ovvero dell'UCB) dei rendiconti precedenti.

Desidero quindi puntualizzare come, al di là delle difficoltà iniziali precedentemente illustrate, l'intera procedura di revisione contabile della documentazione pervenuta non sia stata caratterizzata da particolari lungaggini ma scandita solo dalla necessità di rispettare la normativa vigente e la tempistica tecnica, che include anche il controllo del Ministero dell'economia e finanze – Ufficio centrale di bilancio.

Nel corso del 2013 si sono poi svolte due missioni di monitoraggio in Bosnia, in stretto raccordo con la regione Toscana, da cui sono emersi elementi positivi per quanto riguarda le attività in materia di turismo sostenibile e sistema delle PMI, nonché alcune criticità che sono state condivise, nell'ottica di un miglioramento del programma, con tutti gli enti esecutori.

Ulteriori analoghe missioni sono previste per l'anno in corso in Serbia, ai fini di una valutazione approfondita dell'intero Programma.

Per concludere, desidero sottolineare che lo sviluppo di un'efficace e coordinata cooperazione decentrata resta un obiettivo prioritario cui la Farnesina continuerà a guardare con grande attenzione.

ALLEGATO 2

**5-01890 Spadoni: Sugli obblighi di relazione al Parlamento
in materia di cooperazione allo sviluppo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare vorrei sottolineare come il Rapporto OCSE/DAC a cui gli interroganti fanno riferimento risale al 2009 e metteva in luce, oltre a diversi nodi critici, anche molte eccellenze della Cooperazione italiana. Nel frattempo il Ministero ha adottato tutta una serie di iniziative volte a seguire le raccomandazioni contenute nel rapporto ed è attualmente in corso un nuovo esame i cui risultati saranno pubblicati in marzo.

Per quanto riguarda la relazione consuntiva al Parlamento che il Ministero è tenuto annualmente a redigere, vorrei precisare che essa mira a fornire un quadro generale delle politiche di cooperazione al 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente, con l'obiettivo di mettere in evidenza sia gli eventi più significativi per la cooperazione italiana nell'anno considerato sia le linee di azione, adottate meglio rispondenti al raggiungimento degli obiettivi di efficacia.

Si tratta di un lavoro articolato e complesso che presuppone un'analisi ed un'elaborazione dei dati ed informazioni forniti dalle rappresentanze diplomatiche sull'attività di cooperazione allo sviluppo realizzata nei Paesi interessati.

Per quanto riguarda la tempistica, non vi sono stati ritardi negli adempimenti previsti dalla normativa vigente: l'articolo 3 comma 6 della legge 49 del 1987, alla lettera c), nello specificare che la relazione

consuntiva si riferisce all'esercizio finanziario precedente, non indica un termine tassativo per l'inoltro al Parlamento. A metà ottobre del 2013 il Ministero degli esteri ha trasmesso al CIPE, per la necessaria approvazione, la Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2012, una volta approvata, la Farnesina l'ha infine trasmessa al Parlamento il 15 novembre.

Per quanto riguarda il secondo punto oggetto di interrogazione, e cioè l'aggiornamento del sito ufficiale, segnalo la particolare attenzione che il Ministero, compatibilmente con le limitate risorse umane e finanziarie disponibili, sta dedicando all'aggiornamento del proprio sito, che già ora rappresenta una fonte molto utilizzata di informazioni per il pubblico interessato. È comunque in atto una revisione sia dei contenuti considerati meritevoli di pubblicazione, sia della veste grafica in cui saranno esplicitati, al fine di rendere le informazioni più facilmente accessibili e di far assumere al sito un ruolo sempre più centrale quale principale veicolo di comunicazione della Cooperazione italiana. In tale contesto sarà, peraltro, presto realizzata una piattaforma informatica di *Open data* destinata a rendere pubblici e fruibili, anche attraverso materiali multimediali, tutti i dati relativi ai finanziamenti ed alle singole attività della cooperazione.

ALLEGATO 3

5-01902 Di Battista: Sul rapimento di un cooperante italiano in Pakistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto sottolineare come il Governo continuerà ad assicurare il massimo impegno per risolvere la vicenda che coinvolge Giovanni Lo Porto, rapito assieme a un suo collega tedesco il 19 gennaio 2012 nell'area di Multan, regione meridionale del Punjab pakistano. Purtroppo, la delicata situazione lungo il confine afgano-pachistano rende particolarmente complessa la raccolta e la verifica delle informazioni sul nostro connazionale e costituisce un oggettivo fattore di rischio per la sua incolumità.

Per questo, sin dai giorni immediatamente successivi al sequestro, si è consolidato uno stretto coordinamento tra la nostra Unità di crisi e quella tedesca, anche con ripetuti scambi di visite nelle rispettive capitali. In questi ventiquattro mesi in ogni occasione è stata assicurata la massima e coordinata pressione diplomatica da parte italiana e tedesca sulle locali Autorità, anche con l'appoggio dei vertici dell'ONG tedesca per la quale lavorava il nostro cooperante.

A livello nazionale, abbiamo avuto più occasioni di incontro con la controparte pachistana, nelle quali abbiamo riaffermato l'aspettativa del Governo italiano ad una soluzione della vicenda e sottolineato il primario interesse alla tutela dell'incolumità del nostro connazionale. Al riguardo, ricordo da ultimo l'incontro del Sottosegretario Giro con il Ministro di

Stato per il commercio e l'industria tessile pachistano, tenutosi il 28 ottobre 2013, e i numerosi passi ufficiali che, a più riprese, l'Ambasciatore italiano in Pakistan continua a compiere a tutti i livelli del governo e delle autorità politiche locali.

Ricordo infine che, in questo difficile contesto, i funzionari dell'Unità di crisi mantengono un costante contatto con la famiglia, in particolare con la madre Giuseppina Pia ed il fratello Giuseppe, i quali sono anche stati personalmente ricevuti dalla Ministro Bonino nei mesi scorsi.

Il 22 dicembre 2012 l'emittente pachistana Dunya News ha trasmesso un video in cui il cittadino tedesco ha rivolto un appello al Governo di Berlino affinché ottemperi a non meglio precisate richieste dei sequestratori. Come ricordato dall'onorevole interrogante, nel video non compare il connazionale, ma solo il collega tedesco il quale si è tuttavia sempre espresso al plurale facendo intendere che Lo Porto fosse vivo anche se non visibile.

Alla luce di ciò, comprenderete che si tratta di una situazione estremamente difficile, per la quale si impone, come di consueto in queste circostanze, la massima discrezione e cautela e per la quale il Ministero degli esteri, assieme a tutte le altre articolazioni dello Stato coinvolte, continuerà a compiere ogni sforzo al fine di riportare a casa il più presto possibile il nostro cooperante.

ALLEGATO 4

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (C. 1921 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1921, di conversione del decreto-legge n. 146/2013, « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria »;

valutato favorevolmente l'adempimento dell'obbligo internazionale assunto in sede ONU per l'istituzione di un organismo indipendente a tutela dei detenuti;

ribadita l'urgenza di adempiere ad analoghi obblighi internazionali relativa-

mente all'introduzione del reato di tortura ed all'istituzione della Commissione nazionale di promozione e protezione dei diritti umani;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che i componenti dell'organo di garanzia ricevano un'indennità tale da consentire loro di svolgere con efficacia il mandato assegnato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione dei sindaci dei comuni di Perdasdefogu, Ulassai, Villaputzu e Villagrande Strisaili
(Svolgimento e conclusione) 62

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione dei sindaci dei comuni di Perdasdefogu, Ulassai, Villaputzu e Villagrande Strisaili.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Fernando Luigi CODONESU, *sindaco del comune di Villaputzu*, Mariano CARTA, *sindaco del comune di Perdasdefogu*,

Franco CUGUSI, *sindaco del comune di Ulassai*, Giuseppe LOI, *sindaco del comune di Villagrande Strisaili*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuela CORDA (M5S), Salvatore CICU (FI-PdL), Gian Piero SCANU (PD), Michele PIRAS (SEL) e Domenico ROSSI (PI).

Fernando Luigi CODONESU, *sindaco del comune di Villaputzu*, Mariano CARTA, *sindaco del comune di Perdasdefogu*, Franco CUGUSI, *sindaco del comune di Ulassai*, Giuseppe LOI, *sindaco del comune di Villagrande Strisaili*, replicano, quindi, ai quesiti ed alle osservazioni formulate.

Elio VITO *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 342 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	67
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	68
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013. Atto n. 71 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	77
--	----

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	79
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.802 della Commissione e il subemendamento 0.2.802.1 ad esso riferito. Con riferimento all'emendamento 2.802, rileva che esso tende a precisare che la spesa di 25 milioni di euro, autorizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*octies*, integra le risorse spettanti a valere sul Fondo sanitario nazionale alle regioni Campania e Puglia. Rileva tuttavia che l'emendamento, nella sua attuale formulazione, non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto fa riferimento alla spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per le regioni Campania e Puglia, mentre in realtà l'autorizzazione di spesa indicata nel provvedimento è riferita al bilancio dello Stato. A suo avviso, pertanto, l'emendamento necessita di essere riformulato

nonché coordinato con la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al medesimo articolo 2, comma 4-*octies*, che prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle citate risorse tra le regioni Puglia e Campania, sentita la Conferenza unificata. Ritiene che l'emendamento dovrebbe quindi essere riscritto nei seguenti termini: « *All'articolo 2, comma 4-*octies* sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.* ». Fa presente quindi che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.802, nei termini in precedenza indicati, dovrà intendersi conseguentemente revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 4-*octies* (emendamento 2.704), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 2, comma 4-*octies*, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.802, come in precedenza riformulato. Con riferimento al subemendamento 0.2.802.1, segnala che esso presenta profili problematici in quanto sostanzialmente raddoppia la

spesa prevista dall'articolo 2, comma 4-*octies*, imputandola alle medesime risorse del Fondo sanitario nazionale che potrebbe non recare sufficienti disponibilità da destinare allo scopo, anche alla luce della decurtazione già disposta dal presente provvedimento. Ritiene che sul punto sia necessaria una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.802 della Commissione, nella riformulazione prospettata dal relatore, e parere contrario sul subemendamento 0.2.802.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 2.802 e il subemendamento 0.2.0.802, riferiti al disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.802, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia riformulato nei seguenti termini:

*All'articolo 2, comma 4-*octies* sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.*

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.2.802.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

*Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 4-*octies* (emendamento 2.704), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 2, comma 4-*octies*, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.802, come in precedenza riformulato. ».*

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 342 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri il Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle proposte emendative riferite al provvedimento.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emenda-

mento Chiarelli 1.18, in quanto lo stesso comporta oneri privi di copertura finanziaria. Rileva, infatti, che, a fronte di un onere certo, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, la copertura prevista dal comma 2 a valere sulle sanzioni di cui all'articolo 452-*bis* del codice penale è meramente eventuale. Esprime altresì nulla osta sull'articolo aggiuntivo Pellegrino 1.02 e su tutte le restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Chiarelli 1.18, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che sullo schema di decreto in esame erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa preliminarmente presente che la redistribuzione delle risorse residue di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nel conto residui del capitolo n. 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto degli importi già liquidati ed impegnati. Con riferimento ai chiarimenti richieste in merito alle modalità di calcolo del monte indennizzi, fa presente che ai fini del calcolo del coefficiente è stato stimato che il monte indennizzi effettivo rilevato ad oggi, pari a 198 milioni di euro, subirà un incremento per complessivi, ulteriori 16 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per accoglimento di richieste di riesame ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, da porre a carico del fondo come previsto dal decreto ministeriale 7 ottobre 2010, 1 milione di euro per accoglimento di istanze mai esaminate in precedenza, non rientranti nella fattispecie di cui al citato articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009 e pertanto posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, 10 milioni di euro per pagamenti in esecuzione di sentenze, anch'essi a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto rileva che nel monte indennizzi, pari attualmente a 198 milioni di euro, sono state anche considerate le richieste di riesame, i «primi esami» ed il contenzioso pendente — di cui fa menzione la relazione tecnica — per complessivi 16 milioni di euro, con copertura, quanto a 5 milioni di euro, sul fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, e, quanto a 11 milioni di euro, sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (atto n. 66),

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:

la redistribuzione delle risorse residue di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nel conto residui del capitolo n. 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto degli importi già liquidati ed impegnati;

nel monte indennizzi, pari attualmente a 198 milioni di euro, sono anche considerate le richieste di riesame, i « primi esami » ed il contenzioso pendente – di cui fa menzione la relazione tecnica allegata allo schema di decreto – per complessivi 16 milioni di euro, con copertura quanto a 5 milioni di euro sul fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, e quanto a 11 milioni di euro sulle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che sullo schema di decreto in esame erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che le amministrazioni interessate dall'esecuzione dei nuovi adempimenti previsti dal testo, quali la rimodulazione delle tariffe e l'obbligo di rendicontazione periodica delle entrate, vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Rileva altresì che le somme da destinare al settore dei trasporti sono state calcolate al netto del minor gettito tributario derivante dai più elevati pedaggi autostradali pagati dalle imprese interessate dalla disciplina in esame. Osserva infine che la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 11, dello schema di decreto non incide sulla quote di maggior gettito già previste a legislazione vigente e destinate a specifiche forme di investimento.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (atto n. 44);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

le amministrazioni interessate dall'esecuzione dei nuovi adempimenti previsti dal testo, quali la rimodulazione delle tariffe e l'obbligo di rendicontazione periodica delle entrate, vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

le somme da destinare al settore dei trasporti sono state calcolate al netto del minor gettito tributario derivante dai più elevati pedaggi autostradali pagati dalle imprese interessate dalla disciplina in esame;

la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 11 dello schema di decreto non incide sulla quote di maggior gettito già previste a legislazione vigente e destinate a specifiche forme di investimento;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.802 (*Nuova formulazione*) e il subemendamento 0.2.802.2 ad esso riferito. Con riferimento all'emendamento 2.802 (*Nuova formulazione*), fa presente che lo stesso recepisce il parere espresso dalla Commissione nella seduta antimeridiana odierna. Con riferimento al subemendamento 0.2.802.2, segnala che lo stesso, sopprimendo il secondo periodo dell'emendamento 2.802, elimina un essenziale strumento di riparto delle risorse tra le regioni Campania e Puglia, rappresentato dal decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Rileva infine che l'introduzione di tale strumento era stata peraltro richiesta, con un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, da questa Commissione, fin dal parere espresso il 16 gennaio scorso. Sul predetto subemendamento esprime pertanto parere contrario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, concordando con le valutazioni del relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.802 (*Nuova formulazione*) e parere contrario sul subemendamento 0.2.802.2 ad esso riferito.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 2.802 (*nuova formulazione*) e il subemendamento

0.2.802.2, riferiti al disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.802 (*nuova formulazione*)

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.2.802.2. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti. Ribadisce inoltre l'esi-

genza di acquisire i dati che furono forniti in occasione dell'esame parlamentare dello schema recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, poi divenuto decreto legislativo n. 244 del 1997, al fine di raffrontare i suddetti dati con quelli emergenti dal nuovo riparto delle risorse che dovrebbe risultare dall'attuazione del sistema dei fabbisogni e dei costi standard attualmente all'esame della Commissione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in merito all'opportunità di coordinare l'attuazione dello schema di decreto in esame con il quadro normativo di riferimento, di prossima definizione, relativo alle province, ricorda che, in occasione del parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 14 novembre 2012 sullo « schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro », detta Commissione aveva rappresentato l'esigenza che significative modifiche normative attinenti al riordino delle province non impedissero il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi potessero discendere dall'applicazione di nuovi criteri a singole funzioni fondamentali. La predetta Commissione aveva, quindi, espresso al Governo la raccomandazione di assumere le opportune iniziative affinché le modifiche normative attinenti al riordino delle province non ostacolassero il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati. In ordine alla richiesta di procedere ad

una valutazione degli effetti che il provvedimento in oggetto appare suscettibile di produrre sulla complessiva tenuta finanziaria degli enti locali, ricorda che i fabbisogni standard non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto. Rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), nel modificare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto il comma 380-*quater*, a norma del quale, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Relativamente alla richiesta di verificare le ragioni dello slittamento dei termini relativi all'attuazione dei compiti assegnati alla SOSE dal decreto legislativo n. 216 del 2010 ai fini del processo di determinazione dei fabbisogni standard, osserva quanto segue. L'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalità e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, in particolare, alla lettera c) che nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo. Segnala che la tempistica dettata dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del predetto decreto legislativo appare sostanzialmente rispettata, né alcuno slittamento di termini può,

in definitiva, essere ravvisato. Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali delle Province delle Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via provvisoria, dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, rappresenta quanto segue. In merito alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – Servizi del mercato del lavoro – le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard sono stati adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012. In merito alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012; lo schema di DPCM in oggetto, di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2013, è stato sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei pareri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010. In merito alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 2 luglio 2013; lo schema di DPCM di adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard ha completato la fase istruttoria ed è stato trasmesso, in data 5 dicembre 2013, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. In merito alle funzioni nel campo dei trasporti (FPO4U), della tutela ambientale (FPO5U) e della Polizia Provinciale (FPO7U) la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, per la determinazione di fabbisogni standard; è in corso l'istruttoria per la predisposizione dello schema di D.P.C.M. di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni. Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali dei Comuni delle

Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via provvisoria, dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 rappresenta quanto segue: in merito alle funzioni di polizia locale, le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard sono stati adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012; in merito alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012; lo schema di DPCM in oggetto, di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2013, è stato sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei pareri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010; in merito alle funzioni di istruzione pubblica (FC03U), viabilità (FC04A) e trasporto pubblico locale (FC04B), gestione del territorio (FC05A) e ambiente (FC05B), settore sociale (FC06A) e asili nido (FC06B) la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, per la determinazione di fabbisogni standard; è in corso l'istruttoria per la predisposizione dello schema di D.P.C.M. di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni. Osserva infine che con la delibera della COPAFF del 23 dicembre 2013 sono state approvate le note metodologiche, elaborate dalla SOSE, relative alle residue funzioni fondamentali di comuni e province.

Può, quindi, dirsi sostanzialmente rispettata la tempistica dettata dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010 (che, si ricorda, fissava al 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo), in particolare con riferimento

ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e fatte salve le valutazioni politiche relativamente alle funzioni delle Province, in considerazione della disciplina dettata dal citato articolo 1, comma 730, della legge di stabilità per il 2014 in ordine alla rilevanza dei fabbisogni standard approvati dalla COPAFF ai fini del riparto di una quota (pari al 10 per cento) del Fondo di solidarietà comunale. Quanto ai dati richiesti dal relatore relativi al decreto legislativo n. 244 del 1997, assicura che gli stessi verranno forniti alla Commissione quanto prima. In attesa di acquisire tali ulteriori elementi istruttori, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Atto n. 65.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo n. 65 detta disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi (articolo 126 TFUE). Ricordando che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione delle delega contenuta negli articoli 1 e 8 e nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96, espone i contenuti della Direttiva 2011/

85/UE segnalando, ove occorra, quali degli stessi risultano già trasposti, parzialmente o integralmente, nell'ordinamento contabile interno, come peraltro sembra potersi rilevare per la gran parte dei contenuti medesimi. Evidenzia come la Direttiva 2011/85/UE stabilisca l'introduzione di regole dettagliate sulle caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri (articolo 1), per essi intendendosi l'insieme delle disposizioni, procedure, regole di bilancio numeriche e istituzioni sottese alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica (articolo 2). Segnala che la direttiva concerne in particolare: i sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica degli Stati membri; le regole e le procedure per la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio; le regole di bilancio numeriche specifiche per paese, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio (disavanzo pubblico, fabbisogno e debito) e l'orizzonte programmatorio pluriennale (cosiddetti quadri di bilancio a medio termine); la necessaria conformità della legislazione di bilancio annuale alle disposizioni e alle priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine e la trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica e ambito di applicazione completo dei quadri di bilancio. Evidenzia altresì che, ai fini di una rappresentazione quanto più completa e chiara dei dati contabili, la Direttiva richiede: l'individuazione e la presentazione, nel quadro dei processi di bilancio annuali, di tutte le gestioni (relative a organismi e fondi) dell'amministrazione pubblica fuori bilancio, e l'indicazione della loro incidenza combinata sui saldi e sul debito pubblico, da evidenziarsi anche nei piani di bilancio a medio termine; la pubblicazione di informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle detrazioni fiscali; la pubblicazione – per tutti i settori della pubblica Amministrazione – delle informazioni sull'entità delle passività potenziali, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, che

possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici; la pubblicazione di informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica in imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi (articolo 14). Rileva poi che: l'articolo 1 dello schema individua l'oggetto del decreto, esplicitando che lo stesso detta disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, integrative delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 e nella legge n. 243 del 2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; l'articolo 2 dispone alcune modifiche normative alla legge di contabilità pubblica, legge n. 196 del 2009; l'articolo 3 dello schema di decreto è relativo ai controlli sui sistemi di contabilità pubblica, i quali – ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva, richiamato dallo schema – debbono essere interni e svolti attraverso una valutazione (*audit*) indipendente; l'articolo 4 prevede che sia pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'ISTAT, una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica, se i dati di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95 e dunque elaborati in termini di competenza economica; l'articolo 5, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 31-*bis* nella legge di contabilità nazionale, rubricato «gestioni fuori bilancio», prevede che le pubbliche amministrazioni rendano note annualmente le informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari; l'articolo 6 dispone che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili. Osserva, infine, che lo stesso articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di approfondire i contenuti dello schema di decreto in esame e di intervenire successivamente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013.

Atto n. 71.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2013. Al riguardo, ritiene utile ricordare preliminarmente che, a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*», ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma). La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti

all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma). Ricorda che, relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e che da ultimo, con la novella apportata dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2012), è stata inserita una ulteriore finalità per l'utilizzo delle risorse da parte dello Stato, relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo. Rammenta che con successivi interventi normativi, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose. Osserva che i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Tale ultimo decreto è stato di recente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, il quale ha inciso profondamente sui criteri di riparto e le procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Rileva che le nuove disposizioni si applicano, tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Segnala che lo schema di riparto in esame risulta pertanto presentato secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2013 che, all'articolo 2,

comma 1, individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale, indicandole nei seguenti settori: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione di beni culturali. Rileva che gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere di straordinarietà, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Osserva che gli interventi ammissibili devono, inoltre, essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario. Segnala che i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati e che sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro (articolo 3). Fa presente che la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede, inoltre, specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4). Ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82 sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998. Le innovazioni sono state volte, in particolare, a risolvere alcuni aspetti critici della disciplina emersi nel corso degli anni, relativamente ai criteri di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale e alle procedure per la loro utilizzazione. Rileva che, in particolare, si è intervenuti sulla procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplici-

tando i criteri di distribuzione delle risorse, definendo una procedura di razionalizzazione e di contenimento della spesa attraverso la previsione del pagamento dei relativi contributi, di importo più consistente, per stati di avanzamento, nonché ridisegnando il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 170 giorni, in luogo degli oltre otto mesi attualmente necessari. Con specifico riferimento alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2013, fa presente che la stessa è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2009 e dichiarati nel 2010. Osserva che la quota dell'otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (articolo 45, comma 7, legge n. 448/1998). Segnala che gli incassi considerati per la determinazione della quota dell'otto per mille risultano pari nel 2009 a 153.158.042.739 euro; di conseguenza l'ammontare complessivo delle risorse da ripartire risulta pari a 1.225.264.341 euro. Fa presente che, secondo le informazioni fornite dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato, che hanno elaborato i dati rilevati dalla Agenzia delle entrate, il 45 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2010, apponendo la propria firma nell'apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. Rileva che, di tale percentuale, le quote delle scelte espresse a favore dei beneficiari dell'otto per mille sono distribuite con le modalità di seguito indicate: allo Stato, è attribuito il 13,74 per cento delle scelte espresse dai contribuenti; alla Chiesa Cattolica l'82,01 per cento; all'Unione italiana Chiese avventiste del 7° giorno lo 0,19 per cento; alle Assemblee di Dio in Italia lo 0,23 per cento; all'Unione delle Chiese metodiste valdesi il 3,08 per cento; all'Unione delle comunità ebraiche italiane lo 0,43 per cento; alla Chiesa Evangelica Luterana in

Italia lo 0,32 per cento. Osserva che, tenendo conto che la quota relativa alle scelte non espresse viene altresì ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione, le quote dell'otto per mille da ripartire tra i beneficiari risultano le seguenti: allo Stato sono attribuite risorse pari a euro 169.899.025 (capitolo 2780 del Ministero dell'economia e delle finanze); alla Chiesa Cattolica, euro 1.004.839.287 (capitolo 2840/01 del Ministero dell'economia e delle finanze); all'Unione italiana Chiese avventiste del 7° giorno euro 2.328.002 (capitolo 2840/03 del Ministero dell'economia e delle finanze); alle Assemblee di Dio in Italia, euro 1.270.403 (capitolo 2840/04 del Ministero dell'economia e delle finanze); all'Unione delle Chiese metodiste valdesi, euro 37.738.142 (capitolo 2840/05 del Ministero dell'economia e delle finanze); all'Unione delle comunità ebraiche italiane, euro 5.268.637 (2840/06 del Ministero dell'economia e delle finanze); alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, euro 3.920.846 (capitolo 2840/07 del Ministero dell'economia e delle finanze). Segnala che la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che verrà messa a ripartizione con lo schema di D.P.C.M. in esame è molto inferiore rispetto a quella di 169.899.025 euro teoricamente spettante allo Stato applicando la percentuale sopra indicata del 13,74 per cento sugli incassi Irpef 2009, integrata sulla base delle scelte non espresse, in ragione dei diversi interventi normativi che hanno ridotto nel corso degli ultimi anni la corrispondente autorizzazione di spesa. Con specifico riferimento alla quota di pertinenza statale, osserva, preliminarmente, che lo schema di D.P.C.M. di riparto per l'anno 2013 in esame risulta presentato tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e l'adozione entro il 30 novembre. Evidenzia che con lo schema in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2013, nell'importo di soli 404.771 euro. Rileva

che, come detto, si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato: sulla base delle scelte dei contribuenti, infatti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale risulta pari a 169.899.025 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che non tutto l'importo è oggetto di ripartizione per le finalità di carattere sociale indicate dalla legge n. 222 del 1985, in quanto esso risulta decurtato ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità. Osserva che la somma da ripartire per l'anno 2013 corrisponde allo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, iscritto sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia (nell'ambito della Missione «Fondi da ripartire»). In base all'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al 20 gennaio 2013 lo stanziamento definitivo di competenza risulta, infatti, pari a 404.771 euro, corrispondente all'importo messo a riparto dallo schema in esame. Segnala che la Relazione illustrativa dello schema di riparto in esame, mettendo in evidenza la progressiva riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale, sottolinea la necessità di intervenire al fine di individuare specifiche modalità di reintegrazione delle risorse medesime e di porre in essere le iniziative in tal senso necessarie, in sintonia con quanto peraltro espressamente previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, al fine di contemperare le criticità dovute alla riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale con il rispetto delle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dell'IRPEF. In tal senso, ricorda che per gli anni 2011 e 2012 non si è proceduto alla predisposizione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria. Fa presente che con riferimento al piano di ripartizione

dei contributi, come indicato nel preambolo dello schema di D.P.C.M. in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2013, sono pervenute 1.187 domande e che le istanze ammissibili, su cui è stato espresso parere favorevole, sono risultate pari a 936. Sottolinea che l'ammontare dei contributi ammessi risulta notevolmente superiore alla somma da ripartire. Rileva che nel preambolo dello schema è stata sottolineata la necessità di dover pertanto procedere ad una scelta sui finanziamenti da concedere nell'ambito delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. Osserva che, sul punto, nella lettera di trasmissione che accompagna lo schema di decreto in esame, si mette in evidenza come l'estrema esiguità delle risorse disponibili non abbia consentito di procedere al finanziamento di progetti pur meritevoli sul piano delle finalità contemplate dal Regolamento, comportando la necessità di ammettere a finanziamento solo una piccola parte delle iniziative. Segnala che si è ritenuto pertanto opportuno operare una scelta tra le categorie e gli interventi ammessi, destinando l'intero importo disponibile alla categoria « Fame nel mondo » (articolo 2, comma 2 del regolamento) in ragione del fatto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell'Italia, in coerenza con gli orientamenti internazionali per la concentrazione delle risorse nelle aree prioritariamente colpite da situazioni di fragilità, conflitto e post conflitto. Osserva che sono state a tal fine individuate quattro iniziative ritenute prioritarie, relative alla realizzazione di interventi che consentono di perseguire con immediatezza l'interesse del sostegno alimentare ed idrico dei Paesi in via di sviluppo, che esulano dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e che per il loro contenuto economico rientrano nella somma a disposizione. In particolare, gli interventi di cui si propone il finanziamento sono i seguenti: accesso all'acqua e sicurezza alimentare in sette villaggi del Burkina Faso, promosso

dall'associazione Persone come noi – ONG ONLUS – Busca (CN), per un importo pari ad euro 97.197,09; sicurezza alimentare e produzione di marmellata per i bambini denutriti e sottopeso in Eritrea, promosso dal gruppo missioni Africa – GMA ONLUS, per un importo pari ad euro 108.184,02; sviluppo della produzione, della promozione locale per la lotta alla malnutrizione infantile in Burkina Faso, promosso dall'associazione Medicus Mundi Italia, per un importo pari ad euro 71.242,50; riduzione della povertà e dell'insicurezza alimentare nella Somali Regione in Etiopia, promosso dall'Associazione VIS-volontariato internazionale per lo sviluppo, per un importo pari ad euro 128.151,96. Chiede infine, allo scopo di approfondire ulteriormente i contenuti dello schema di decreto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI osserva, preliminarmente, come sia necessario avviare una riflessione sulla complessiva disciplina dell'istituto dell'8 per mille, ricordando, come già evidenziato dal relatore, che le risorse oggetto di ripartizione, relative all'anno 2013, ammontano a soli 404.771 euro, in ragione dell'avvenuta approvazione di numerose disposizioni legislative che ne hanno previsto la destinazione ad altra finalità. Al riguardo, rammenta che la stessa Commissione ha esaminato, all'inizio della corrente legislatura, uno schema di regolamento, successivamente pubblicato come decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, che prevede che, in caso di destinazione delle risorse derivanti dall'8 per mille ad altre finalità, il Governo riferisca al Parlamento in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. Segnala inoltre che, nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, è stata inserita una disposizione che prevede, quale ulteriore finalità delle risorse in questione, anche il finanziamento di interventi a sostegno dell'edilizia scolastica. Nel ribadire come la problematica inerente la decurtazione e il

progressivo svuotamento delle risorse derivanti dall'otto per mille vada affrontata con urgenza, fa presente che per il 2013 sono pervenute ben 1.600 domande e che di esse solo quattro, a fronte dell'esiguità delle risorse disponibili, sono state accolte. Concorda infine con il relatore in merito all'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di approfondirne ulteriormente i contenuti.

Generoso MELILLA (SEL) stigmatizza il fatto che, a fronte di complessivi 169 milioni di euro relativi alla quota di 8 per mille di pertinenza statale, si provveda al riparto di soli 404 mila euro, con ciò contravvenendo alla volontà dei contribuenti. Rammenta al riguardo che il viceministro Fassina aveva assunto l'impegno, successivamente disatteso, di reintegrare le risorse relative nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014. Sottolinea pertanto la necessità di avviare con urgenza una riflessione su questo tema, anche alla luce di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, cui il rappresentante del Governo ha testè fatto riferimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte

emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in merito ai chiarimenti richiesti nel corso della precedente seduta, ricorda che il relatore, con riferimento all'articolo 1, ha segnalato che la stima del minor gettito della prima rata IMU (decreto-legge n. 102 del 2013) e della seconda rata IMU (decreto-legge n. 133 del 2013) di alcuni immobili è rimasta invariata nonostante il provvedimento in esame disponga, per alcune fattispecie, la soppressione dell'obbligo di versamento. Al riguardo osserva che la stima delle risorse da assicurare ai comuni, pari complessivamente a 2.164 miliardi di euro, è stata effettuata tenendo conto sia della disposizione di cui al comma 5, sia di quanto già erogato con il decreto-legge n. 102 del 2013. Infatti, il citato comma 5 prevede che i contribuenti versino il 40 per cento della differenza, se positiva, tra l'imposta calcolata applicando le aliquote deliberate dai comuni per l'anno 2013 e l'imposta calcolata con aliquota e detrazione standard. Per l'abitazione principale, che rappresenta la fattispecie di maggiore rilevanza, sulla base delle aliquote pubblicate dai comuni entro il 9 dicembre 2013, stima che il gettito 2013 risulti complessivamente di circa 4,4 miliardi di euro, di cui circa 400 milioni di euro a carico dei contribuenti. Ritiene pertanto che l'importo complessivamente stimato per il rimborso dell'IMU relativa all'abitazione principale a carico dell'erario nei due provvedimenti sopra indicati, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, sia congruo. Ricorda che il relatore ha chiesto altresì chiarimenti circa la riduzione della perdita di gettito per i terreni da 315,1 milioni (stima prima rata decreto-legge n. 102 del 2013) a 80 milioni (stima seconda rata decreto-legge n. 133 del 2013). In particolare segnala che il relatore aveva chiesto se i terreni non coltivati ma posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali siano compresi nella stima. Al riguardo fa presente che la riduzione della

perdita di gettito è dovuta alla restrizione del campo di applicazione dell'esenzione che per la seconda rata è limitata ai terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e che la stima effettuata sulla base dei redditi dominicali forniti dall'Agenzia delle entrate si riferisce a tutti i terreni posseduti e condotti dai soggetti che beneficiano dell'esenzione. Relativamente alla possibile duplicazione del contributo previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013 per l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado, precisa che la fattispecie in esame risulta essere una facoltà concessa ai comuni e che si va ad aggiungere ai benefici già disposti dal decreto-legge sopra citato e dunque non sussistono duplicazioni di quote di gettito già concesse ai comuni. Infine, con riferimento alla disciplina di erogazione del conguaglio, pari a 348,5 milioni di euro, evidenzia che l'attribuzione dovrà avvenire mediante una metodologia da concordare con l'ANCI, tenendo conto anche di quanto già erogato con il decreto-legge n. 102 del 2013. Con riferimento all'articolo 2, rammenta che il relatore ha osservato che dalla nota presentata al Senato non emergono i riferimenti quantitativi che consentono di riconciliare le stime relative all'addizionale IRES, necessarie ai fini della verifica delle stime fornite. Al riguardo evidenzia che le basi imponibili relative all'incremento dell'acconto e all'addizionale IRES per i soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria, finanziaria e assicurativa non sono tra loro immediatamente confrontabili e sovrapponibili. La base rispetto alla quale è stata commisurata la stima dell'incremento di gettito per l'aumento di 27,5 punti percentuali dell'acconto 2013, è rappresentata dai dati di autotassazione 2012 relativi ai versamenti in acconto (primo più secondo od unico acconto – pari a circa 3,7 miliardi di euro) da parte dei soggetti che hanno dichiarato nel modello di versamento F24 attività di intermediazione monetaria e creditizia (che possono essere singole imprese o capogruppo di consoli-

dati fiscali). Da tali dati emerge un saldo netto versato nel 2013 di circa 2,8 miliardi di euro. Diversamente, l'imponibile dell'addizionale IRES (circa 18 miliardi di euro) per questi soggetti, quale emerge dal modello di microsimulazione IRES, è stato calcolato rispetto ad un reddito imponibile della singola impresa bancaria, anche in presenza di partecipazione al consolidato nazionale, prima delle compensazioni operate in sede di determinazione dell'imponibile di gruppo e al netto delle variazioni per le svalutazioni dei crediti. In merito all'articolo 8, conferma che le maggiori entrate eccedenti rispetto agli oneri da coprire derivanti dagli articoli 1 e 2, come risultanti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rileva come il rappresentante del Governo non abbia ancora fornito chiarimenti in relazione alle questioni riferite all'articolo 3, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 6, comma 6, del provvedimento in esame. Nel far presente come la Commissione debba disporre di tutti gli elementi istruttori utili ai fini dell'espressione del parere di competenza, segnala l'opportunità che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Laura CASTELLI (M5S), attesa la rilevanza del provvedimento, che contiene disposizioni non solo relative al pagamento della seconda rata dell'IMU, ma anche all'aumento di capitale della Banca d'Italia, sottolinea la necessità che la Commissione bilancio ne concluda l'*iter* di esame ed esprima il parere di competenza.

Maino MARCHI (PD) rileva come la Commissione possa esprimere il parere sui profili finanziari del provvedimento solo in presenza di un'istruttoria completa. In attesa di acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo, concorda in merito all'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nell'assicurare che verranno quanto prima acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, gli elementi informativi richiesti dal relatore, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, erano stati richiesti al Governo alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rilevare come il Governo già disponga degli elementi informativi utili a fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore, fa presente tuttavia di essere in attesa della formale documentazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che il seguito

dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, erano stati richiesti al Governo alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ritiene opportuno disporre di un tempo ulteriore per procedere ai necessari approfondimenti istruttori sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato 80

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01863 Pagano: Uniformazione dell'aliquota IVA applicabile alle piante agricole aromatiche . 81

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 84

5-01866 Gebhard: Applicazione delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi che comportino la ricostruzione di edifici 81

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 85

5-01927 Causi: Mantenimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio 82

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 88

5-01928 Paglia: Differimento dei termini tributari per i contribuenti residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali del 19 gennaio 2014 82

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 89

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 82

ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) 91

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 83

ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore) 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 83

ERRATA CORRIGE 83

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 gennaio 2014.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

— Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione 5-01929 Cancelleri, in quanto non sono ancora pervenuti tutti gli elementi necessari a fornire una risposta compiuta alle diverse questioni affrontate dall'atto di sindacato ispettivo, che attengono alle competenze di diversi Ministeri.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte quindi che, su richiesta del rappresentante del Governo e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-01929 Cancelleri sarà svolta in altra seduta.

5-01863 Pagano: Uniformazione dell'aliquota IVA applicabile alle piante agricole aromatiche.

Alessandro PAGANO (NCD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (NCD) si dichiara sorpreso per la risposta fornita al proprio atto di sindacato ispettivo, il quale mira a ripristinare l'uniformità dell'aliquota IVA da applicare a tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, in rametti o sgranato.

Contesta, infatti, l'interpretazione data del numero 12-bis della tabella A – parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base alla quale l'aliquota IVA del 4 per cento sarebbe applicabile solo a basilico, rosmarino e salvia freschi, ritenendo che la suddetta interpretazione costituisca espressione di una mentalità burocratica, del tutto lontana dalla realtà economica sottesa al problema affrontato dall'atto di sindacato ispettivo.

Sottolinea, quindi, come sia necessario far valere anche in tale ambito il necessario primato delle ragioni della politica nei confronti di posizioni dell'Amministrazione finanziaria che sono spesso il frutto di ragionamenti « cervellotici ».

Ritiene pertanto che la questione debba essere affrontata dall'intera Commissione Finanze, preannunciando l'intenzione di presentare una risoluzione che dia adeguata risposta al problema.

Marco CAUSI (PD) dichiara la propria piena disponibilità a sottoscrivere una risoluzione in materia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA considera opportuno distinguere gli aspetti di natura meramente tecnica contenuti nelle risposte fornite dal Governo, che, in questo caso, fa doverosamente riferimento all'interpretazione restrittiva assunta in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalle iniziative politiche che legittimamente e, in taluni casi, opportunamente possono essere assunte sulle diverse materie trattate.

5-01866 Gebhard: Applicazione delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi che comportino la ricostruzione di edifici.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta della risposta.

5-01927 Causi: Mantenimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio.

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) si riserva di valutare la risposta del Governo all'esito della predisposizione del documento di prassi che, come preannunciato dal rappresentante del Governo, dovrà essere emanato dall'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Dipartimento delle Finanze, al fine di fornire chiarimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione.

5-01928 Paglia: Differimento dei termini tributari per i contribuenti residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali del 19 gennaio 2014.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende sovvenire alle esigenze dei cittadini residenti nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle calamità naturali verificatesi lo scorso 19 gennaio, chiedendo al Governo di chiarire come essi debbano comportarsi in relazione agli obblighi fiscali per il cui adempimento è prevista la scadenza del 24 gennaio 2014, rassicurando i soggetti interessati sul fatto che non verranno applicate nei loro confronti le sanzioni previste per il ritardo nell'adempimento di detti obblighi fiscali.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene opportuno innanzitutto chiarire ai cittadini interessati se la dichiarazione dello stato di

emergenza che dovrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri produca automaticamente l'effetto di sospendere o differire i termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi nei confronti i soggetti che hanno subito danni riconducibili a tale evento calamitoso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, intervenendo in merito al rilevante e urgente tema posto dall'interrogazione del deputato Paglia, rileva come sia opportuno che il Governo si impegni a fornire ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si associa alle osservazioni svolte dal Presidente Capezzone, assicurando l'impegno del Governo sulla questione prospettata dall'atto di sindacato ispettivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni a propria firma n. 3-00151 e n. 5-01410.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio scorso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con numerose osservazioni (*vedi allegato 5*), la quale riprende in parte il contenuto di una serie di rilievi trasmessi alla Commissione sul provvedimento.

Propone quindi di procedere alla votazione della proposta di parere nella giornata di domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio scorso.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi*

allegato 6), proponendo di procedere alla votazione della stessa nella giornata di domani.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 160 del 20 gennaio 2014, nell'Allegato del Resoconto della VI Commissione permanente (Finanze), l'emendamento 1.19 deve intendersi sottoscritto dal deputato Paolo Bernini, e gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.7 e 3.8 devono intendersi sottoscritti dal deputato Giovanna Sanna.

ALLEGATO 1

5-01863 Pagano: Uniformazione dell'aliquota IVA applicabile alle piante agricole aromatiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di porre in essere ogni atto di propria competenza volto a ripristinare uniformità dell'aliquota IVA per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, in rametti o sgranato.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano, in buste sigillate a rametti o sgranato, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti con risoluzione n. 34/E del 21 febbraio 2006, con la quale è stato precisato che, a dette cessioni è applicabile l'aliquota ordinaria, atteso che in base al citato n. 12-*bis*) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota IVA del 4 per

cento si applica solo alle cessioni aventi ad oggetto il « basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione ».

L'interpretazione del citato n. 12-*bis*), della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, fornita con la richiamata risoluzione n. 34 del 2006, trae origine dalla tassatività dei beni indicati in tale disposizione nonché dalla natura agevolativa della stessa che, sulla scorta dei canoni ermeneutici individuati in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, deve essere interpretata in senso restrittivo.

Pertanto, da un punto di vista tecnico-merceologico l'origano appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia, e quindi si sta valutando l'opportunità, compatibilmente con le disposizioni comunitarie, di applicare un'unica aliquota IVA per le piante agricole aromatiche.

ALLEGATO 2

5-01866 Gebhard: Applicazione delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi che comportino la ricostruzione di edifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole chiede di sapere se possa rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, alla luce della riformulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, operata da parte dell'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

Le detrazioni fiscali per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinate nell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico dell'imposta sui redditi.

In tale articolo, tra l'altro, alla lettera *b*) del comma 1, viene disposto che « Dal-l'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: (...) di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità

immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze ».

L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal comma 139 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede un innalzamento delle detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR, nella misura del 50 per cento per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro fino al 31 dicembre 2014 e nella misura del 40 per cento per il 2015.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, all'articolo 3 riporta le definizioni degli interventi edilizi richiamati nel suddetto articolo 16-*bis* del TUIR.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 alla lettera *d*) comprende tra gli interventi di ristrutturazione edilizia « gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole in-

novazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente ».

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che la risposta al quesito in argomento, circa la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ricostruendo un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, presuppone una valutazione tecnica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla riconducibilità dell'intervento tra quelli di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Al riguardo, il predetto Dicastero riferisce quanto segue.

Il citato articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del 2001, nella versione originaria ricomprendeva nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato « identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente ».

Con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, la norma suddetta è stata modificata con l'eliminazione del riferimento all'area di sedime, mentre si è mantenuto quello all'identità della sagoma.

Al riguardo, la circolare 7 agosto 2003, n. 4174, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolata « Decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia », dopo aver esaminato la definizione di ristrutturazione edilizia ed evidenziato che quest'ultima non richiama più il concetto di « area di sedime », afferma espressamente che « non si ritiene che l'esclusione di tale riferimento possa consentire la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale. La prima ipotesi è esclusa dal fatto che, comunque, si tratta di un intervento incluso nelle categorie del recupero, per cui una localizzazione in altro ambito risulterebbe palesemente in contrasto con tale obiettivo; quanto alla seconda ipotesi si ritiene che debbono considerarsi ammissibili, in sede di ristrutturazione edilizia, solo modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime, sempreché rientrino nelle varianti non essenziali, ed a questo fine il riferimento è nelle definizioni stabilite dalle leggi regionali in attuazione dell'articolo 32 del testo unico. Resta in ogni caso possibile, nel diverso posizionamento dell'edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi ».

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precisa che, a fronte di tale interpretazione ministeriale, di parziale apertura almeno alle dislocazioni interne al lotto, si registrano posizioni giurisprudenziali orientate in senso opposto (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6214; Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142).

Alla luce di tali pronunce, la ristrutturazione edilizia integra un intervento che non provvede ad alcun incremento per i volumi, le sagome e le superfici, salvo una diversa distribuzione di quelle assentite, né una maggiore o diversa occupazione delle aree di sedime, e, pertanto, si evidenzia come lo spostamento della collo-

cazione del manufatto costituisca una nuova costruzione e non un intervento sull'esistente.

Tale lettura in senso restrittivo della nozione di ristrutturazione ha ricevuto poi l'avallo dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui (cfr. Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309) « in base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente – intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia ».

Allo stato attuale, come già evidenziato, l'articolo 30, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 69 del 2013 ha ridefinito la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del 2001, eliminando il riferimento al rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente, qualora si tratti di immobili non vincolati.

Il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 non fornisce la definizione di sagoma di un edificio, pertanto la stessa è stata definita dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito come la nozione di sagoma precedentemente contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), comprende l'intera conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale (Consiglio di Stato Sezione VI, 15 marzo 2013, n. 1564; Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309) e, conseguenzialmente, sembrerebbe comprendere anche il rispetto della pregressa area di sedime.

Ciò posto, considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

ALLEGATO 3

5-01927 Causi: Mantenimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative ai trasferimenti immobiliari.

In particolare, il comma 4 del predetto articolo 10 prevede la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, e, pertanto, l'onorevole interrogante chiede di fornire chiarimenti interpretativi volti ad escludere dalla citata soppressione l'esenzione concernente i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di proce-

dimenti di separazione e divorzio ai sensi dell'articolo 19, della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché quella prevista nei procedimenti di mediazione e conciliazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce che è in corso di predisposizione un documento di prassi, che sarà emanato d'intesa con il Dipartimento delle finanze, mediante il quale saranno forniti, a breve, chiarimenti sulle nuove disposizioni di cui si discute.

In tale atto saranno, pertanto, esaminate anche le questioni rappresentate dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 4

5-01928 Paglia: Differimento dei termini tributari per i contribuenti residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali del 19 gennaio 2014.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante, facendo riferimento alla recente inondazione del 19 gennaio 2014 che ha interessato alcuni territori della provincia di Modena, chiede di assumere iniziative dirette a differire i termini di pagamento dei tributi in scadenza, attesa la difficoltà dei contribuenti residenti nei Comuni interessati dall'alluvione.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

La normativa di riferimento per la sospensione dei termini tributari e contributivi, costituita dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce che, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Conseguentemente, il legislatore individua come primo atto per l'avvio della procedura un preciso provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta anche del Presidente della regione interessata.

L'articolo 5, comma 5-*ter* della citata legge n. 225 del 1992, introdotto dall'articolo 17, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, prevede la possibilità di adottare con legge, la sospensione o il differi-

mento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, nei casi in cui è decretato lo stato di emergenza e limitatamente ai soggetti che subiscono danni riconducibili all'evento.

Le richiamate disposizioni stabiliscono, inoltre, limiti temporali alla durata della sospensione, che non può superare i sei mesi, e alla durata del periodo utile per la restituzione delle somme, che decorre dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione e non può essere superiore a 24 rate mensili.

Infine, lo stesso comma 5-*ter* prevede che la legge che concede le agevolazioni in argomento «...deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria».

Nell'ambito della stessa materia, l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti) prevede la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di «sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili».

Giova evidenziare, inoltre, che gli aiuti destinati ai soggetti che svolgono attività economiche sono soggetti alla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stati di cui all'articolo 107, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il paragrafo 2 di detto articolo prevede possibili deroghe *de iure* tra le quali alla lettera b) «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».

La Commissione europea con decisione n. 3893 del 20 ottobre 2004 relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, ha chiarito, con una considerazione potenzialmente riferibile ad ogni aiuto concesso a fronte di calamità naturali (eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni e frane), che tali aiuti possono essere concessi solo nella misura in cui non superino il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari, tenuto conto anche degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, inoltre, sono stati disciplinati all'articolo 47 gli aiuti pubblici per le calamità naturali, anche sotto forma di agevolazione fiscale, e in tale contesto sono stati stabiliti i criteri, conformi alla disciplina comunitaria sopra richiamata, per usufruire di tali agevolazioni. Il medesimo articolo 47, comma 2, prevede che le modalità di attuazione delle predette disposizioni per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito, deve richiamarsi l'articolo 1, commi da 365 a 373 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), recante disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in base al quale è stato stabilito che i titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero i lavoratori autonomi, che abbiano sede

operativa ovvero domicilio fiscale nelle aree colpite dal terremoto, possano usufruire di finanziamenti agevolati dallo Stato, solo se dimostrino di aver subito un « danno economico diretto », causalmente conseguente all'evento catastrofico stesso.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto si precisa che l'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari dovrà conformarsi al quadro normativo richiamato e dovrà tener conto dei connessi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sull'argomento la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile riferisce che a seguito dei citati eventi meteorologici avversi e ai conseguenti effetti sul territorio, alla data odierna, la regione Emilia Romagna, pur avendo formalmente richiesto la dichiarazione di stato di emergenza, in data 20 gennaio 2014, non ha ancora provveduto a far pervenire al Dipartimento, in ottemperanza alla direttiva « Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 » del 26 ottobre 2012, tutte le indicazioni tecniche previste per completare l'istruttoria finalizzata alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, non appena saranno pervenute dette indicazioni tecniche il Dipartimento si attiverà tempestivamente per avviare le citate attività istruttorie, in ottemperanza alla sopra indicata direttiva, per verificare in tempi rapidi se sussistono, per detti territori, i presupposti per la successiva deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55);

rilevato come l'obiettivo della direttiva 2011/61/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento, sia quello di stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati;

rilevato come, ai sensi delle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva potranno commercializzare in tutta l'Unione europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti e potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali, superando l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo;

evidenziato come la direttiva 2011/61/UE non intenda disciplinare direttamente i fondi di investimento alternativi, i quali continueranno a essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale, bensì i gestori di questi ultimi, in quanto la grande eterogeneità degli stessi fondi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione;

sottolineato come il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi delineato dalla direttiva preveda, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da parte dei medesimi dei requisiti di capitale e organizzativi, delle regole di condotta, nonché estesi obblighi di trasparenza e informativi nei confronti delle autorità di vigilanza, stabilendo altresì specifici requisiti per i fondi che fanno uso della leva finanziaria (gli *hedge fund*), e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società (i fondi di *private equity*);

rilevato come lo schema di decreto rechi una serie di modifiche organiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, segnatamente per quanto riguarda il Titolo III dello stesso TUF, relativo alla gestione collettiva del risparmio, il Titolo II, concernente l'appello al pubblico risparmio, nonché il Titolo IV, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari;

segnalato come lo schema di decreto individui opportunamente le autorità na-

zionali competenti in materia nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di autorizzazione, vigilanza, intervento e cooperazione previsti al riguardo dalla normativa dell'Unione europea;

rilevato in particolare come le norme dello schema di decreto intendano rafforzare gli strumenti di tutela in favore degli investitori non professionali, prevedendo, nel caso di commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nei confronti di tale tipologia di investitori, la redazione di un prospetto destinato alla pubblicazione, l'assoggettamento dei FIA alle regole prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio fissate dalla Banca d'Italia, nonché stabiliscano, nella fattispecie di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, aperti o chiusi, che il prospetto o la documentazione d'offerta possono essere pubblicati solo una volta concluse le procedure di notifica o di autorizzazione;

segnalato altresì come le nuove disposizioni del TUF introdotte dallo schema di decreto riorganizzino la disciplina del soggetto che svolge il ruolo di depositario, per renderla conforme alla direttiva 2011/61/UE, stabilendo in tale contesto che l'incarico di depositario del FIA può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte della Banca d'Italia ed escludendo la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia;

evidenziato come il quadro normativo europeo sugli organismi di investimento collettivo del risparmio sarà completato dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali prevedono regole comuni applicabili ai gestori di fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e ne permettono la libera commercializzazione in tutta l'Unione Europea;

evidenziato a tale ultimo riguardo come lo schema di decreto, all'articolo 1,

comma 3, inserisca nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EU-VECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EUSEF), sebbene il disegno di legge C. 1836 – legge di delegazione europea, contenga, all'articolo 5, una delega specifica al Governo per il recepimento di tali regolamenti;

segnalata, in tale contesto, l'opportunità di valutare, in via generale, se procedere ad una rivisitazione sistematica del riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB per quanto riguarda la vigilanza in materia di risparmio gestito;

rilevato inoltre come, sebbene la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, gli articoli da 9 a 14 dello schema di decreto legislativo rechino disposizioni di natura tributaria, in forza del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), il quale prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), consentendo pertanto di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi;

evidenziata l'urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 2011/61/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 22 luglio 2013, e rilevato al riguardo come il 19 settembre 2013 la Commissione europea abbia inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, del TUF, come modificato dal-

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di completare il quadro delle definizioni ivi contenute inserendovi anche la definizione di « depositario di OICR », inteso come il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'OICR ad assumere l'incarico di depositario;

b) con riferimento all'articolo 4-*quinquies* del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto legislativo, il quale individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EUVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EUSEF), attribuendo alla Banca d'Italia la competenza, sentita la CONSOB, in merito alla registrazione e cancellazione dei gestori italiani di EUVECA e EUSEF, e attribuendo invece alla CONSOB la competenza per quanto riguarda l'attività di ricezione e trasmissione delle notifiche concernenti la commercializzazione transfrontaliera dei predetti fondi EUVECA e EUSEF, valuti il Governo se tale riparto di competenze tra le due autorità non risulti eccessivamente complesso e non possa determinare costi di *compliance* eccessivamente elevati per gli operatori del mercato, soprattutto alla luce del fatto che i gestori di tali fondi e gli stessi fondi gestiti, non pongono problemi di micro-stabilità simili a quelli degli intermediari bancari che raccolgono depositi a vista e che effettuano impieghi in *asset* illiquidi come i crediti alle imprese; (CONSOB)

c) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, del TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al numero 5) della predetta lettera c), in materia di valutazione dei beni e dei valori degli OICR, le parole: « esperti indipendenti » con le parole: « valutatori esterni », al fine di assicurare coerenza tra il dettato del predetto TUF e quello dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, atteso che la figura del valutatore

esterno appare più ampia di quella dell'esperto indipendente;

d) con riferimento all'articolo 35-*undecies* del TUF, come inserito dall'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto, il quale consente alla Banca d'Italia e alla CONSOB di esentare da taluni aspetti della disciplina del TUF i gestori di FIA italiani riservati per i quali il valore totale dei beni gestiti non superi un determinato livello, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo della disposizione nel senso di prevedere che per i FIA inferiori a tale livello i gestori sono in ogni caso tenuti a conferire l'incarico di depositario per ciascun OICR e FIA italiano;

e) con riferimento all'articolo 39, comma 2, lettera c), del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale stabilisce i contenuti del regolamento ministeriale con il quale sono determinati i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, con specifico riferimento ai casi nei quali la società di gestione deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote degli OICR, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ai certificati rappresentativi delle predette quote, dal momento che le quote degli OICR non sono rappresentate da certificati (necessariamente fisici), in quanto soggette al regime obbligatorio di dematerializzazione;

f) con riferimento all'articolo 39, comma 2, lettera d), del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale stabilisce i contenuti del regolamento ministeriale con il quale sono determinati i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani, con specifico riferimento ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la dizione di « esperti indipendenti » con quella di « valutatori esterni », al fine di assicurare la coerenza del dettato del TUF con quella dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, atteso che la figura del valu-

tatore esterno appare più ampia di quella dell'esperto indipendente;

g) con riferimento all'articolo 48, comma 2, del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, il quale disciplina i compiti del soggetto che svolge il ruolo di depositario di ciascun OICR, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in aderenza al dettato dell'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2011/61/UE, che gli strumenti finanziari oggetto di custodia sono affidati al depositario, nonché di chiarire meglio la formulazione della norma inserendo dopo la parola « affidati » la parola « e »;

h) con riferimento all'articolo 48, comma 4, del TUF, come modificato dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « il subdeposito » con le seguenti: « la delega della custodia », al fine di garantire aderenza tra la normativa del TUF e il dettato dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, atteso che la delega dell'attività di custodia prevista dal predetto articolo 21 consente al depositario di delegare a un terzo anche la conservazione delle registrazioni e il mantenimento dei conti di custodia e costituisce dunque una fattispecie più ampia di quella del mero subdeposito;

i) con riferimento all'articolo 49 del TUF, in materia di responsabilità del soggetto del soggetto che svolge il ruolo di depositario per ciascun OICR, come sostituito dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 2 nel senso di specificare che, oltre al caso di perdita di strumenti detenuti in custodia, il depositario risponde per ogni altra perdita subita dall'OICR o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi, in quanto tale dizione appare più coerente con il dettato dell'articolo 21, paragrafi 12 e 13, della direttiva 2011/61/UE, relativi alla responsabilità del depositario;

l) sempre con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 49 del TUF,

come sostituito dall'articolo 4, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, ai commi 3 e 4, la nozione di « subdepositario » con quella di « terzo al quale è stata delegata la custodia », al fine di garantire aderenza tra la normativa del TUF e il dettato dell'articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, in considerazione del fatto che la delega dell'attività di custodia prevista dal predetto articolo 21 costituisce una fattispecie più ampia del mero subdeposito;

m) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che modifica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, valuti il Governo l'opportunità di integrare tale modifica nel senso di chiarire che il regime del soggetto che svolge il ruolo di depositario dei fondi pensione è assimilabile a quello del depositario degli OICR diversi dagli OICVM, al fine di chiarire che il depositario dei fondi pensione non può provvedere al calcolo del valore della quota su incarico dei medesimi fondi pensione, come previsto nel caso di OICVM dall'articolo 48, comma 3, lettera b), del TUF;

n) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, il quale interviene su più punti in merito alla disciplina tributaria delle SICAF, estendendo alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, specificando che alle SICAF diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le disposizioni in materia di imposta di registro e di regime fiscale sui proventi dalle stesse distribuiti previste per le SICAV, nonché stabilendo che alle SICAF, a prescindere dall'oggetto dell'investimento, si applicano le disposizioni in materia di IRAP previste per le SICAV, valuti il Governo l'opportunità di riformulare tali previsioni come novelle agli atti legislativi interessati, analogamente a quanto operato dagli altri articoli dello

schema di decreto, al fine di rendere più comprensibile la nuova normativa;

o) con riferimento al comma 16 dell'articolo 15 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, fino al 22 luglio 2015, per consentire ai soggetti che svolgono l'incarico di depositario ciascun

fondo pensione di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 8 dello schema di decreto, onde verificare, anche con le Autorità, in che misura tale nuova disciplina sia compatibile con le specificità proprie del depositario dei fondi pensione.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60);

evidenziato come la direttiva 2011/89/UE, di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento nell'ordinamento italiano, persegua il condivisibile obiettivo di potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno e della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria dei conglomerati stessi, delle imprese che vi fanno parte e, più in generale, del mercato interno, eliminando in tal modo talune lacune della disciplina vigente, nonché colmando le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi;

rilevato, in particolare, come la predetta direttiva 2011/89/UE modifichi le norme di settore valevoli per le banche e le imprese di investimento, nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e

riassicurazione appartenenti ad un gruppo, allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria mista (SPFM), in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata o di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare;

sottolineato inoltre come le norme della direttiva consentano di rafforzare la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e la vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a gruppi assicurativi, includendo nell'ambito di applicazione della stessa anche i gestori di fondi di investimento alternativi;

rilevato, sempre per quanto attiene specificamente al settore assicurativo, come la direttiva rechi una serie di misure volte a meglio garantire la solvibilità e la stabilità finanziaria dei gruppi assicurativi, segnatamente intervenendo sulle modalità e sulla frequenza di calcolo dei requisiti di solvibilità di tali gruppi, nonché rinforzando i presidi informativi e di trasparenza gravanti sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione e sulle società di partecipazione assicurativa o di partecipazione mista;

evidenziato altresì come la direttiva assegni una serie di responsabilità alle nuove autorità europee di vigilanza istituite nei settori bancario (ABE), delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e degli strumenti fi-

nanziari e dei mercati (AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza;

sottolineato a tale ultimo riguardo come le norme previste dalla direttiva vincolino le autorità di vigilanza a sviluppare parametri supplementari per le prove di *stress* a livello dell'Unione europea, evidenziando i rischi di gruppo specifici che si presentano nei conglomerati finanziari, nonché a rendere pubblici i risultati di tali prove e a emanare in materia orientamenti comuni;

rilevato, in particolare, come l'articolo 1 dello schema di decreto consenta di migliorare complessivamente il contesto normativo relativo ai conglomerati finanziari, rafforzando i poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese attraverso il rinvio alle specifiche previsioni di settore del TUB, del TUF e del Codice delle assicurazioni, integrando i meccanismi di collaborazione e comunicazione tra le autorità di vigilanza, segnatamente mediante il ricorso agli strumenti dei collegi dei supervisor e degli accordi di coordinamento anche con autorità di Paesi terzi, specificando ulteriormente i criteri per identificare un conglomerato finanziario, nel quale saranno incluse tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi, precisando le modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati, nonché integrando gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione per le imprese incluse nei conglomerati;

sottolineato, inoltre, come lo schema di decreto legislativo rafforzi la disciplina

delle società di partecipazione finanziaria mista, estendendo a queste ultime una serie di presidi normativi e di vigilanza, con particolare riferimento alla disciplina in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità degli organi apicali, ai poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva attribuiti alle autorità di vigilanza, alla collaborazione tra le autorità nell'esercizio dei rispettivi poteri, all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, alla disciplina sanzionatoria;

evidenziato quindi come le previsioni della direttiva e dello schema di decreto consentano di compiere ulteriori passi in avanti verso gli obiettivi di armonizzare regole e prassi di vigilanza nel settore finanziario e assicurativo e di garantirne la stabilità, rendendo più efficace e lineare il quadro regolatorio in materia, anche attraverso l'emanazione da parte delle autorità europee di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza, in particolare per quanto attiene alla vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni infragruppo e ai controlli interni;

rilevato come lo schema di decreto risulti pienamente aderente al contenuto della direttiva 2011/89/UE, nonché conforme alla norma di delega;

sottolineato come il termine per il recepimento della direttiva 2011/89/UE sia scaduto il 10 giugno 2013, e come sia pertanto urgente completare il processo di recepimento della direttiva stessa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	98
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali. C. 1249 Petrenga (<i>Esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	98
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	106

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 9.10.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori dei provvedimenti previsti, per la seduta odierna, in sede referente.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali.

C. 1249 Petrenga.

(*Esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame ha come

obiettivo di base la valorizzazione del patrimonio culturale italiano al fine di renderlo sempre più attrattivo rispetto ai flussi turistici. La convinzione di partenza è che questo immenso patrimonio possa essere la vera risorsa del Paese, soprattutto in un tempo di crisi e di globalizzazione delle merci, un tempo in cui una risorsa non trasferibile, non imitabile, unica, rappresenta un autentico tesoro per l'economia di un Paese. Osserva che l'Italia ha la fortuna di avere un forziere di arte, cultura, paesaggio, storia, prodotti tipici, probabilmente unico al mondo, da cui può partire un progetto economico che – se non del tutto – può comunque aiutarci ad affrontare la crisi. Con queste premesse, ritiene che si rendano indispensabili interventi normativi per costruire un'economia della bellezza, della cultura, del turismo. Aggiunge che la proposta di legge in esame si pone esattamente l'obiettivo indicato, dandosi l'ambizione di inquadrare l'attrazione turistica come capacità da potenziare, e ci si propone di farlo con un'adeguata valorizzazione di tutte le risorse disponibili. Rileva quindi che la proposta, *in primis*, si dedica all'obiettivo di creare una rete integrata di itinerari turistici, con il potenziamento della rete degli esercizi ricettivi e lo sviluppo di tutte le attività direttamente collegate, puntando all'integrazione tra vari soggetti, con il coinvolgimento dei privati e con la costruzione di una vera e propria rete del turismo culturale.

Illustra, pertanto, la proposta di legge che si compone di quattro articoli. L'articolo 1 fissa le finalità della legge. Indica, tra queste, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e naturalistico nazionale; inoltre tra le finalità vengono indicate l'istituzione di una rete integrata degli itinerari turistici relativi ai siti di interesse culturale presenti a livello territoriale, nonché l'adozione di iniziative e interventi volti allo sviluppo delle risorse dei siti interessati e a garantirne la fruizione e il godimento da parte della collettività. Precisa che l'articolo 2 si concentra più specificatamente sui progetti di valorizzazione dei siti e dei luoghi

della cultura. I tre commi dell'articolo 2 segnano il cammino di questi progetti. Il primo comma affida a regioni ed enti locali, singoli o associati, il compito di predisporre, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, progetti specifici che abbiano la finalità di garantire manutenzione, conservazione, miglioramento delle condizioni di sicurezza nonché l'incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni e dei siti di interesse storico-culturale. Aggiunge che l'obiettivo, come è chiaro, è quello di proteggere il patrimonio nazionale, che sempre più spesso è segnato da situazioni di degrado e di incuria. Precisa che la manutenzione, il miglioramento delle condizioni sono propedeutici all'apertura stessa dei siti, spesso chiusi, e alla loro valorizzazione a fini turistici. Aggiunge che il secondo comma dell'articolo 2 coinvolge le soprintendenze nelle intese che abbiano come scopo quello di favorire eventuali interventi di scavo e di ricerca archeologica, nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche. Il terzo comma fissa, per i progetti di valorizzazioni indicati precedentemente, alcuni passaggi obbligati. Tra questi indica: l'analisi dei territori con un'iniziale fase di monitoraggio e mappatura delle risorse turistiche; l'analisi delle risorse economico-finanziarie e delle risorse umane e organizzative disponibili; l'approfondimento delle tematiche legate ai settori e alle filiere turistiche; l'attività di formazione, ricerca, documentazione, comunicazione produzione di materiale informativo e multimediale nonché la promozione del prodotto turistico-culturale degli itinerari; l'ampliamento dell'offerta culturale. Sottolinea quindi che l'articolo 3 della proposta di legge indica ulteriori finalità dei progetti, e le specifica nella valorizzazione, potenziamento e riqualificazione dell'attività turistica, con particolare riferimento alle imprese turistiche che operano nelle aree interessate. Osserva che si realizza, così, un principio a cui è già prestata un'attenzione strategica fin dalla

denominazione del Ministero dei beni culturali del Governo Letta che, non a caso, ha ampliato le sue competenze anche sul turismo, nella convinzione che i due elementi, ormai, non possano che essere indissolubilmente connessi. Aggiunge che l'articolo 4 indica l'invarianza finanziaria della legge, che non dovrà comportare nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Rileva, dunque, che l'insieme della proposta parte dalla necessità di dare il giusto valore a quello che possiamo definire come uno dei più grandi patrimoni del mondo che, però, non trova adeguata valorizzazione. L'Italia ha il maggior numero di siti – 47 – nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, ma ha flussi turistici non adeguati alla ricchezza e alla bellezza. Evidenzia, al riguardo, che le statistiche inchiodano il Paese ad un dato evidente: nonostante i Paesi del resto d'Europa abbiano un patrimonio culturale di gran lunga inferiore a quello italiano, per quantità di siti, per qualità, per storia, per tradizione, riescono quasi tutti a valorizzarsi meglio, a promuoversi meglio, ad organizzarsi meglio, mentre in Italia il ritorno commerciale, e turistico, della cultura risulta nettamente al di sotto della media europea. Ritiene sia un *gap* clamoroso, insopportabile, un vero spreco che si deve colmare e che si può ridurre solo con la progettazione di interventi integrati che si muovano dentro criteri precisi di organizzazione, che spesso in Italia sono mancati. Sottolinea che a questo limite tenta di costruire un percorso la proposta di legge in esame, che vuole migliorare la fruizione dei siti culturali non adeguatamente valorizzati, con percorsi di raccordo sul territorio, con canali di progettazione integrata tra vari luoghi della cultura, statali e non statali, presenti nelle città, anche mediante la promozione degli itinerari culturali non inseriti nei principali circuiti turistici.

Conclude, infine, rilevando che l'esempio indicato nella proposta, che sembra particolarmente efficace, afferma che per il mantenimento di un museo non basta la vendita dei biglietti, ma bisogna considerare i servizi aggiuntivi, che vanno svilup-

pati in collaborazione con il settore privato. Si tratta, quindi, di un lavoro di coordinamento, che faccia dialogare Stato, regioni, enti locali e soprintendenze, ma anche con il coinvolgimento dei privati, e che remi verso la stessa meta: l'individuazione di itinerari coerenti, capaci di comunicare la bellezza e attrarre i fruitori.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro svolto. Rileva, quindi, come in un Paese normale una proposta di legge del genere non sarebbe concepibile, ma, nelle condizioni odierne in cui si trova l'Italia, il presente progetto di legge ha un forte significato. Risulta, infatti, necessario mettere in rete gli itinerari turistici culturali, in un'ottica di superamento dei vincoli che il Titolo V della II parte della Costituzione ha apportato alla valorizzazione dei siti culturali. Auspica quindi che si possa approvare, e in fretta, la presente proposta di legge, in linea con quanto annunciato dal Ministro Bray di una prossima presentazione di un disegno di legge governativo in materia di turismo.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo essersi dichiarata convinta della necessità di azioni che consentano maggiore valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico-culturale italiano, esprime alcune considerazioni e perplessità inerenti la creazione della rete integrata di itinerari turistici-culturali proposta nel testo in esame. Rileva quindi come il contenuto del presente progetto di legge non articoli come si intenda sviluppare una rete integrata di itinerari turistici. Sottolinea come il decreto legislativo n. 42 del 2004 disciplini già le funzioni delle attività dirette al fine di garantirne la tutela e la conservazione per fini ricettivi. Ricorda quindi le valutazioni contenute nella premessa della proposta di legge in esame secondo le quali occorre lavorare nella prospettiva di un'offerta turistica integrata in cui siano garantite le migliori condizioni di fruibilità dei beni culturali, anche in considerazioni dei risultati economici derivanti dalla loro valorizzazione, specificando, ad esempio,

che per il mantenimento di un museo non è sufficiente alla vendita dei biglietti, ma bisogna considerare i servizi aggiuntivi, che vanno sviluppati con il settore privato. Precisa quindi di concordare sull'importanza di sviluppare maggiormente la ricezione turistica attraverso una migliore fruibilità dei percorsi culturali, convinta che il turismo sia una delle principali risorse del Paese, nutrendo però seri dubbi su possibili interventi da parte dei privati. Aggiunge quindi che lo Stato dovrebbe garantire al patrimonio artistico italiano e ai turisti le condizioni di percorsi adeguati mediante la valorizzazione delle strutture e siti di interesse culturale. Specifica che non sempre la «mano del privato» è attenta alla tutela e alla salvaguardia delle strutture e dell'ambiente che lo circonda. Aggiunge che più volte si è assistito a scempi ambientali del patrimonio culturale per il solo obiettivo del guadagno. Rileva quindi che occorre porre condizioni univoche per evitare eventuali opere scellerate e speculative sotto il falso nome di «riqualificazione dell'attività turistica», soprattutto per quelle strutture inserite in particolari contesti. Precisa che altro punto da sottolineare concerne la materia finanziaria, prevista all'articolo 4 della proposta in esame, secondo il quale la stessa non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva quindi, a tale proposito, che sarebbe necessario che si spiegasse meglio dove s'intendono recuperare le risorse necessarie finalizzate nella stessa proposta di legge, considerando che non si può contare esclusivamente sul finanziamento del diretto interessato per la riqualificazione della struttura, in quanto ciò vorrebbe dire non porre vincoli di tutela alle aree interessate.

Dario NARDELLA (PD) rileva come il codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, già disciplina la materia oggetto della presente proposta di legge. Paventa quindi la possibilità che con la stessa si vada contro le esigenze di semplificazione e razionalizzazione del sistema giuridico nazionale e che si creino

dei conflitti normativi e problemi interpretativi. Reputa quindi singolare come si utilizzi lo strumento legislativo per promuovere azioni di amministrazione attiva, tesa alla valorizzazione integrata degli itinerari turistico-culturali. Richiama quindi la Convenzione dell'UNESCO del 1972, riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, segnalando come l'Italia abbia attualmente un primato relativo ai siti riconosciuti dalla predetta Organizzazione, che rischia di essere superato dal crescente interesse dell'UNESCO per i siti presenti in Cina. Sottolinea a questo proposito come, negli Stati Uniti d'America, i siti d'interesse UNESCO abbiano un fatturato di dieci volte superiore a quello di un sito italiano. Auspica quindi un sistema integrato pubblico-privato, segnalando infine che l'articolo 2, della proposta di legge in esame, come accennato, interviene su quanto già disciplinato dal codice dei beni culturali, in particolare in riferimento agli scavi archeologici e agli interventi di valorizzazione dei siti d'interesse storico-culturale.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) dopo essersi dichiarato stimolato dalle riflessioni testé espresse dal collega Nardella, rileva come sia necessario avere l'ambizione di rilanciare le prospettive nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale italiano per il tramite della creazione di una rete integrata di itinerari turistico-culturali. Osserva quindi di condividere le preoccupazioni del deputato Nardella in merito alla possibilità di una antinomia tra le disposizioni della presente proposta di legge e quelle presenti nel codice dei beni culturali, rilevando però come la tecnica della «novella» non sia stata sostenuta neanche dal Governo, in occasione della discussione sulla proposta di legge n. 362 Madia, in materia di professioni dei beni culturali. Rileva quindi come l'esame del provvedimento in discussione possa rappresentare l'occasione per intervenire positivamente per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) ricorda come la tutela dei beni culturali sia in capo allo Stato, esercitata nei singoli siti dalle relative soprintendenze per i beni culturali. Precisa quindi che le rilevanti risorse spese dall'amministrazione centrale non sono sufficienti per la manutenzione dei predetti beni. Sottolinea quindi come la proposta di legge da lei presentata intenda rilanciare il settore turistico, facendo sì che con la creazione di una rete integrata di itinerari turistico-culturali si crei un'attrattiva per il territorio limitrofo ad un sito di particolare pregio. Evidenzia che così si farebbero conoscere ai turisti luoghi poco conosciuti nei normali itinerari culturali, permettendo in tal modo una permanenza dei visitatori per più giornate nelle aree d'interesse.

Luigi GALLO (M5S) reputa positivo il fatto che si dia inizio alla discussione in sede referente di un progetto di legge proposto da un gruppo di opposizione, segnalando come la scelta di quali proposte di legge siano da esaminare in Commissione dovrebbe basarsi sempre sulla consistenza proporzionale dei gruppi. Precisa che solo quando non vi sia accordo su tale principio, viene applicata la riserva di un quinto degli argomenti da trattare a favore dei gruppi di opposizione. Nel merito del provvedimento, sottolinea come lo stesso possa rappresentare una significativa opportunità di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Anche a nome del suo gruppo, ritiene però che lo Stato dovrebbe intervenire più massicciamente in campo culturale, essendo necessaria una netta separazione tra interventi di quest'ultimo e quelli dei privati che svolgono attività imprenditoriali e che possono anch'essi trarre beneficio dall'intervento significativo statale. Rileva, comunque, una scarsa incisività della proposta di legge in esame il cui contenuto non sembra sviluppare il concetto di « rete integrata » di itinerari turistici, né prevedere azioni concrete per la sua realizzazione. Propone quindi di procedere ad un ciclo di audizioni concernenti il provvedimento in

esame, prima di procedere al prosieguo nell'iter dello stesso.

Maria COSCIA (PD) ricorda, come accennato dal collega Gallo, che la Commissione ha avviato la proposta di legge in esame proveniente da un gruppo di opposizione, per l'importanza del tema affrontato e la necessità di approfondire le questioni sottese. Ricorda come sia in discussione in questo periodo la riforma della II parte del Titolo V della Costituzione, con il superamento della legislazione concorrente tra Stato e regioni in determinate materie, come la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali; in città come Roma, per esempio, la cura degli stessi beni culturali fa capo all'ente locale. Propone quindi, al fine di un utile approfondimento, la costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, riterrebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni di rappresentanti del settore, per acquisire utili elementi conoscitivi al fine dell'elaborazione di un nuovo testo. Ricorda comunque che la questione potrà essere affrontata dall'Ufficio di presidenza della Commissione.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, concorda con la proposta della collega Coscia di costituire un Comitato ristretto, nonché con l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni. Ricorda poi come ad Ercolano, ove ella è stata sindaco per circa dieci anni, i fondi Packard per la conservazione del sito archeologico – fondi privati per milioni di euro che un soggetto privato ha investito senza chiedere nulla come contropartita – hanno permesso di evitare crolli o altri disagi come quelli famosi del vicino sito archeologico di Pompei. Rileva quindi come questo esempio di finanziamento privato per la conservazione di un bene pubblico sia un esempio virtuoso da riproporre. Ritiene poi che si possa intervenire in maniera puntuale, anche limitata, sul codice dei beni culturali sulle questioni oggetto della presente

proposta di legge, così come è stato fatto con la proposta di legge C. 362 Madia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della proposta del relatore e di quanto emerso nel corso della discussione odierna, propone la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2014.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Simone Valente 2.3 e Marzana 2.5; parere favorevole sull'emendamento Simone Valente 2.6 e parere contrario sugli emendamenti Brescia 2.4, D'Uva 2.11, Battelli 2.9 e Marzana 2.10. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rampi 2.1; parere contrario sugli emendamenti Brescia 2.15, Battelli 2.16 e Marzana 2.17. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento D'Uva 2.18 e parere contrario sull'emendamento Di Benedetto 2.19.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi GALLO (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Simone Valente 2.3. Ricorda come l'attuale presidente della fondazione « Giuseppe Di Vagno », Gianvito Mastroleo, abbia subito una condanna per corruzione sia in primo che in secondo grado di giudizio essendo poi intervenuta la prescrizione del reato, senza che l'imputato abbia rinunciato alla esecuzione della stessa. Aggiunge che la suddetta Fondazione riceve già dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 mila euro all'anno. La presente proposta di legge fissa ulteriori finanziamenti alla stessa, attribuendo risorse al presidente della Fondazione che svolge anche una funzione politica in qualità di responsabile del partito socialista in Puglia. Ribadisce quindi le perplessità espresse dai cittadini che vedono finanziata la Fondazione in questione, a scapito di altre, fondazione rappresentata da un soggetto che è stato in passato condannato e che ricopre peraltro un ruolo politico.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento 2.3, chiarisce la portata normativa dell'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame, sottolineando di avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.6 che insiste sul medesimo comma dell'articolo 2.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) con riferimento a quanto testé affermato dal collega Gallo, sottolinea come non vi possa essere il distacco tra la cultura e la politica.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Simone Valente 2.3 e Marzana 2.5. Approva poi l'emendamento Simone Valente 2.6 (*vedi allegato*).

Simone VALENTE (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Brescia 2.4, di cui è cofirmatario, che mira alla trasparenza delle procedure tramite la pubblicazione, sul sito della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, delle valutazioni svolte e dei criteri adottati per le nomine.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda come già l'emendamento Luigi Gallo 1.33, approvato dalla Commissione, prevede la pubblicazione *on line* delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione. Aggiunge che per quanto concerne l'emendamento Brescia 2.4 gli appare eccessivo pubblicare sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di informazioni concernenti una singola fondazione culturale.

Ilaria CAPUA (SCpI) ritiene inopportuno pubblicare le informazioni previste dall'emendamento Brescia 2.4 sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri anche per non appesantirlo di informazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, concorda con quanto affermato dalla collega Capua.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Brescia 2.4.

Francesco D'UVA (M5S) illustra il suo emendamento 2.11, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento D'Uva 2.11.

Luigi GALLO (M5S) interviene, quale cofirmatario, sull'emendamento Battelli 2.9, illustrandone le finalità e raccomandandone l'approvazione. Si chiede, in particolare, come mai il tema del premio Di Vagno si ispiri alla tematica del socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo, che non sembra di attualità, e non magari alle ricerche sulle politiche del XXI secolo nello stesso ambito. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Battelli 2.9.

Luisa BOSSA (PD), con riferimento a quanto testé affermato dal collega Gallo, deve ricordare, suo malgrado, che vi sono illustri contemporanei socialisti, come Sartre, Adorno, Weil, che rappresentano ed

esprimono le tematiche di assoluta attualità di garanzia dei diritti, degli interessi economici e delle esigenze delle persone.

Marco Di LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ringraziando la collega relatrice per aver risposto a chi forse è più avvezzo a consultare i siti come Wikipedia, invece che approfondire direttamente sui testi le problematiche in questione, ricorda ai colleghi del Movimento 5 Stelle di avere espresso parere favorevole sull'emendamento D'Uva 2.18 che aggiunge tra le tematiche a cui ispirarsi proprio gli ideali di giustizia, di solidarietà e pace in Italia e nel mondo. Si dichiara quindi contrario all'accantonamento della proposta emendativa Battelli 2.9.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sulla base di quanto richiesto dal collega Gallo, propone di accantonare l'esame dell'emendamento 2.9.

La Commissione delibera di non accantonare l'emendamento Battelli 2.9.

Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Battelli 2.9 e Marzana 2.10. Approva l'emendamento Rampi 2.1 (*vedi allegato*).

Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Brescia 2.15, Battelli 2.16 e Marzana 2.17.

Francesco D'UVA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.18, ringraziando il relatore ed il rappresentante del Governo per avere espresso parere favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento D'Uva 2.18 (*vedi allegato*).

Respinge l'emendamento Di Benedetto 2.19.

Si passa all'esame degli articoli 3 e 4 e degli emendamenti ad essi riferiti.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vacca 3.5 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.1 e 3.2. Esprime altresì parere contrario sul-

l'emendamento Brescia 3.6 e parere favorevole sull'emendamento Luigi Gallo 3.8, quest'ultimo subordinatamente alla riformulazione del riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con quello al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Raccomanda l'approvazione poi del suo emendamento 3.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Di Benedetto 3.12 e contrario sull'emendamento Simone Valente 3.13. Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 4.1.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 3.5.

Approva poi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 3.1 e 3.2 (*vedi allegato*). Respinge quindi l'emendamento Brescia 3.6.

Luigi GALLO (M5S), accogliendo la proposta del relatore, riformula conseguentemente il suo emendamento 3.8 (*vedi allegato*).

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Luigi Gallo 3.8, così come riformulato, e gli emendamenti 3.3 del relatore e Di Benedetto 3.12 (*vedi allegato*).

Respinge l'emendamento Simone Valente 3.13.

Approva infine l'emendamento 4.1 del relatore (*vedi allegato*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei pareri, anche al fine del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

AUDIZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Milena SANTERINI (PI), a più riprese, Maria COSCIA (PD) e Ilaria CAPUA (SCpI).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA interviene per una precisazione.

Intervengono quindi per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni, i deputati Maria MARZANA (M5S), Nicola FRATOIANNI (SEL) e Caterina PES (PD).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Ringrazia quindi il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (C. 1092 Distaso).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: studiosi inserire le seguenti: di chiara fama.

2.6. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla.

2.1. Rampi.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) gli ideali di giustizia, di solidarietà e pace in Italia e nel mondo.

2.18. D'Uva, Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: I vincitori aggiungere le seguenti: o il vincitore.

3.1. Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque componenti con le seguenti: sei componenti.

3.2. Relatore.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il presidente della giuria, scelto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra studiosi di chiara fama di scienze politiche.

3.8. *(nuova formulazione).* Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Battelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e del Presidente della Regione Puglia.

3.3. Relatore.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: studiosi inserire le seguenti: di chiara fama.

3.12. Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Marzana, Battelli.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 140.000 euro per

l'anno 2013 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016.

4.1. Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo 108

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 109

ALLEGATO (*Emendamenti*) 112

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 ». C. 1920 Governo (Alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 109

RISOLUZIONI:

7-00220 Mariani: Iniziative per la ridefinizione del quadro normativo in materia di concessioni autostradali, per la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti e per il contenimento degli aumenti delle tariffe autostradali (*Discussione e rinvio*) 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

AVVERTENZA 111

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 gennaio 2014.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e che la Commissione passerà quindi al seguito dell'esame della legge europea 2013 *bis*, alla quale sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato*) e successivamente al seguito dell'esame della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Al riguardo, fa presente che, anche per la peculiarità della procedura prevista per l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge europea, in base alla quale gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore possono essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale, sarebbe sua intenzione svolgere un approfondimento istruttorio al fine di valutare al meglio tutti i profili relativi alla loro ammissibilità. In tal senso, propone un breve rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ritiene che un breve rinvio del seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo sarebbe opportuno anche per consentirle di approfondire nel merito il contenuto degli emendamenti presentati.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di rinviare alla settimana prossima le deliberazioni sulla legge europea 2013 *bis*, nonché quelle sulla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

La Commissione consente.

Alberto ZOLEZZI (M5S) auspica che la relatrice presti particolare attenzione al contenuto delle proposte emendative in materia di valutazione di impatto ambientale, tenendo conto della necessità di contrastare quelle politiche che, in nome di una crescita sempre più disgiunta dalla sostenibilità ambientale delle attività economiche, tende a marginalizzare la valutazione di impatto ambientale, fondamentale strumento procedurale di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 ».

C. 1920 Governo.

(Alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di martedì 21 gennaio scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge in titolo, che introducono una nuova disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007, chiede che il Governo fornisca un quadro esatto di quali siano tali siti, giacché esso non risulta chiaramente né dalla lettura del testo del disegno di legge né dagli atti che lo accompagnano.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO si riserva di fornire nella prossima seduta gli elementi di conoscenza richiesti dal deputato Carrescia.

Federica DAGA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano i motivi di straordinaria necessità e urgenza che hanno indotto il Governo ad inserire nel decreto-legge in esame la norma di cui al comma 13 dell'articolo 13, in forza della quale, modificando la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (legge n. 481 del 1995), si include fra le funzioni assegnate all'Autorità anche quelle in materia di servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene particolarmente grave l'iniziativa del Governo, non solo perché, a suo avviso, tali motivi non sussistono, ma anche perché proprio in questi giorni è in svolgimento presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia il giudizio circa la legittimità o meno degli atti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di servizio idrico integrato.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, nel riservarsi di fornire in modo completo nella prossima seduta i chiarimenti richiesti dalla deputata Daga, fa in ogni caso presente che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha già, in forza di norme di legge, precise competenze in materia di servizio idrico integrato. Aggiunge, inoltre, che lo svolgimento di un procedimento giudiziario non dovrebbe essere invocato come ragione impeditiva di un intervento legislativo qualora sussistano, come nel caso di specie, le ragioni di fatto e di diritto che lo fanno ritenere opportuno e utile.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00220 Mariani: Iniziative per la ridefinizione del quadro normativo in materia di concessioni autostradali, per la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti e per il contenimento degli aumenti delle tariffe autostradali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), illustra brevemente i contenuti del proprio atto di indirizzo, soffermandosi sull'ampiezza delle preoccupazioni e delle contrarietà che provengono dal mondo imprenditoriale e dai territori in ordine ai recenti e in molti casi ingiustificati aumenti dei pedaggi autostradali.

Al riguardo, ritiene che questo sia l'esito negativo di un percorso portato avanti nella passata legislatura dal Governo che ha portato, da un lato, a basare su automatismi non adeguatamente verificabili le richieste di aumento dei pedaggi avanzate dai concessionari autostradali e dall'altro ad escludere ogni funzione e compito di controllo e di indirizzo delle Commissioni parlamentari in materia.

Anche per questo, sottolinea l'importanza del dispositivo della propria risoluzione, con cui si impegna il Governo a modificare la normativa allo scopo di prevedere l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e del CIPE per gli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali; a predisporre misure volte ad evitare il grave impatto degli aumenti sulla timida ripresa del nostro sistema produttivo e sulle gravi difficoltà di famiglie e lavoratori pendolari; a rendere immediatamente operativa l'Autorità di regolazione dei trasporti in particolare nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati in materia di regolazione delle concessioni autostradali, comprese quelle vigenti; a garantire l'effettiva e tempestiva realizzazione degli investimenti sulla rete autostradale e a prevedere che, qualora sia autorizzato un aumento – sempre contenuto entro prefissati limiti – delle tariffe autostradali per

la copertura delle spese per la realizzazione di investimenti, sia specificato l'ammontare della spesa da finanziare e l'incremento massimo ammesso nonché le esenzioni, le riduzioni o le detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti. Conclude, quindi, segnalando alla presidenza della Commissione l'esigenza di procedere ad un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati nell'ambito della discussione dell'atto di indirizzo in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, assicura la collega Mariani che sottoporrà all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni nell'ambito della discussione della sua risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis (C. 1864 Governo)**EMENDAMENTI**

ART. 12.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2 del presente decreto *aggiungere le seguenti:* e nel caso di piani o programmi sincroni o metacroni (36 mesi) che sommandosi con altri analoghi presentati nello stesso ambito provinciale superino in particolare per potenza totale energetica prevista e/o per emissioni totali annue i limiti per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE.

12. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente da avvisare mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

12. 2. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità competente dà avviso per mezzo della stampa *aggiungere le*

seguenti: a diffusione locale e almeno regionale.

12. 3. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, al capoverso 1-ter, dopo le parole: del piano o programma *medesimo aggiungere le seguenti:* , dei termini per presentare osservazioni e pareri e dell'autorità competente a riceverli.

12. 4. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni.

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: il piano o programma *aggiungere le seguenti:* comprensivi di tutta la documentazione necessaria, inclusi i pareri obbligatori per l'ottenimento delle autorizzazioni.

12. 5. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma *aggiungere le seguenti:* che deve contenere indicazioni in merito alle emissioni annue totali e non solo alla concentrazione emissiva, i dati presuntivi produttivi anche in relazione alla realtà provinciale preesistente, nonché i dati di mercato, i dati economici, visure camerali,

di bilancio presuntivo ed eventuali fonti di finanziamento.

12. 6. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma *aggiungere le seguenti:* ed estrarne copia, anche in formato digitale.

12. 7. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente: L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico e dei pareri nell'adozione del piano o programma e ha l'obbligo di motivare espressamente l'adozione di decisioni difformi.

12. 8. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: adeguatamente conto delle osservazioni *aggiungere le seguenti:* e dei pareri.

12. 9. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:

1-octies. L'autorità competente si adopera affinché tutti i cittadini di ogni fascia di età e estrazione sociale siano adeguatamente informati al fine di garantire la partecipazione collettiva della comunità coinvolta dal piano o programma.

12. 10. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Riduzione di norme comportanti « eccessiva regolamentazione (Gold Plating) » sul settore agricolo nell'ambito della trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 219, comma 2, lettera a), le parole « e dagli utilizzatori » sono soppresse;

b) all'articolo 220, comma 1, all'articolo 221, commi 1 e 2, nonché all'articolo 224, comma 1 e comma 3, lettera h) ed all'articolo 261, comma 1, le parole: « e gli utilizzatori » sono soppresse;

c) all'articolo 221:

1) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il Consorzio nazionale imballaggi o, nei casi di cui al comma 3, il sistema gestione autonomamente costituito definisce, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, modalità di iscrizione e di adesione agevolate per specifiche categorie di operatori, tra cui, in particolare, gli imprenditori agricoli e le imprese artigiane, in ragione della tipologia delle attività svolte e dei relativi rifiuti di imballaggio. Nelle more della definizione degli accordi di cui al presente comma, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 261, comma 1 del presente decreto »;

2) al comma 8, le parole: « comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), » sono soppresse;

3) al comma 9, le parole: « , assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, » e le parole: « e agli utilizzatori » sono soppresse;

4) al comma 10 le parole: « e degli utilizzatori » sono soppresse;

d) all'articolo 224:

1) al comma 5, la parola « utilizzatori » è soppressa;

2) dopo il comma 11, è inserito il seguente: 1-bis. Fatta salva la responsabilità individuale per eventuali condotte illecite, gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo ed ai Consorzi di cui all'articolo 223 per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria, l'iscrizione delle quali è sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo da parte dei propri associati »;

e) l'articolo 261, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 211, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000 ».

12. 01. Mongiello.

ART. 14.

Al comma 1, Sopprimere la lettera o).

14. 1. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, lettera q), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo comunque agevolazioni ed esenzioni per le richieste avanzate da associazioni e comitati e in caso di dati rilasciati in formato digitale.

14. 2. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale »;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: « nell'allegato IV; » è aggiunto il seguente periodo: « per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto

stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali ».

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto »;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito *web* dell'autorità competente »;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: sostituire il primo periodo con il seguente: « 1. La decisione finale è pubblicata sui siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. »; al secondo periodo sopprimere la parola « anche »;

g) all'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito *web* dell'autorità competente.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di

competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito *web* dell'autorità competente ».

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. »;

i) all'articolo 32, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente. »;

l) al punto 3 dell'Allegato II aggiungere dopo l'ultimo trattino il seguente:

« al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 »;

m) il punto 7-ter dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio. »;

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II la parola: « *extraurbane* » è eliminata;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

« 17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:

« h) Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o *extraurbana*, superiore a 1500 metri. »;

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV è sostituita dalla seguente:

« o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 152, e successive modificazioni, introdotto al comma 1, lettera c), è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto al comma 1, lettera c) del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

15. 1. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

15. 2. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: n. 39 è aggiunta la seguente: 4.

15. 3. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,.

15. 4. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, lettera d), le parole: sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per sono sostituite dalle seguenti: sono definiti i criteri e le soglie da applicare a.

15. 5. Matarrese, Galgano.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: oggetto dell'istruttoria sono inserite le parole: ed estrarne copia, anche in formato digitale.

15. 6. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, lettera h), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali elaborati devono contenere indicazioni in merito alle emissioni annue totali e non solo alla concentrazione emissiva, i dati presuntivi produttivi anche in relazione alla realtà provinciale preesistente, nonché i dati di mercato, i dati economici, visure camerali, di bilancio presuntivo ed eventuali fonti di finanziamento.

15. 7. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 1, lettera h), ultimo periodo, sostituire le parole: I principali elaborati del progetto preliminare con la seguenti: l'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale disponibile in formato digitale.

15. 8. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2 »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti »;

c) al comma 2, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis) ».

17. 1. Carrescia.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili al momento dell'ultima autorizzazione.

17. 2. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: opportune.

17. 3. Matarrese, Galgano.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

17. 4. Matarrese, Galgano.

Al comma 3, lettera e) sostituire l'ultimo periodo: In caso di impassibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente con le seguenti: In caso di impossibilità tecnica adeguatamente documentata, il risarcimento del danno è dovuto per equivalente e aumentato del 30 per cento rispetto alla stima.

17. 5. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente.

17. 6. Matarrese, Galgano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) al comma 2, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « I criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal presente articolo trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai predetti giudizi si applica inoltre l'articolo 315 del presente decreto ».

17. 7. Matarrese, Galgano.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	130

RISOLUZIONI:

7-00078 Tullo: Riconversione del vecchio ponte ferroviario tra Ostiglia e Revere (MN) in sede stradale (<i>Discussione e rinvio</i>)	124
7-00152 Garofalo: Mobilità nell'area dello Stretto di Messina (<i>Discussione e rinvio</i>)	125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.	126
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per

la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, illustra una nuova formulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), che tiene conto degli elementi emersi dal dibattito nella seduta di ieri. In particolare segnala che sono state riformulate le parti del parere relative all'assegnazione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese per lo sviluppo dell'*e-commerce* e della connettività a banda larga e ultralarga; alle misure per il rilascio di frequenze che diano luogo a interferenze con paesi confinanti, all'estensione dell'operatività degli uffici doganali frontalieri. Sono state altresì inserite due osservazioni concernenti, rispettivamente, l'opportunità di introdurre previsioni finalizzate a un effettivo monitoraggio della realizzazione degli interventi per EXPO 2015 e di evitare, con riferimento alla disciplina dettata dai commi 14 e 15 dell'articolo 13, di determinare eccessivi aggravii procedurali nei confronti dell'attività dei gestori aeroportuali.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA in primo luogo comunica alla Commissione che il viceministro Antonio Catricalà esprime parere favorevole sulle parti di propria competenza, con particolare riferimento all'osservazione relativa ai commi 8 e 9 dell'articolo 6.

Passa quindi a fornire chiarimenti e a formulare le valutazioni del Governo in merito alla proposta di parere del relatore. In particolare, preannuncia che il Governo condivide tale proposta, salvo per quanto riguarda le condizioni di cui al numero 4) e al numero 5).

Per quanto riguarda la condizione di cui al numero 4), esprime parere contrario in quanto la norma prevede una ripartizione di risorse mediante un procedimento che rientra nell'ambito della competenza politico-gestionale di esclusiva pertinenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento alla condizione di cui al numero 5), esprime parere contrario in quanto l'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, comma 2, lett. a), è

competente ad individuare metodologie di incentivazione della concorrenza atte a garantire condizioni eque e non discriminatorie di accesso all'infrastruttura.

La norma in esame riguarda invece un ambito tecnico situato al di fuori del perimetro della regolazione economica delle attività aeroportuali disciplinato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in quanto si intende rendere trasparente e conosciuta l'esistenza di incentivi erogati dal gestore di un determinato aeroporto a tutti i potenziali vettori interessati e di garantirne l'accesso in modo equo e non discriminatorio.

Pertanto, le linee guida, da elaborare a cura del Ministero, servono appunto a individuare gli strumenti di conoscenza e pubblicità più idonei e a definire procedure tecniche di scelta del beneficiario del contributo trasparenti, costituendo in tal modo un più efficace strumento di monitoraggio da parte dell'amministrazione sulle dinamiche del settore e non incidono in alcun modo sull'attività di regolazione economico-tariffaria e, dunque, sui profili concorrenziali prospettati dalla Commissione. A tale riguardo il Governo manifesta comunque la propria disponibilità, in relazione a tale profilo, ad approfondire la questione sotto forma di osservazione, ferma restando la particolare delicatezza del pacchetto delle norme del settore aereo, tenuto conto che lo stesso rappresenta la risultanza e il punto di equilibrio di un confronto complesso che ha visto coinvolte tutte le parti sociali interessate.

Premessa la valutazione sulla proposta di parere, ritiene altresì opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle singole questioni evidenziate nel corso del dibattito.

Con riferimento alle considerazioni che sono state svolte relativamente all'articolo 6, osserva che le rilevanti problematiche nell'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 179 del 2012, segnalate anche dalla Conferenza unificata delle Regioni e dall'ANCI, derivano da questioni di carattere essenzialmente tecnico-operativo riferite, in particolare, alla modalità di redazione, conservazione e registrazione del-

l'atto ed afferiscono ai diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici, concernono i seguenti aspetti: le caratteristiche tecniche che deve possedere l'accordo o il contratto informatico idonee a garantire l'immodificabilità e la leggibilità del contenuto nel tempo; le modalità di sottoscrizione dell'accordo o del contratto anche in relazione agli allegati a detti atti; la gestione dei riferimenti che consentano di determinare in modo univoco la nomina di ufficiale rogante per un atto; la definizione di un formato informatico; le modalità tecniche per annotare sul contratto, successivamente alla stipula dello stesso, il numero di repertorio, il numero di raccolta ed il numero di registrazione ed altre eventuali ulteriori annotazioni quali il provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria.

Trattasi di aspetti rilevanti che hanno reso necessario disporre il differimento del termine di operatività della disposizione, attesa, peraltro, la grave « sanzione » della nullità degli accordi e dei contratti stipulati, a partire dal 1° gennaio 2013, con modalità di sottoscrizione diverse e difformi rispetto alle modalità indicate nella citata disposizione.

Sono comunque state poste le condizioni per rendere pienamente operativa la stipula in formato elettronico del decreto-legge n. 179 del 2016 entro il termine di scadenza del differimento previsto dal presente decreto.

Con riferimento alle considerazioni sui commi da 4 a 7 dell'articolo 13 svolte da diversi membri della Commissione, osserva che il disposto di tali commi ha l'obiettivo di razionalizzare l'insieme delle assegnazioni disposte a valere su fondi nazionali relativamente ad interventi infrastrutturali nei porti italiani. La razionalizzazione, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consiste nella revoca di finanziamenti non supportati da alcuna obbligazione giuridicamente vincolante e la riassegnazione ad investimenti immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani.

Per quanto concerne la condizione di cui al numero 4) contenuta nella proposta di parere favorevole che la Commissione intende rendere, secondo la quale all'articolo 13, comma 4, si propone di abbassare da 90 a 60 giorni il termine entro cui adottare il decreto che individua le disponibilità derivanti dalla revoca di assegnazioni disposte dal CIPE, non si intravedono motivi ostativi in quanto la riduzione tende comunque a velocizzare il discendente processo a favore della portualità. Analoga non ostativa osservazione è possibile esprimere anche circa l'integrazione proposta al comma 4, che prevede la trasmissione dello schema di decreto interministeriale alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimere il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione. Al riguardo osserva peraltro che tale passaggio parlamentare potrebbe far emergere eventuali criticità legate alla conciliazione con le tempistiche di adozione del decreto, che si intenderebbe al contempo ridurre.

Con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Liuzzi sull'articolo 13, rileva che la revoca delle risorse risponde all'esigenza, nell'attuale situazione di scarsità di finanziamenti pubblici da destinare alle opere infrastrutturali, di rilevanza strategica per la ripresa dell'economia, di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di quelle opere che, allo stato, sono immediatamente cantierabili. Si impone la necessità, in tale circostanza, di dare priorità alle opere cantierabili attraverso l'impiego delle risorse disponibili che non sono effettivamente utilizzate per la realizzazione degli interventi a cui sono state destinate. In particolare per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano risultano assegnate risorse disponibili non utilizzate fin dal 2006.

Con riferimento alle considerazioni svolte da numerosi deputati sul comma 12 dell'articolo 13, osserva che tale comma si prefigge lo scopo di sottrarre a gravosi adempimenti i c.d. « carrelli » che, seppure definiti veicoli dal codice della strada, sono, sostanzialmente, macchine da lavoro che circolano su strada in maniera del

tutto episodica, per tratti di brevità assoluta ed in ambiti predefiniti, così da non costituire sostanziale pericolo o intralcio all'ordinaria circolazione stradale. L'obbligo di immatricolazione e conseguente rilascio della carta di circolazione previsti a legislazione vigente (in assenza della disposizione in esame) appesantisce enormemente l'attività delle imprese che di tale strumento sovente si avvalgono, con la conseguenza che la norma introdotta nel decreto legge in corso di conversione ben si armonizza con la «ratio» del decreto medesimo, che è, appunto, quella del rilancio delle imprese del nostro Paese.

Peraltro, se in linea puramente teorica può affermarsi che la sede naturale per l'inserimento di tale disposizione sarebbe il disegno di legge di delega di riforma del codice della strada, è evidente che l'inserimento di una siffatta disposizione non potrebbe che avvenire nei decreti legislativi di attuazione della citata delega, con tempi ovviamente molto più lunghi che non consentirebbero la realizzazione dell'obiettivo di semplificare l'attività di impresa nell'immediatezza.

In merito alle posizioni assunte dal relatore e da altri membri della Commissione relativamente ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, ribadisce la contrarietà del Governo per la necessità di mantenere il pacchetto aereo nella sua formulazione in quanto concordato, per il settore in crisi profonda, con le parti sociali e ritenuto un punto di equilibrio condiviso.

Al riguardo, fa presente che le linee guida servono a chiarire la portata della norma, senza alcun aggravio delle procedure a carico delle società di gestione, come peraltro già chiarito con tutti gli operatori del settore che – in sede di riunione congiunta con le associazioni dei vari rappresentanti del settore del trasporto aereo – hanno manifestato il più ampio apprezzamento per la norma in parola.

Si rende pertanto quanto mai necessario definire procedure di trasparenza nel settore, in linea con gli orientamenti comunitari – che attengono all'ambito più ristretto degli aiuti di Stato – al fine di

dare conoscenza a tutti i vettori potenzialmente interessati della possibilità di accedere a misure di incentivazione.

Conferma pertanto il parere contrario alle modifiche del testo del decreto-legge prospettate nella proposta di parere.

In merito alle considerazioni sull'articolo 13, commi 19 e 20, che dispongono che per il 2014 le indennità di volo non concorrono alla formazione del redditi ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, segnala che alla copertura degli oneri, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea civile (nel bilancio 2012 sono indicati ricavi di rotta pari a 567 milioni di euro). In proposito ricorda che il deputato Catalano ha chiesto chiarimenti in merito all'esenzione, per quanto attiene alla determinazione degli oneri contributivi, e alla parziale pensionabilità dell'indennità di volo, osservando che non è chiara la finalità di tali previsioni, né il motivo per cui alla copertura degli oneri si provveda con risorse riscosse dall'ENAV.

Al riguardo, fa presente che la norma prende atto dell'attuale stato di sofferenza del settore del trasporto aereo, dovuto anche ad «asimmetrie competitive» legate all'esistenza di diversi e più favorevoli regimi contributivi presso vettori concorrenti rispetto a quelli nazionali, ed ha la finalità di far fronte alle criticità del settore aereo senza, peraltro, danneggiare i lavoratori a cui, a fini contributivi, sono riconosciuti gli oneri figurativi nella misura del 50 per cento.

Quanto, poi, alle motivazioni della scelta della copertura dell'onere della norma, fornisce ulteriori precisazioni, segnalando che l'ENAV, per effetto del decreto 5 maggio 1997 recante «Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano», adottato dal Ministro del Tesoro di concerto con quello dei Trasporti, è stata individuata come unico ufficio nazionale deputato al ricevimento degli importi relativi alle tariffe di rotta riscossi dall'Ufficio

centrale per i canoni di rotta di Eurocontrol, per la copertura dei costi sostenuti per l'erogazione di detti servizi, tanto se svolti da ENAV che dalla Aeronautica militare, altro erogatore nazionale di tali servizi.

Tali importi, ricevuti in modo unificato da ENAV, vengono poi da ENAV stesso incassati a bilancio limitatamente alla quota riferita ai servizi svolti direttamente dalla Società, per come certificati da Eurocontrol. Le somme eccedenti rispetto a quanto introitato da ENAV nell'esercizio delle proprie specifiche attribuzioni (legate peraltro, a livello europeo ad uno stretto monitoraggio sui costi e sull'efficienza delle performance), sono quindi riversate al Ministero dell'economia e delle finanze senza essere provviste di una destinazione e finalizzazione specifica.

Pertanto, sentiti anche i competenti uffici finanziari, è stata ritenuta idonea, limitatamente al 2014, tale modalità di copertura relativa a risorse adeguate per quantità che sono versate da ENAV al bilancio dello Stato.

Segnala infine che altre disposizioni di specifico interesse della Commissione, sulle quali non sono state svolte considerazioni nel corso del dibattito, concernono i commi 16, 17 e 18 dell'articolo 13, che esentano dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali (istituita dalla legge finanziaria 2004) e dall'addizionale commissariale per Roma Capitale (istituita dal decreto-legge n. 78 del 2010) i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici. Alla copertura delle minori entrate, stimate in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato all'ENAC (nel bilancio 2012 i trasferimenti statali ammontano a circa 23 milioni di euro).

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede, per quanto concerne le disposizioni relative al rilascio delle frequenze, quali strumenti il Governo possa attivare nel caso in cui non abbia luogo il rilascio volontario.

Ivan CATALANO (M5S) in relazione alle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13, che modificano l'articolo 114 del codice della strada, chiede se l'inserimento di tali previsioni nel decreto-legge implichi che possono essere introdotte nel provvedimento anche altre modifiche al codice della strada. Per quanto concerne le previsioni in materia di indennità di volo, rileva che esse non comportano benefici ai lavoratori ma di fatto rappresentano una riduzione della spesa che le compagnie italiane sono tenute a sostenere. Ribadisce infine la richiesta di chiarimenti da parte del Governo in merito alle previsioni recate dai commi da 21 a 23 dell'articolo 13, che riguardano il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione nel settore del trasporto aereo.

Mario TULLO (PD) in considerazione dei rilievi dei rappresentanti del Governo sulla proposta di parere, segnala l'opportunità di una breve sospensione dei lavori della Commissione. Per quanto concerne in particolare le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, relative alla revoca di fondi statali alle Autorità portuali destinati a opere infrastrutturali in ritardo di realizzazione, osserva che la proposta contenuta nel parere non riduce i tempi per l'adozione del decreto con cui si individuano le risorse revocate, ma li prolunga, facendoli decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in tal modo sono recuperati i tempi necessari anche per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che può fornire al Governo un utile contributo per valutare in modo appropriato quali opere possano essere definanziate. Ribadisce infatti che vi sono casi in cui il ritardo nella realizzazione dell'opera non dipende da cause riconducibili all'Autorità portuale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA con riferimento alla richiesta del deputato Catalano in relazione ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 13, osserva che essi sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il

Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014) e che, a tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del fondo fino al 2018, dispongono la proroga di tre anni dell'operatività delle norme (articoli 2, commi 47 e 48 della legge n. 92 del 2012), che prevedono la devoluzione al Fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili. In proposito, ricorda che il deputato Catalano, pur comprendendo le finalità di tale disposizione, ha osservato che beneficiano del fondo anche soggetti in condizioni irregolari, riguardo ai quali dovrebbero essere svolti opportuni accertamenti. Al riguardo fa presente che la questione sollevata attiene alla vigilanza sul Fondo e, come tale, esula dalla competenza del MIT.

Michele Pompeo META, *presidente*, in relazione all'intervento del deputato Catalano, osserva che la valutazione dell'ammissibilità di emendamenti che modifichino altre parti del codice della strada spetta ai presidenti delle Commissioni competenti in sede referente.

Dichiara quindi di condividere la proposta del deputato Tullo. Dispone pertanto una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, tenuto conto dei rilievi del rappresentante del Governo, sulla base di un confronto con i rappresentanti di tutti i Gruppi presenti, propone un'ulteriore nuova formulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*). Per quanto concerne la condizione relativa al comma 4 dell'articolo 13, ritiene che possa essere mantenuta come condizione la prima parte, concernente il termine per l'adozione del decreto ministeriale, mentre possa essere riformulata come osservazione la parte che introduce il parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di de-

creto. Per quanto riguarda la condizione relativa ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, ritiene che possa essere riformulata la prima parte, concernente il comma 14, nel senso di prevedere che le linee guida in materia di procedure concorrenziali per l'erogazione di contributi e sussidi da parte dei gestori aeroportuali ai vettori aerei siano adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che sarebbe più opportuno prevedere, anziché l'intesa, che sulle linee guida sia acquisito il parere dell'Autorità.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, fa presente che i rappresentanti dei Gruppi sono a favore di una formulazione che preveda l'intesa, che anche a suo giudizio deve considerarsi più appropriata, tenuto conto delle competenze che la legge affida in generale all'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali. Ritiene pertanto di mantenere la formulazione proposta.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole del Governo sull'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 15.

7-00078 Tullo: Riconversione del vecchio ponte ferroviario tra Ostiglia e Revere (MN) in sede stradale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Marco CARRA (PD) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario. In primo luogo ringrazia il Gruppo per averne consentito la presentazione. Osserva che la risoluzione riguarda un'infrastruttura, il ponte che attraversa il Po tra Ostiglia e Revere, che ha rilevanza anche oltre l'ambito provinciale. L'infrastruttura è composta da due ponti adiacenti. Il ponte ferroviario, di proprietà di RFI, è stato dismesso dopo che ne è stato aperto uno nuovo. Il ponte stradale, di proprietà di ANAS, è molto stretto, tanto da causare notevoli difficoltà alla circolazione stradale. È evidente che il ponte ferroviario dismesso potrebbe essere utilizzato per allargare il ponte stradale, rendendo più agevole e sicuro il passaggio di mezzi leggeri e pesanti. Risulta pertanto incomprensibile come le due società coinvolte, ANAS e RFI, non siano ancora riuscite ad accordarsi per attuare un intervento che rappresenterebbe un grande vantaggio per il territorio, tanto più che il ponte in questione appartiene a un'arteria strategica per i collegamenti tra più regioni. Auspica pertanto che la proposta di risoluzione di cui è firmatario contribuisca a superare queste difficoltà e, attraverso l'intervento deciso del Governo, permetta di trasformare il vecchio ponte ferroviario in sede stradale.

Michele Pompeo META, *presidente*, in relazione a quanto osservato dal deputato Carra sulla difficoltà di raggiungere un'in-

tesa tra RFI e ANAS, osserva che potrebbe essere opportuno che la Commissione svolgesse un'audizione delle due società prima di procedere alla votazione della risoluzione.

Marco CARRA (PD) condivide pienamente la proposta del presidente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che il ponte sul fiume Po tra Revere e Ostiglia della linea ferroviaria Bologna-Verona è stato dismesso all'esercizio in occasione dell'attivazione del raddoppio del binario della relativa tratta, avvenuta nel dicembre 2008. Esso è costituito da travate metalliche reticolari ed è a semplice binario; poggia su pile ad uso promiscuo sulle quali gravano anche le travate metalliche del ponte stradale ANAS. L'impalcato metallico ferroviario del ponte dismesso è parte integrante del patrimonio di RFI ed ha un valore netto contabile iscritto a bilancio pari a quasi 9 milioni di euro, riferito al mese di dicembre 1985.

Nel 1992, per dar corso ai lavori di raddoppio della Bologna-Verona venne sottoscritta tra RFI, il Comune di Ostiglia, la Provincia di Mantova e l'ANAS la Convenzione n. 14/92 in cui furono definiti gli interventi viabilistici connessi alla dislocazione della nuova linea su un diverso sedime. Per la parte di sedime dismesso sito a Sud della vecchia stazione di Ostiglia, dove è collocato il ponte in questione, all'interno di tale Convenzione non risulta essere stato trattato l'aspetto di una eventuale diversa destinazione d'uso. Viceversa, in occasione di un incontro avvenuto nel 2004, RFI, su richiesta degli enti locali, diede la sua disponibilità a trasferire il vecchio ponte ferroviario ad ANAS, affinché fosse adibito, dopo opportuna trasformazione, ad uso stradale, precisando che tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire a titolo oneroso e con modalità da individuarsi. Il verbale relativo a tale riunione non fu mai sottoscritto, né ANAS ha mai avanzato alcuna successiva richiesta che potesse portare alla definizione di un accordo per la cessione del ponte dismesso.

Fa presente che, a quanto risulta, l'ipotesi di ampliamento dell'attuale ponte stradale mediante l'utilizzo del ponte ferroviario dismesso, è condivisa da ANAS, ma non immediatamente perseguibile a causa della riduzione delle risorse pubbliche e dell'elevata valutazione economica del ponte dismesso da parte di RFI. Informa, infine, che la realizzazione dell'opera non rientra nei Contratti di Programma per il 2014 né di ANAS né di RFI.

Pertanto preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere l'impegno contenuto nel dispositivo della risoluzione, a condizione che sia formulato nei termini seguenti: « a verificare, attraverso idonea istruttoria anche tecnica delle competenti strutture del Ministero, la sussistenza delle condizioni per la trasformazione in sede stradale del vecchio ponte ferroviario dismesso ».

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione dell'opportunità emersa di svolgere un'audizione di RFI e di ANAS sulla questione affrontata nella proposta di risoluzione, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

7-00152 Garofalo: Mobilità nell'area dello Stretto di Messina.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (NCD) illustra la risoluzione a propria firma, evidenziando che essa concerne un territorio strategico, che è segnato da gravi criticità e, in particolare, da una conformazione territoriale che ostacola le comunicazioni, a fronte di flussi di traffico molto consistenti di passeggeri e merci. Sottolinea che la rinuncia alla realizzazione del ponte sullo Stretto non ha corrisposto una programmazione infrastrutturale alternativa, con pesanti ricadute per tutta l'area. Rinviando alle articolate argomentazioni svolte nella premessa della proposta di

risoluzione, sottolinea che la sospensione della realizzazione del ponte sullo Stretto determinerà rilevantissimi oneri per penali e contenzioso, che si tradurranno in un pesante dispendio di risorse pubbliche, mentre l'area rimarrà priva delle infrastrutture e dei collegamenti necessari. Ciò appare tanto più grave nel momento in cui si accentuano i fenomeni di pendolarismo. Per questo, con l'atto di indirizzo da lui presentato, chiede al Governo di definire un piano generale di trasporto multimodale che, in alternativa alla realizzazione del ponte sullo Stretto, permetta di potenziare e qualificare i sistemi di collegamento nell'area; altrettanto importante è l'assunzione di iniziative che migliorino in tempi rapidi l'offerta di servizi di trasporto disponibili. In conclusione sottolinea che la proposta di risoluzione da lui presentata mira ad avere un effettivo seguito nell'assunzione di decisioni e nell'attuazione di interventi da parte del Governo. Per quanto riguarda le modalità di discussione dell'atto, segnala l'opportunità che la Commissione effettui l'audizione degli enti locali e delle regioni interessate, nonché delle Autorità portuali e della società di gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che il Governo è molto attento alla funzionalità dell'offerta trasportistica ed intermodale nel nodo strategico dello Stretto di Messina. D'altra parte l'obiettivo del Governo è quello di realizzare: un asse autostradale nel tratto Salerno – Reggio Calabria, nel tratto Messina – Catania e in quello Messina – Palermo; un asse ferroviario che abbia prestazioni comparabili con quelli presenti nella rete ad alta velocità; un adeguato sistema viario nei nodi urbani di Messina, di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, in grado di rendere davvero funzionale il sistema intermodale, necessario per garantire la continuità territoriale dello Stretto.

Una sottovalutazione di tale emergenza ridimensionerebbe gli sforzi enormi sostenuti dal Governo in questi ultimi anni nella realizzazione di assi infrastrutturali

in Sicilia e in Calabria e, soprattutto, annullerebbe l'incisività e la rilevanza del Corridoio Helsinki – La Valletta. Un Corridoio che non può ammettere segmenti non adeguatamente infrastrutturati e non supportati da modelli gestionali dell'offerta capaci di rispondere in modo capillare ed efficiente alle esigenze sia della domanda passeggeri che merci.

Per le ragioni illustrate, anticipa che il Governo intende esprimere parere favorevole su entrambi gli impegni contenuti nella proposta di risoluzione in discussione.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione del fatto che anche in questo caso è stato richiesto lo svolgimento di audizioni in merito ai contenuti della risoluzione, rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.25 alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 gennaio 2014.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: « Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 » (C. 1920 Governo),

rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di

soluzioni di e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga. A tale riguardo appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell'*e-commerce*, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;

i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;

i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia l'opportunità di privilegiare gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di im-

presa degli operatori in questione, e, più in generale, l'esigenza di una revisione della pianificazione delle frequenze;

i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;

l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero definanziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;

i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o

altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che il soggetto individuato ai fini dell'emanazione delle linee guida sia l'Autorità di regolazione dei trasporti, anche in ragione delle competenze a questa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;

con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, concernenti l'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontaliери, in considerazione del rilievo che essa assume per un rapido svolgimento dei controlli sulle merci, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: « il miglioramento dell'efficienza aziendale, » fino alla fine del comma con le seguenti: « lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga »;*

2) *all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1 »;*

3) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: « di libri in formato digitale, o comunque »;

4) all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione. »;

5) all'articolo 13, comma 14, sostituire le parole: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « dall'Autorità di regolazione dei trasporti »; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: « comunicano » inserire le seguenti: « all'Autorità di regolazione dei trasporti e »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative all'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata;

b) con riferimento alle disposizioni di cui i commi 8 e 9 dell'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni in base alle

quali siano privilegiati gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori che effettuino il rilascio delle frequenze di cui al comma 8 e, più in generale, che rispondano all'esigenza di un aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze;

c) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un credito d'imposta per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro;

d) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni finalizzate a garantire un effettivo monitoraggio della realizzazione degli interventi per EXPO 2015, di cui ai commi citati, al fine di assicurare un utilizzo efficace delle risorse stanziare e valutare la congruità delle medesime;

e) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire altresì una disciplina che non comporti eccessivi aggravii procedurali nei confronti dell'attività dei gestori aeroportuali.

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: « Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 » (C. 1920 Governo),

rilevato preliminarmente che ancora una volta la Commissione è chiamata ad esprimersi su un testo che contiene numerose disposizioni riguardanti materie assai differenziate e che sarebbe invece auspicabile che fossero adottati provvedimenti di contenuto omogeneo, almeno per quanto attiene al settore di intervento, con la conseguenza, tra l'altro, che tali provvedimenti sarebbero esaminati in sede referente dalle Commissioni parlamentari competenti sul settore in questione;

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare ad acquisto di software e hardware o a servizi che consentano il miglioramento aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la connettività

a banda larga e ultralarga. A tale riguardo appare opportuno che il finanziamento sia destinato esclusivamente alla promozione della banda ultralarga e allo sviluppo dell'*e-commerce*, evitando il riferimento alle altre finalità indicate, che appaiono eccessivamente generiche;

i commi 2 e 3 del medesimo articolo 6 dispongono che la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 1 sia effettuata dal CIPE in proporzione al numero di imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole regioni e affidano ad un successivo decreto le modalità di erogazione dei contributi. Al riguardo appare opportuno prevedere una procedura di assegnazione dei finanziamenti alle imprese con la quale si valuti la rispondenza delle domande alle finalità indicate al comma 1;

i commi 8 e 9 del medesimo articolo 6 prevedono il rilascio di frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di rete televisivi italiani che tuttavia sono riconosciute, a livello internazionale, nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze, stabilendo altresì l'erogazione di misure economiche compensative per gli operatori che effettuino il rilascio volontario di tali frequenze. Al riguardo si evidenzia l'opportunità di privilegiare gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori in questione, e, più in generale, l'esigenza di una revisione della pianificazione delle frequenze;

i commi da 10 a 14 del citato articolo 6 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese sostenute dalle piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a implementare la velocità di connettività alla rete Internet, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro. Pur giudicando l'intervento del tutto condivisibile, il limite di spesa previsto dalle citate disposizioni appare assai esiguo per garantire la piena efficacia di tali interventi. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere un limite di spesa più ampio e conseguentemente aumentare il valore massimo fissato per il credito d'imposta di cui le singole imprese possono beneficiare;

l'articolo 9 reca misure per promuovere la diffusione della cultura, prevedendo un credito d'imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, ad eccezione degli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili. A tale riguardo appare opportuno eliminare la previsione che esclude espressamente dall'agevolazione i libri in formato digitale, in linea con l'obiettivo di una progressiva digitalizzazione del Paese e di uno sviluppo delle tecnologie dell'informazione;

con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 13, pur condividendo la finalità di recuperare risorse da opere infrastrutturali in grave ritardo di realizzazione, occorre valutare i singoli investimenti che sarebbero definanziati, anche al fine di evitare che siano penalizzate Autorità portuali per le quali il ritardo nell'attuazione dell'opera dipende da cause non imputabili alla loro responsabilità;

i commi 14 e 15 dell'articolo 13 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta da parte dei gestori aeroportuali dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica dell'ENAC del rispetto di tali procedure se-

condo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo, a carico dei gestori, l'obbligo di comunicazione all'ENAC dell'esito di tali procedure. A tal fine appare opportuno che sia riconosciuto il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti per quanto attiene all'emanazione delle linee guida, anche in ragione delle competenze ad essa attribuite dalla legge in materia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture aeroportuali, e, di conseguenza, che anche nei confronti dell'Autorità, oltre che dell'ENAC, sia previsto l'obbligo di comunicazione a carico dei gestori circa l'esito delle procedure citate;

con riferimento alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, concernenti l'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontaliери, in considerazione del rilievo che essa assume per un rapido svolgimento dei controlli sulle merci, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: « il miglioramento dell'efficienza aziendale, » fino alla fine del comma con le seguenti: « lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la connettività a banda larga e ultralarga »;*

2) *all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « I contributi sono assegnati sulla base di graduatorie delle domande definite secondo la rispondenza delle domande stesse alle finalità di cui al comma 1 »;*

3) *all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: « di libri in formato digitale, o comunque »;*

4) all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

5) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » inserire le seguenti: « , d'intesa con l'Autorità di regolazione dei trasporti, »; conseguentemente, al medesimo articolo 13, comma 15, dopo la parola: « comunicano » inserire le seguenti: « all'Autorità di regolazione dei trasporti e »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, relative all'estensione dell'operatività di 24 ore su 24 degli uffici doganali frontalieri anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità sulle merci che circolano in regimi diversi dal transito, si evidenzia l'opportunità di escludere che tale estensione sia condizionata all'incremento del personale in servizio presso l'ufficio rispetto a quello in servizio nell'anno precedente, adottando invece le opportune misure per garantire che sia in ogni caso assicurata;

b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni in base alle quali siano privilegiati gli interventi che assicurino la continuità dell'attività di impresa degli operatori che effettuino il rilascio delle frequenze di cui al comma 8 e, più in generale, che rispondano all'esigenza di un aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze;

c) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 dell'articolo 6, concernenti il riconoscimento di un cre-

dito d'imposta per le piccole e medie imprese e i loro consorzi, per interventi che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione della rilevanza che l'intervento può assumere per lo sviluppo dell'attività delle imprese in questione, di prevedere un limite di spesa complessivo più alto di quello stabilito dal comma 10, pari a 50 milioni di euro, e conseguentemente di elevare anche l'entità massima del credito d'imposta di cui ciascuna impresa può usufruire, fissato dal medesimo comma 11, a 20 mila euro;

d) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre previsioni finalizzate a garantire un effettivo monitoraggio della realizzazione degli interventi per EXPO 2015, di cui ai commi citati, al fine di assicurare un utilizzo efficace delle risorse stanziare e valutare la congruità delle medesime;

e) con riferimento al comma 4 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che lo schema di decreto con il quale si individuano le disponibilità derivanti dalle revoke di fondi statali trasferiti o assegnati ad Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali sia trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell'acquisizione del parere;

f) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire altresì una disciplina che non comporti eccessivi aggravii procedurali nei confronti dell'attività dei gestori aeroportuali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	133
Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi .	136
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Atto n. 74.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, ricorda che domani la Commissione proseguirà nell'esame dell'atto in titolo e che nella prossima settimana è prevista la deliberazione del parere di competenza.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il seguito dell'esame delle proposte di nomina in titolo sarà fissato per la prossima settimana, secondo modalità che verranno definite nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), pur prendendo atto della relazione introduttiva svolta dal relatore nella seduta di ieri, ritiene che il provvedimento in esame rechi una forma mascherata di indulto, suscettibile di favorire proprio gli autori dei reati più gravi, anche di stampo malavitoso, andando ad intaccare il principio della certezza della pena.

Soffermandosi poi sulla parte di competenza della XI Commissione, giudica inaccettabile, in un periodo di grave disoccupazione giovanile, come quello attuale, favorire l'assunzione di soggetti au-

tori di reati, determinando una ingiusta differenziazione nella disciplina degli incentivi, che, prevedendo differenti entità dei benefici tra detenuti e giovani lavoratori incensurati, rischia soltanto di penalizzare i cittadini onesti. Domandandosi ironicamente se i giovani non saranno così costretti a commettere un reato per vedere riconosciuto il proprio diritto al lavoro, chiede alla Commissione di riflettere su tali aspetti, in modo da non trasmettere un messaggio che ritiene profondamente sbagliato: a tal fine, prospetta l'eventualità di rinviare ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione stessa.

Ricorda, da ultimo, che la posizione del suo gruppo è stata sempre critica nei confronti di tali forme di intervento, come in occasione del dibattito sul recente decreto-legge in materia di lavoro o su quello precedente in tema di popolazione carceraria.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), ritenuto che la situazione nelle carceri – denunciata, peraltro, anche in ambito europeo – sia ormai intollerabile, a causa delle condizioni di sovraffollamento, dichiara di condividere la relazione svolta ieri dal relatore ed esprime il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in esame, che, seppur non risolutivo, tenta di intervenire nella materia a sostegno dei soggetti detenuti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento nel dibattito di carattere generale, chiede al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere, atteso che sarebbe preferibile concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento sin dalla giornata odierna.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatore*, intende confermare il proprio orientamento positivo nei confronti del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per dichiarare il voto del suo

gruppo sulla proposta di parere del relatore, prende atto con rammarico che la maggioranza, come in altre occasioni precedenti, preferisce inseguire demagogicamente tematiche di forte impatto sull'opinione pubblica, ignorando che la grave situazione dell'occupazione giovanile richiederebbe quantomeno l'impegno a garantire parità di trattamento per le tutte le categorie coinvolte. Sarebbe bastato, a suo avviso, apporre nel parere, per la parte di competenza della XI Commissione, una condizione tesa proprio a rivendicare uniformità ed eguaglianza nella disciplina tra le differenti forme di incentivo, al fine di garantire anche i cittadini più onesti. Ritiene che i gruppi di maggioranza si assumeranno la responsabilità di fronte al Paese di simili scelte, di cui dovranno rispondere una volta che saranno chiare le conseguenze nefaste di tali disposizioni, come accaduto, del resto, per i provvedimenti adottati in materia previdenziale, approvati, a suo avviso, con il colpevole silenzio della maggioranza.

Davide BARUFFI (PD), rifiutando che il silenzio su tali argomenti possa essere interpretato come indifferenza da parte dei gruppi di maggioranza, dichiara di dissentire profondamente dalle considerazioni testé svolte dal deputato Fedriga, ritenendo, al contrario, che la situazione dei detenuti in carcere sia tale da meritare interventi persino più strutturali, affinché si prepari il loro reinserimento nella vita civile e la loro completa riabilitazione, attraverso l'avvio, già nel periodo di detenzione, di adeguati processi di riqualificazione professionale. Ricordato che proprio su tali aspetti pende alla Camera una proposta di legge, da lui sottoscritta, invita i gruppi ad astenersi dal contrapporre demagogicamente categorie di lavoratori, alimentando una guerra tra « poveri » e « poverissimi », che rischia di produrre conseguenze disastrose. Preannuncia, per queste ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), intervenendo a titolo personale e dichiarando, in

ogni caso, di condividere in pieno la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, giudica sbagliato e ideologico invocare la tematica dolorosa della disoccupazione giovanile per impedire la previsione di forme di tutela per i soggetti più svantaggiati, con il rischio di mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, come se la carenza di lavoro per i giovani si potesse combattere attraverso il diniego di incentivi per il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per una precisazione, fa notare che non esiste alcun intento demagogico nelle sue considerazioni, che mirano a prendere atto di un mero dato di fatto: l'oggettiva disuguaglianza creata dal legislatore nella previsione di incentivi all'assunzione, che, a suo avviso, rischia di penalizzare le persone più oneste, in presenza delle medesime qualifiche e capacità professionali.

Irene TINAGLI (SCpI), pur dissentendo dalla tesi secondo la quale lo scopo del provvedimento sarebbe quello di avvantaggiare i detenuti a scapito dei cittadini onesti, tenuto conto che, al contrario, le norme recate dal decreto in esame mirano a diminuire la situazione di indiscutibile svantaggio in cui viene a trovarsi il detenuto una volta uscito dal carcere, ritiene opportuna una riflessione sull'esigenza di uniformare le forme di incentivo previste per le diverse categorie di lavoratori, evitando che vi siano forme di differenziazione di natura corporativa e non fornendo alcun tipo di alibi alle imprese che devono assumere. Esprimendo poi considerazioni di natura più generale, ritiene illusoria la convinzione che la previsione di incentivi possa risolvere in via definitiva le problematiche occupazionali, evidenziando l'esigenza di ipotizzare riforme più strutturali, quali potrebbero essere, nel caso di specie, quelle connesse a percorsi di riqualificazione professionale da avviare già all'interno delle carceri.

Giorgio AIRAUDO (SEL), ricordato che la tematica in oggetto è già stata affrontata

in Commissione in occasione di un simile provvedimento di urgenza, condivide la considerazione sul carattere non risolutivo della previsione degli incentivi, sottolineando, tuttavia, come taluni gruppi che parlano oggi di riforme strutturali, pur avendo ricoperto in passato responsabilità di Governo, non siano stati in grado di proporre valide politiche alternative in tema di funzionamento del mercato del lavoro. Soffermandosi sul tema specifico delle forme di assistenza e di formazione professionale nelle carceri, tematica delicata rispetto alla quale lamenta un taglio significativo delle risorse, evidenzia che questo è uno dei pochi ambiti in cui la previsione di incentivi potrebbe avere un senso, a fronte dell'azione positiva in quei luoghi delle cooperative sociali, che, non essendo imprese simili a quelle evocate impropriamente dalla collega Tinagli, non perseguono finalità di profitto, ma obiettivi di utilità collettiva.

Preannuncia, per le ragioni esposte, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, tenuto conto dell'esigenza di affrontare con decisione un tema di grande delicatezza sociale.

Walter RIZZETTO (M5S) ricorda che il suo gruppo, in materia di incentivi, ha sempre manifestato una certa diffidenza, nel presupposto che essi non siano in grado di risolvere a monte le problematiche occupazionali. Passando ad esaminare il merito del provvedimento, ritiene che esso preveda interventi complessi e delicati, per alcuni aspetti condivisibili – laddove, ad esempio, si mira a un reinserimento sociale del detenuto, sul quale non si può che esprimere un orientamento favorevole – per altro meno apprezzabili (viste le modalità con cui, ad esempio, si disciplina l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale). Per tali ragioni, preannuncia che il suo gruppo si

asterrà nella votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Renata POLVERINI (FI-PdL) fa presente di avere piena consapevolezza della gravità della situazione delle carceri, anche sulla base delle sue esperienze di governo maturate a livello territoriale, che l'hanno portata ad approfondire con serietà questa problematica. Ricordato, infatti, di avere assunto in tale materia, nella sua pregressa esperienza, importanti e innovative iniziative in ambito regionale, tese a sostenere processi di formazione professionale dei detenuti e a valorizzare l'azione in quelle realtà delle cooperative sociali, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 gennaio 2014.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative in corso per la definizione del nuovo Patto per la salute (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	137
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	141

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143

AUDIZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 8.50.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative in corso per la definizione del nuovo Patto per la salute.

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella scorsa seduta, dopo l'intervento introduttivo del ministro, hanno posto quesiti e interrogativi alcuni deputati.

Dà quindi la parola a chi desidera svolgere ulteriori interventi, ai quali replicherà infine il ministro Beatrice Lorenzin.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Giovanni

Mario Salvino BURTONE (PD), Andrea CECCONI (M5S), Giulia GRILLO (M5S), Donata LENZI (PD) e Giovanni MONCHIERO (SCpI).

Il ministro Beatrice LORENZIN, intervenendo in replica, fornisce ulteriori precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — *Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.*

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ricorda che il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in titolo è in via di trasmissione e che non sono ancora pervenuti i rilievi della V Commissione (Bilancio).

Fa presente, quindi, che nella seduta odierna potrà proseguire il dibattito

senza che tuttavia la Commissione possa addivenire alla votazione del parere sul predetto schema di decreto legislativo.

Donata LENZI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che, per ragioni di economia nello svolgimento dell'attività della Commissione, sarebbe ragionevole rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al momento in cui saranno pervenuti i pareri testé richiamati. In caso contrario, si rischia che si venga a creare la situazione paradossale già verificatasi in relazione al precedente atto del Governo iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, per cui, pur essendo la Commissione nella condizione di esprimere il prescritto parere, non può procedere in tal senso a causa della mancanza di alcuni passaggi procedurali indispensabili.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, replica all'obiezione formulata dal deputato Lenzi evidenziando come, non essendo possibile conoscere preventivamente i tempi di trasmissione dei pareri mancanti, le Commissioni parlamentari, anche al fine di non comprimere il dibattito garantendo tempi adeguati a tutti coloro che intendano intervenire nella discussione, procedono in via ordinaria allo svolgimento della discussione sugli atti del Governo loro assegnati, senza esprimersi in via definitiva su di essi fino all'acquisizione dei predetti pareri. Chiede, pertanto, se vi siano colleghi che intendano intervenire nel dibattito.

Giulia GRILLO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di avere chiarimenti in ordine alla procedura di infrazione che sarebbe stata aperta nei confronti dell'Italia relativamente al mancato recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Il sottosegretario Paolo FADDA fa presente che la procedura di infrazione è nella prima fase, pertanto l'Italia può evitare l'irrogazione di sanzioni nei suoi

confronti addivenendo alla definitiva adozione dello schema di decreto legislativo in titolo.

Andrea CECCONI (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Lenzi, rileva quanto sia superfluo calendarizzare provvedimenti sui quali la Commissione non può pronunciarsi in via definitiva a causa della mancanza di determinati atti, ritenendo che il tempo a disposizione potrebbe essere più utilmente impiegato per la discussione di proposte di legge il cui esame sia già stato avviato o debba ancora iniziare. Non comprende, inoltre, la ragione per cui i tempi per l'espressione dei rilievi da parte della Commissione bilancio siano così lunghi, considerato che nella fase attuale quest'ultima non sembra essere oberata dall'esame di provvedimenti di particolare rilevanza.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, fa notare che la sede propria per lo svolgimento di interventi sull'organizzazione dei lavori della Commissione, testé svolti dai deputati Lenzi e Cecconi, è l'ufficio di presidenza della Commissione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo sul merito del provvedimento in oggetto, ricorda come, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2013, il Governo avesse assunto l'impegno a non discostarsi dai principi contenuti nella direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici nella fase di attuazione della delega recata dall'articolo 13 del disegno di legge medesimo. Alla base di tale impegno, sul quale più volte sono intervenuti diversi componenti della Commissione affari sociali, si pone la necessità di non isolare il nostro Paese dal contesto europeo e internazionale per quanto riguarda la ricerca. A suo avviso, infatti, attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, di disposizioni più rigorose e di limiti ancora più stringenti rispetto a quelli stabiliti dalla predetta direttiva, si correrebbe concretamente il pericolo di

estromettere l'Italia dalla comunità scientifica internazionale.

Richiama, poi, le considerazioni svolte da alcuni deputati intervenuti nel dibattito in Commissione, appartenenti in particolare ai gruppi Forza Italia e MoVimento 5 Stelle, volte al superamento della contrapposizione tra animalisti, da un lato, e mondo della ricerca scientifica, dall'altro, in quanto a loro avviso si tratta più propriamente di due differenti modi di concepire la ricerca. Al riguardo, fa notare che, allo stato attuale, la scienza non consente di sperimentare farmaci e trattamenti sanitari prescindendo dall'utilizzo di animali.

Con specifico riferimento all'intervento svolto dal deputato Mantero nella seduta di ieri, rileva che anche l'aspirina è un farmaco che può essere utilizzato, con risultati efficaci, su animali come cani e gatti, purché si rispettino determinate posologie e tempistiche nella somministrazione.

Evidenzia, pertanto, che non esistono argomentazioni scientificamente valide per confutare che l'impiego di animali da laboratorio sia oggi indispensabile nella sperimentazione medica. In proposito, fa presente che negli altri Paesi dell'Unione europea, come anche negli Stati Uniti e in Giappone, le agenzie che vigilano sulla registrazione dei farmaci prescrivono che quest'ultima possa essere effettuata solo dopo che un farmaco sia stato sperimentato su animali da laboratorio, al fine di constatarne empiricamente l'efficacia, il grado di tossicità e altre caratteristiche.

Osserva, inoltre, che per quanto riguarda l'oncologia sono stati compiuti grandi progressi facendo ricorso alla tecnica degli xenotrapianti.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce la propria posizione netta, affinché il Governo, nell'emanazione definitiva del decreto legislativo, non si discosti dalle disposizioni recate dalla più volte richiamata direttiva europea, ritenendo che, a livello di istituzioni, vi sia il dovere di sostenere la ricerca che, altrimenti, sarebbe seriamente compromessa.

Il sottosegretario Paolo FADDA reputa opportuno ricordare innanzitutto che il ritardo con cui si è proceduto al recepimento della direttiva in esame ha determinato, come ricordato poc'anzi, l'avvio di una procedura di infrazione che il Governo auspica di risolvere con l'adozione definitiva dello schema in questione. Al riguardo, evidenzia che le motivazioni sono prevalentemente riconducibili all'approccio, spesso contrastante, che da sempre si è registrato a livello politico e istituzionale in ordine alla tematica in esame e che non ha consentito di trovare facilmente un punto di equilibrio e di mediazione tale da consentire il recepimento della direttiva nel rispetto dei tempi prescritti.

Fa presente, quindi, che lo sforzo compiuto a livello istituzionale nel corso della stesura dello schema di decreto legislativo in esame – parametrata ai criteri di delega che il Parlamento e il Governo hanno individuato mediante l'articolo 13 della legge di delegazione n. 96 del 2013 – va considerato alla luce dell'esigenza di garantire un giusto e oggettivo equilibrio tra lo spirito e la finalità della direttiva e le razionali e corrette misure a tutela della sicurezza animale. Ricorda in proposito che al Ministero della salute sono attribuite le funzioni istituzionali sia in materia di sicurezza animale che in materia di promozione della ricerca scientifica a fini della tutela della salute umana. Pertanto, le « due anime » che sottendono al provvedimento non devono essere considerate in contrasto per finalità, ma devono invece costituire due lati di un medesimo fenomeno.

Anche se ciò può generare il convincimento di un atteggiamento troppo ambizioso, il Governo non può esimersi, dunque, dall'impegno di recepire la direttiva, sforzandosi di garantire il dovuto equilibrio e nel contempo un decreto con i contenuti più coerenti ai criteri di delega, alla direttiva e quanto più condiviso con le tutte posizioni politiche.

Fa presente peraltro che, nel rispetto dei suddetti « paletti » obbligatori, il Governo è disponibile ad apportare eventuali

modifiche ritenute migliorative del testo, che potranno emergere dal parere, favorevole con osservazioni, che la Conferenza Stato-regioni ha adottato nella seduta del 16 gennaio scorso e che deve essere trasmesso formalmente, e, ovviamente dal parere che le competenti Commissioni parlamentari adotteranno al riguardo.

In particolare, il Governo è disponibile a rivedere la redistribuzione delle risorse – di cui all'articolo 41 dello schema di decreto – da destinare alla implementazione dei metodi alternativi e alla formazione specialistica.

Chiarisce altresì la *ratio* sottesa alla norma che rinvia al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore di determinati divieti, da interpretare come una ulteriore occasione che a livello istituzionale si vuole sostenere per i prossimi anni affinché siano sviluppati metodi di ricerca alternativi rispetto alla sperimentazione animale.

Ribadisce, quindi, che l'interessante dibattito che si è sviluppato sia durante l'approvazione della legge di delegazione europea sia nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto offre indubbiamente al Governo un ulteriore contributo per valutare eventuali modifiche correttive del testo.

Maria AMATO (PD), *relatore*, intervenendo in replica, richiamando le considerazioni svolte da ultimo nel dibattito dal deputato Burtone, che condivide, evidenzia come a suo avviso sia necessario, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, garantire come priorità assoluta la prosecuzione della ricerca, anche a livello internazionale. Ciò corrisponde all'interesse del Paese in termini di sviluppo, ma anche e soprattutto di domanda di salute che proviene dalla popolazione.

Precisando, dunque, di parlare in qualità di medico e di paziente prima ancora che di relatore sul provvedimento in esame, cita, a mero titolo di esempio, i molteplici esperimenti che vengono eseguiti su un insetto, la *drosophila*, che hanno portato a risultati assai rilevanti per la genetica.

Fa altresì presente che ritenere indispensabile la sperimentazione animale non significa affatto disconoscere l'importanza di implementare i metodi alternativi, che prevedono il minor utilizzo possibile degli animali. Pur auspicando, dunque, che in un futuro assai prossimo la scienza consenta di sostituire la sperimentazione animale con altri metodi, ribadisce come allo stato attuale ciò non sia ancora possibile in quanto l'elaborazione di tali metodi richiede tempi lunghi.

Pertanto, ritiene che sia un preciso dovere delle istituzioni contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica, privilegiando l'attenzione verso il risultato piuttosto che quella per il metodo seguito. Al riguardo rileva, infatti, come molto spesso accada che un progetto di ricerca sia valutato prioritariamente per il numero di animali che si prevede vengano sacrificati anziché per il risultato atteso, ciò che a suo avviso va assolutamente evitato.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, dopo aver fatto presente che anche in relazione allo schema di decreto legislativo in oggetto mancano ancora il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è in via di

trasmissione, e i rilievi della V Commissione (Bilancio), ricorda come nella seduta di ieri il deputato Di Vita abbia richiesto espressamente di convocare la Commissione sul provvedimento in titolo, non essendo ancora stato avviato il dibattito, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva da parte del deputato Monchiero.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendano intervenire nella discussione.

Giulia DI VITA (M5S) condivide complessivamente le perplessità espresse dal relatore con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, soprattutto per quanto riguarda la possibilità per le singole regioni di prevedere limiti di rimborso in relazione alle prestazioni richieste all'estero e le procedure per la richiesta di autorizzazione preventiva e per la richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, che sembrano piuttosto ambigue.

A suo avviso, suscitano perplessità anche le disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 12, comma 5, e 5, comma 6, in quanto non si privilegiano in maniera esplicita la cartella e la ricetta elettroniche rispetto a quelle in forma cartacea.

Richiama altresì la disposizione che rimette alla facoltà delle regioni la scelta di coprire le spese anche per quanto riguarda vitto e alloggio, oltre che per l'erogazione delle cure all'estero: pur comprendendone la *ratio*, connessa evidentemente a limiti di *budget*, ritiene tuttavia che occorra adoperarsi al fine di individuare soluzioni che consentano di supportare per intero i malati che si trovano in una condizione di disagio economico.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dopo aver evidenziato come il provvedimento in esame possa avere un impatto enorme a livello di *governance*, ricorda che, a seguito della cosiddetta *spending review*, si è venuta a creare una situazione in cui numerose strutture ospedaliere hanno difficoltà ad erogare la medicina « di elezione ».

Sottolinea, in particolare, come vi sia una difficoltà generalizzata a livello di pro-

grammazione, per cui molte strutture non riescono a smaltire le richieste provenienti da pazienti residenti sul territorio. In una situazione caratterizzata, dunque, dalla carenza di personale, dall'impossibilità di pianificare gli interventi e da numerose altre lacune alle quali la politica non ha dato risposte, consentendo il verificarsi di un vero e proprio degrado per quanto riguarda l'accesso alle strutture sanitarie, il nostro Paese si apre allo scambio con altri Paesi dell'Unione europea.

Conseguentemente, si verrebbe a creare una situazione in cui quelle stesse strutture ospedaliere metterebbero a disposizione l'erogazione di cure nei confronti di cittadini europei che sceglierebbero di curarsi nel nostro Paese in quanto attratti dalla qualità di determinati ospedali, sulla base di dati che, a suo giudizio, non sempre corrispondono al vero.

Pertanto, è plausibile che, tranne cinque regioni, tutte le altre non riuscirebbero a far funzionare il sistema, non essendo nelle condizioni di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli stessi cittadini italiani.

Con riferimento, poi, al caso inverso, dei cittadini italiani che scelgono di curarsi all'estero, si domanda se vi sia un organismo preposto a vigilare su eventuali truffe che potrebbero essere escogitate in questo campo.

Gian Luigi GIGLI (PI) rileva come l'integrazione dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea, dopo aver interessato la libera circolazione delle merci e quella dei cittadini, stia ora incominciando ad interessare anche la libertà di fruizione di servizi, tra cui, in primo luogo, di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio.

Tale possibilità riguarda sia l'assistenza di cui possano necessitare cittadini che si recano all'estero per turismo, per studio o per lavoro, sia per soggiorni temporanei che per prolungate residenze, oltre che specifiche situazioni di trasferimento all'estero proprio al fine di ottenere cure.

Ricorda che queste ultime prestazioni necessitano di assicurazione preventiva

concessa a condizione che le cure richieste siano previste tra le prestazioni sanitarie fruibili nel proprio Paese e che non possano essere praticate nel Paese di residenza entro un accettabile limite di tempo. Il rimborso delle spese viene effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state prestate.

Osserva, quindi, che, di fatto, la possibilità di avvalersi di cure in altro Stato dell'Unione europea appare fortemente limitata dall'articolo 18 del presente decreto legislativo. Non solo, infatti, le prestazioni possono essere rimborsate solo se comprese nei LEA, ma è necessaria l'autorizzazione preventiva anche per ricovero di una sola notte e per l'utilizzazione di strutture sanitarie o di apparecchiature mediche anche diagnostiche, altamente specializzate.

Senza l'utilizzo della autorizzazione preventiva, previsto dalla direttiva europea quale strumento di regolazione per esigenze di pianificazione, le modalità ed i casi per i quali essa è richiesta sono tali da rendere, a suo avviso, impraticabile il ricorso a qualunque prestazione senza autorizzazione. Ritiene, infatti, che sia poco plausibile che un paziente intenda recarsi all'estero per prestazioni banali e comunque facilmente ottenibili nel territorio nazionale, per i costi e disagi che comunque il trasferimento all'estero comporterebbe.

Rileva poi che è prevista la possibilità per le regioni di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni e che ancora più restrittiva appare la previsione di effettuare domanda affinché l'ASL di competenza possa verificare se ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10.

Evidenzia, quindi, come, nei fatti, l'unica vera liberalizzazione prevista dallo schema di decreto legislativo sia quella riguardante il comma 5 dell'articolo 9, secondo il quale l'autorizzazione preventiva non può essere in ogni caso rifiutata quando l'assistenza sanitaria richiesta non può essere prestata sul territorio nazionale entro un limite di

tempo clinicamente accettabile. Anche in questo caso, tuttavia, è prevista una valutazione dell'ASL sullo stato di salute del paziente, l'anamnesi, l'intensità del dolore, la natura della disabilità e il probabile decorso della malattia.

Ritiene, dunque, che complessivamente il provvedimento in esame possa essere valutato deludente e poco innovativo, anche se certamente realistico nell'evitare che la « fuga di pazienti », soprattutto delle regioni di confine, verso sistemi sanitari più efficienti, possa portare ad una non sostenibilità dei costi per il Servizio sanitario nazionale, oltre che a minare alle fondamenta ogni possibilità di pianificazione del sistema.

Andrea CECCONI (M5S) rileva, in generale, come attraverso lo schema di decreto legislativo in esame il Governo non dia correttamente attuazione alla direttiva europea in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, consentendo alle regioni di introdurre una serie di limiti che, se risultano comprensibili in considerazione della diversità delle situazioni esistenti tra una regione e l'altra, rischiano tuttavia di dare luogo a una difformità poco compatibile con il dettato costituzionale. Ci sarebbero, infatti, regioni che si trovano nella condizione di rimborsare le spese sostenute dai propri residenti che scelgono di curarsi all'estero, accanto ad altre, quali le regioni sottoposte a piani di rientro, che non potrebbero garantire tale rimborso.

Pertanto, pur comprendendo le difficoltà derivanti dai vincoli di bilancio, ritiene che la Commissione dovrebbe assumere una posizione netta, esprimendo parere contrario nei confronti dello schema in discussione, in quanto il Governo non sta dando correttamente attuazione a una direttiva europea, introducendo nel provvedimento una serie di deroghe, di limiti, oltre a procedure autorizzative complesse e di incerta applicazione.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 224 Fedriga e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Donata LENZI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) dichiara l'astensione nei confronti della proposta di parere illustrata dal relatore in quanto, pur condividendo la *ratio* dell'articolo 3 del testo in discussione, che corrisponde a una battaglia che il suo gruppo sta portando avanti da tempo, tuttavia ritiene che il provvedimento nel suo complesso non risolva strutturalmente i problemi derivanti dalla cosiddetta riforma Fornero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con un'osservazione.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga e abb., recante « Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che dal momento dell'adozione del testo unificato presso la Commissione di merito sono nel frattempo intervenute diverse disposizioni legislative che hanno modificato la normativa che stabilisce per quali categorie di lavoratori non opera la riduzione dell'entità del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro determinati termini, prevista dalla cosiddetta « riforma Fornero »;

ritenuto, pertanto, necessario che le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, del testo unificato siano coordinate con la normativa vigente in materia;

considerato, infine, che la finalità del comma 2 è quella di eliminare totalmente il riferimento a prestazione effettiva da lavoro, anche nella sua accezione più

estesa, in modo da far valere a fini pensionistici il requisito dell'anzianità contributiva senza alcuna limitazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole « , qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono soppresse.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00887 Gallinella: Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nazionale e la riduzione della dipendenza estera	146
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-01354 Gallinella: Sul progetto di promozione del made in Italy attraverso la collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Google	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
Sui lavori della Commissione	146

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	146
7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.	
7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.	
7-00225 Faenzi: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033</i>)	147
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	156
7-00224 Zanin: Sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate e alle conseguenze su altre coltivazioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio – Adozione del testo base</i>)	150
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottata come testo base dalla Commissione)</i>	161
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1797 e C. 1859</i>)	151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio	151
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00887 Gallinella: Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nazionale e la riduzione della dipendenza estera.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (v. allegato 1).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la prima parte della risposta, riguardante l'incremento della quota di massimale nazionale per i pagamenti accoppiati alla produzione, che l'Italia ha ottenuto nella misura del 15 per cento, i giovani agricoltori e la promozione dei prodotti agroalimentari europei. Preannuncia a tale riguardo che il suo gruppo sta per presentare una risoluzione tesa ad impegnare il Governo all'indicazione dei contributi accoppiati, in particolare, relativi alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, come i prodotti DOP e IGP e delle produzioni a rischio di abbandono.

Per quanto attiene invece alla seconda parte della risposta, ritiene che debbano essere chiariti alcuni punti riguardanti, in particolare, le problematiche legate ai fondi relativi allo sviluppo rurale e ai cofinanziamenti regionali, da svincolare dal patto di stabilità, e alla possibilità di utilizzarli da parte delle aziende che non si trovano *in bonis*.

5-01354 Gallinella: Sul progetto di promozione del made in Italy attraverso la collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Google.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tole nei termini riportati in allegato (v. allegato 2), ricordando altresì l'impegno del Governo nella programmazione degli interventi per la gestione dei rischi, per l'applicazione delle linee generali della zootecnia e della biodiversità, per il piano irriguo nazionale e per la rete rurale.

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, prende atto del fatto che, digitando l'espressione «*made in Italy*» nel motore di ricerca Google, avviene effettivamente quanto descritto nella risposta del Governo. Fa tuttavia presente che lo stesso non avviene quando si digita il nome di un qualsiasi prodotto dell'agroalimentare italiano, perché in questi casi il motore di ricerca offre una cernita di siti individuati per numero di accessi, a prescindere da altre considerazioni. Ritiene pertanto che il Governo potrebbe approfondire questo aspetto per individuare ulteriori strumenti di intervento, anche in caso di ricerca merceologica puntuale, al fine di informare correttamente il cittadino consumatore.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazareno OLIVERIO (PD) fa presente che, tra le interrogazioni a risposta in Commissione Agricoltura presentate dall'inizio della legislatura, ve ne sono ben 46 del suo gruppo cui il Governo non ha dato finora risposta. Nel ringraziare il Sottosegretario per la sua disponibilità, deve tuttavia sottolineare questo dato dal punto di vista politico e sollecitare il Governo a rispondere, chiedendo anche alla Presidenza di intervenire in tal senso.

Luca SANI, *presidente*, accoglie la sollecitazione del deputato Oliverio. Ricorda quindi che, di regola, sono iscritte all'ordine del giorno le interrogazioni sulle quali risulta completata l'istruttoria da parte del Governo. Invita pertanto i colleghi a segnalare eventuali priorità, che saranno comunicate al Governo, in modo che si possa procedere allo svolgimento di ulteriori interrogazioni sin dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00225 Faenzi: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 15 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva convenuto di procedere alla discussione delle risoluzioni al fine di sollecitare l'adozione di iniziative urgenti a tutela dei castagneti, riservando all'intervento legislativo di cui si è già avviato l'iter le misure che non sarebbe possibile attivare immediatamente da parte del Governo.

Nel ricordare che la discussione delle risoluzioni è iniziata lo scorso 15 gennaio, avverte che è stata presentata anche la risoluzione dei deputati Faenzi ed altri n. 7-00225, che se non vi sono obiezioni sarà discussa congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella precedente seduta, i presentatori delle risoluzioni hanno presentato una risoluzione unitaria (*vedi allegato 3*).

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta apprezzamento per l'elaborazione di un testo unitario che ritiene possa incontrare il consenso unanime di tutti i gruppi e che invita la Commissione ad approvare in tempi rapidi.

Monica FAENZI (FI-PdL), nell'esprimere un avviso favorevole al testo proposto, osserva che il testo oggi presentato, che ha carattere di completezza, consentirà di produrre un'azione fattiva nei confronti di un settore che versa in grave crisi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime soddisfazione per il lavoro svolto con i colleghi nella predisposizione di un testo unitario.

Maria ANTEZZA (PD) manifesta apprezzamento per la predisposizione della risoluzione unitaria, che consente di dare una risposta all'emergenza che si è manifestata, individuando gli interventi da attivare da parte del Governo in via amministrativa e politica. Al contempo, auspica che si possa giungere rapidamente all'approvazione delle proposte di legge in materia di salvaguardia e recupero dei castagneti.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) sottolinea l'estrema importanza della lotta alle malattie delle piante attraverso l'uso della lotta biologica e di sistemi agroecologici, piuttosto che attraverso l'uso di fitofar-

maci, che danneggiano e squilibrano il fragile ecosistema naturale.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dalla Commissione, esprimendo il parere favorevole del Governo sulla risoluzione unitaria.

Franco BORDO (SEL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, ma deve esprimere la sua rimostranza per i tempi che sono stati necessari ad adottare una semplice risoluzione, visto che la Commissione ha iniziato ad occuparsi dell'argomento dall'inizio della legislatura. Si tratta di un dato sul quale riflettere per i futuri lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la risoluzione oggi presentata assume il numero 8-00033.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00033 (*vedi allegato 3*).

7-00224 Zanin: Sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate e alle conseguenze su altre coltivazioni.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il deputato Zaccagnini ha presentato sullo stesso argomento una risoluzione, che tuttavia è in corso di pubblicazione.

Ricorda poi che la Commissione ha proceduto ad alcune audizioni informali sull'argomento. In particolare, sono stati ascoltati il Capo del Corpo forestale dello Stato (6 novembre 2013) e i rappresentanti del Corpo forestale della regione Friuli-Venezia Giulia (13 novembre 2013).

Giorgio ZANIN (PD) precisa che la risoluzione costituisce una base di lavoro per consentire alla Commissione di intervenire sull'importante tema delle coltiva-

zioni OGM, anche alla luce degli sviluppi della situazione in Friuli, delle audizioni svolte nello scorso novembre e dell'emendamento presentato dal collega Zaccagnini al testo della Commissione giustizia relativo ai delitti ambientali ed illustrato alla Commissione nel corso dell'esame in sede consultiva. Sottolinea l'importanza del raggiungimento di una posizione comune per assicurare maggiore efficacia all'azione che l'Italia deve intraprendere a livello europeo.

Ricorda che la risoluzione contiene quattro fondamentali elementi di indirizzo: il sostegno al processo di revisione della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, con l'obiettivo di ampliare l'autonomia decisionale degli Stati membri, di rilievo soprattutto per un paese come l'Italia caratterizzato da una posizione geografica nettamente distinta; la richiesta di una riduzione della soglia di tolleranza – per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM – nella produzione biologica, senza trascurare di approfondire il problema del connesso aumento dei costi per il controllo e le analisi; la creazione di un sistema obbligatorio di etichettatura per i prodotti « OGM-free »; la promozione della ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare, per evitare che il contrasto alla diffusione delle colture OGM possa essere confuso con l'ostilità verso il mondo della ricerca.

Osserva che i primi tre elementi di indirizzo appena illustrati sono contenuti anche nella risoluzione del collega Zaccagnini, in corso di pubblicazione. Invita dunque i colleghi ad apportare il loro contributo per un affinamento del testo, per giungere in tempi brevi all'approvazione di un atto di indirizzo, anche in considerazione delle imminenti scadenze relative all'eventuale regolamento sulla coesistenza della regione Friuli-Venezia Giulia e alla sorte del decreto ministeriale sul divieto di coltivazione, in continuità con la mozione approvata dalla Camera nell'estate del 2013.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara di condividere in grande misura l'impostazione del collega Zanin, che ringrazia per il lavoro svolto, e precisa che l'intendimento della risoluzione da lui presentata è quello di introdurre alcune specifiche ulteriori. Condivide, inoltre, l'urgenza della questione, in considerazione del fatto che il prossimo 9 aprile il TAR potrebbe annullare il decreto ministeriale del luglio scorso. Comunica poi di avere avuto contatti con il Ministero dell'ambiente in merito all'emendamento da lui presentato, e sottoscritto da molti colleghi, al testo della Commissione giustizia relativo ai delitti ambientali, con l'auspicio che si possa utilizzare l'importante opportunità offerta da quel percorso.

Concorda con gli indirizzi previsti dalla risoluzione Zanin, osservando che la richiesta, proveniente da alcuni produttori, di andare oltre la soglia massima con la previsione di una totale assenza di componenti OGM, potrebbe creare problemi a livello europeo.

Ritiene inoltre che la promozione della ricerca appare un elemento caratterizzante per fugare le accuse di oscurantismo. Nel testo da lui predisposto si propone lo svolgimento della prima ricerca pubblica europea sul trasferimento genico orizzontale (TGO), che potrebbe essere svolta dall'Istituto zooprofilattico di Perugia, con un onere limitato.

In considerazione anche delle recenti sviluppi relativi al polline OGM, ribadisce che la Commissione dovrebbe considerare prioritario dare una risposta rapida per contrastare la confusione normativa, amministrativa e politica che espone l'Italia alle scelte incaute imposte dall'Europa.

Monica FAENZI (FI-PdL) preannuncia la presentazione di una risoluzione sull'argomento anche da parte del suo gruppo, riservandosi di intervenire successivamente.

Silvia BENEDETTI (M5S) segnala che il suo gruppo si è già attivato per richiedere, nell'ambito del semestre di presidenza italiano, la ripresa dell'*iter* legislativo di re-

visione della normativa europea, e in particolare della direttiva 2001/18/CE, superando la minoranza di blocco che lo ha sinora impedito. Si riserva invece di approfondire i temi dell'etichettatura e della ricerca.

Franco BORDO (SEL) preannuncia l'elaborazione di una risoluzione sull'argomento da parte del suo gruppo, considerato che quella presentata dal collega Zanin presenta alcune lacune in relazione alle vicende del Friuli-Venezia Giulia.

Osserva quindi che si registra un ritardo della Commissione sull'argomento, anche rispetto alla riunione in sede di Unione europea prevista per il prossimo 27 gennaio, rispetto alla quale appare opportuno un indirizzo al Governo sulla posizione da assumere sull'autorizzazione di nuovi prodotti OGM e sulla normativa che riconosce autonomia agli Stati membri. Occorre pertanto evitare ulteriori ritardi, a fronte del rischio impressionante segnalato dalle associazioni agricole, ambientaliste, dei consumatori e della distribuzione.

Ribadisce l'urgenza di un intervento anche per evitare che – qualora in Friuli-Venezia Giulia fosse adottato un regolamento sulla coesistenza – si apra una « falla » che sarà difficile gestire come sistema Paese e si indebolisca la posizione italiana nei confronti dell'Europa. Auspica, al riguardo, che si proceda anche all'audizione del presidente della regione.

Susanna CENNI (PD), nel sottolineare che si può pervenire a una soluzione condivisa, deve tuttavia ricordare che vi è una particolare urgenza di esprimere un indirizzo politico forte, legata alla prossima riunione in sede europea, che dovrebbe essere prevista per lunedì 27 gennaio, per esaminare una nuova varietà di mais geneticamente modificato. In proposito, ricorda che la pronuncia contraria del Parlamento europeo, con la quale la Commissione sarebbe quindi in sintonia.

Luca SANI, *presidente*, osserva che la Commissione potrebbe riunirsi anche nella prima mattinata di domani, quando tuttavia non saranno ancora disponibili tutte le risoluzioni preannunciate.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), nel fare presente che la sua risoluzione sarà pubblicata sui resoconti di oggi, si dichiara in ogni caso disponibile a lavorare su un testo unitario, anche nella serata di oggi.

Franco BORDO (SEL) condivide l'urgenza segnalata dalla collega Cenni.

Silvia BENEDETTI (M5S) prende atto delle ragioni di urgenza illustrate.

Giorgio ZANIN (PD), condividendo la proposta del collega Zaccagnini, ritiene che si potrebbe convocare per la serata di oggi una riunione informale per predisporre un testo auspicabilmente unitario, da discutere in Commissione domattina.

Luca SANI, *presidente*, accoglie la proposta del collega Zanin, avvertendo che convocherà una riunione informale al termine delle votazioni odierne dell'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta che sarà convocata per domani mattina.

Attesta infine la presenza degli onorevoli Franco Bordo, Schullian e Venitelli, che non hanno potuto procedere alla registrazione elettronica per motivi tecnici.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ricordare che in Emilia Romagna il maltempo ha messo in ginocchio migliaia di aziende agricole, avverte che ha presentato una risoluzione, ancora in corso di pubblicazione, per chiedere al Governo di intervenire con urgenza per affrontare i gravi danni che sono stati prodotti.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.25.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'8 gennaio scorso, la Commissione, su proposta della relatrice Covello, ha convenuto di procedere ad un primo esame degli emendamenti presentati in sede di Comitato ristretto. Nella seduta di ieri il Comitato ristretto ha esaminato tali emendamenti e predisposto un nuovo testo unificato (*vedi allegato 4*), che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, nel sottolineare che nel nuovo testo del Comitato ristretto sono state affrontate alcune ulteriori questioni segnalate dai colleghi, anche attraverso gli emendamenti, e dal mondo dell'agricoltura sociale, propone di fissare il termine per gli emendamenti per il prossimo martedì, alle ore

20, e di procedere al relativo esame in tempi brevi.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda.

Massimo FIORIO (PD) si chiede se la Commissione sia in condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti nella giornata di mercoledì.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a votare sin da mercoledì, fermo restando che una definitiva valutazione potrà essere espressa solo dopo aver conosciuto numero e contenuto degli emendamenti.

Massimo FIORIO (PD) ritiene preferibile prevedere la presentazione degli emendamenti per lunedì sera.

Franco BORDO (SEL) concorda con il collega Fiorio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) propone di fissare il termine a martedì alle ore 14.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, concorda.

Luca SANI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato per martedì 28 gennaio, alle ore 14. Al relativo esame si potrà procedere in linea di massima nella giornata di mercoledì.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1797 e C. 1859).

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 1373, di cui è già iniziato l'esame, sono state a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 gennaio 2014.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00887 Gallinella: Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nazionale e la riduzione della dipendenza estera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'opportunità di rilanciare il settore primario favorendo l'incremento delle produzioni nazionali al fine di diminuire la dipendenza dai mercati esteri ed aumentare l'occupazione nazionale anche attraverso iniziative volte a facilitare l'accesso al credito e ridurre il gravame della fiscalità agricola, ritengo opportuno, innanzitutto, evidenziare quanto è stato già ottenuto a livello comunitario in funzione dello sviluppo delle aziende agricole portando positivamente a compimento, negli ultimi mesi del 2013, le negoziazioni.

Segnalo, dunque, che la riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 ha riconosciuto, tra gli obiettivi strategici essenziali, la salvaguardia del potenziale di produzione alimentare europea, secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari.

Nel corso del negoziato tale obiettivo è stato rafforzato e la riforma presenta strumenti utili a mantenere la capacità produttiva agricola.

Va, in tal senso, considerato l'incremento della quota di massimale nazionale per pagamenti accoppiati alla produzione, che potrà essere dedicato a sostenere i settori in difficoltà che, per importanza economica, ambientale e sociale, diffusa o localizzata in una data regione, rivestono particolare rilievo in funzione della tutela del lavoro in agricoltura.

I premi accoppiati rappresentano un diretto ed immediato incentivo al mantenimento del potenziale produttivo dei set-

tori più fragili, anche se le regole internazionali decise in sede di Organizzazione mondiale del commercio tendono a contenerne la portata.

L'Italia è tra i paesi che, in sede di negoziato PAC, hanno ottenuto la facoltà di poter accoppiare fino al 15 per cento del proprio massimale, ivi compreso un 2 per cento di risorse da destinare a colture proteiche, la cui coltivazione è fondamentale per l'alimentazione del bestiame e, in ultimo, per talune produzioni tipiche di maggior pregio dell'agroalimentare italiano (si pensi ad esempio ai formaggi italiani DOP a lunga stagionatura).

La riforma della PAC, inoltre, prevede risorse da destinare ai giovani agricoltori, categoria naturalmente portata ad innovare e a investire nella propria attività a favore di una crescita di produttività aziendale.

Sono state assicurate anche importanti risorse da destinare alla promozione dei prodotti agroalimentari europei sul mercato interno e nei Paesi terzi.

Per quanto riguarda il secondo pilastro della PAC, occorre evidenziare che la strategia per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, così come è stata delineata nella bozza di accordo di partenariato inviato alla Commissione europea in data 9 dicembre 2013, indirizzerà importanti risorse per il rafforzamento del sistema produttivo, quale perno per il rilancio delle produzioni agricole e dei sistemi agroalimentari.

L'obiettivo è la soluzione di problematiche di carattere sistemico quali i rapporti di integrazione orizzontale e verticale nelle

filieri, la debolezza di fronte al mercato, l'accesso al credito, le infrastrutture essenziali per la competitività, il sistema della ricerca e del trasferimento tecnologico, il sistema di garanzia del reddito agricolo da fluttuazioni dovute a cause diverse. Inoltre, attraverso le politiche di sviluppo rurale, saranno rafforzati gli strumenti di integrazione esistenti e l'introduzione di nuovi, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

La maggior parte delle risorse verranno allocate negli interventi volti a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere le capacità imprenditoriali delle aziende agricole, attraverso due linee di interventi, l'una riguardante il sostegno all'evoluzione strutturale della singola impresa agricola, agro-alimentare e del settore forestale, l'altra riguardante gli investimenti nelle filiere.

Grande attenzione verrà data anche alla ricerca agricola e al trasferimento dell'innovazione nel mondo agro-alimentare quale elemento indispensabile al fine di incidere positivamente sulla competitività del settore, sulla sostenibilità ambientale, sulla « naturalità » e « istintività » territoriale considerati tutti aspetti strategici per la competizione-globale.

Un altro ambito di rilevanza è l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione poiché la disponibilità di banda larga e di servizi *online*, consentendo un miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle popolazioni nelle aree rurali, garantisce utilità idonee a incidere sull'accesso dei mercati e ai servizi funzionali alla gestione semplificata dell'impresa agricola. In tale ottica è ritenuto altresì strumento di sostegno per il conseguimento dell'obiettivo di tutela dell'occupazione nelle aree rurali che, nella programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, è obiettivo di rilievo.

L'azione negoziale del Governo punta, inoltre, a rafforzare, sia in fase di accordi bilaterali che multilaterali la tutela del *made in Italy* e la lotta all'*italian sounding*,

recuperando così al nostro settore agro-alimentare importanti quote di mercato e, in proposito, segnalo i positivi risultati ottenuti in ambito di Consiglio oleico internazionale.

Ciò premesso e potendo ben dire che, grazie all'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Italia è il primo Paese ad aver portato a termine la nuova programmazione dei fondi strutturali europei attraverso l'accordo con le regioni sul riparto del fondo per lo sviluppo rurale, ritengo importante anche ribadire le altre battaglie sostenute e vinte a livello nazionale, nella condivisione di obiettivi e impegni con voi onorevoli colleghi di questa Camera e con i parlamentari del Senato.

Mi riferisco a:

la sospensione del pagamento della rata di giugno 2013 dell'Imu per i terreni ed i fabbricati rurali, e per la definitiva eliminazione della tassa per gli agricoltori professionali;

l'eliminazione dell'IMU per il 2014 su fabbricati rurali e alla fissazione dell'aliquota Tasi ad un massimo dell'uno per mille;

l'introduzione delle misure relative a sostegno per l'inserimento dei giovani in agricoltura;

le agevolazioni a sostegno della piccola proprietà contadina;

il ripristino dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio;

la possibilità di applicare anche nel settore agricolo il cinque per cento delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per consentire « interventi di emergenza con finalità di sviluppo »;

gli specifici stanziamenti di risorse in favore del fondo per l'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti;

le misure di sostegno economico adottate per specifici comparti come quello bieticolo zaccarifero;

il rifinanziamento, anche in vista di Expo 2015 e al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema agricolo ed alimentare nazionale;

il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999 per 35 milioni di euro nel 2014, 15 milioni nel 2015 e 2016;

la possibilità di fruizione, anche da parte delle imprese agricole, grazie al comma 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, delle operazioni, quale la concessione di finanziamenti, la prestazione di garanzie e l'assunzione di capitale di rischio e debito, realizzate da Cassa depositi e prestiti;

gli interventi a sostegno del settore fitosanitario;

lo stanziamento per il finanziamento della Cassa di integrazione in deroga nel settore pesca;

gli interventi a sostegno del settore della meccanizzazione agricola.

Misure queste che, al fine di non vederne depotenziati gli effetti, sono costantemente associate a azioni di difesa della qualità dei prodotti italiani e di lotta alla pirateria agroalimentare e alla contrattazione del *made in Italy*.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01354 Gallinella: Sul progetto di promozione del made in Italy attraverso la collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Google.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto con Google mira, innanzitutto, a consentire all'agroalimentare italiano di sfruttare tutte le potenzialità che il *web* può mettere a disposizione.

In particolare, il progetto riguarda le denominazioni Dop-Igp-Stg che, grazie al lavoro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con i consorzi, sono inserite a costo zero per lo Stato nelle mostre che Google mette in rete, diffondendo immagini ed informazioni, per il momento in italiano e in inglese.

Digitando www.google.it/madeinitaly, e cercando uno qualunque di questi prodotti nel noto motore di ricerca, gli utenti di tutto il mondo potranno scoprire in modo semplice, immediato e chiaro, non soltanto cosa sono il parmigiano reggiano, il pane di Altamura e le altre 261 eccellenze del nostro *made in Italy* agroalimentare, ma anche tutta la loro storia, il rapporto con il territorio di provenienza, le tecniche con cui vengono prodotte.

I nostri straordinari prodotti, grazie a questo progetto, potranno, quindi, usufruire di ulteriori possibilità di sviluppo con nuovi e importanti margini di crescita perché, attraverso la conoscenza da parte degli utenti della rete, potranno conquistare nuovi spazi di mercato.

La conoscenza da parte dei consumatori dei prodotti « originali » è anche contributo essenziale al contrasto al falso *made in Italy* perché, favorendo la cultura delle indicazioni geografiche e della tipicità nazionali, permette la comprensione piena delle caratteristiche differenziali che rendono qualitativamente superiore il prodotto autentico.

Pertanto, anche in questa prospettiva, l'importanza del contributo che il progetto può dare alla lotta alla contraffazione è di tutta evidenza perché più un prodotto è conosciuto nella sua realtà ed autenticità, più sarà immediato per il consumatore apprezzarlo e riconoscerlo con facilità evitando di cadere nell'acquisto di prodotti contraffatti o di vere e proprie imitazioni.

ALLEGATO 3

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00225 Faenzi: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

L'Italia è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di castagne (*Castanea sativa Miller*), primo esportatore per valore degli scambi e secondo per quantità scambiate, dopo la Cina, con una quota sulla produzione mondiale che è passata dall'11 per cento al 4 per cento a causa dell'aumento della produzione cinese;

L'Italia è il principale produttore europeo con il 30 per cento della produzione, seguita da Turchia e Portogallo, rispettivamente con il 29 per cento e il 15 per cento, e da Grecia, Francia e Spagna con percentuali tra il 5 per cento e il 9 per cento;

la superficie di coltivazione italiana è pari al 7,5 per cento delle superfici boscate, ovvero 780 mila ettari, di cui 55.908 ettari da frutto condotte da 34.160 imprese, e con una produzione dai 50 ai 70 milioni di chilogrammi di castagne, distribuita soprattutto nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria;

in Italia sebbene predomini la coltivazione di varietà di *Castanea sativa*, sono state introdotte nel corso degli ultimi

anni diverse varietà di ibridi eurogiapponesi, diffuse in particolare in Piemonte e successivamente estesi in altri areali italiani;

i castagneti svolgono da sempre un ruolo preminente tra le formazioni forestali italiane, non soltanto per la produzione delle castagne ma anche per l'elevata produttività, la qualità e la varietà degli assortimenti legnosi; rappresentano inoltre un elemento paesaggistico e naturalistico caratterizzante delle stazioni di alta collina o media montagna, ubicandosi nella zona media dei versanti, nella fascia altitudinale compresa tra i 500 e i 1000 metri sul livello del mare e più in dettaglio tra 600 e i 900 metri sul livello del mare, dove sono ospitati rispettivamente il 66,56 per cento e 43,43 per cento dei castagni;

il castagno europeo (*Castanea sativa Miller*) presente in Italia e nel resto d'Europa produce frutti eduli con caratteristiche organolettiche differenti spesso superiori rispetto alle specie asiatiche (*Castanea crenata Siebold e Zucc.* – castagno giapponese, *Castanea mollissima Blume* – castagno cinese, e loro ibridi);

il castagno assume inoltre una notevole rilevanza economica e sociale in molte aree interne collinari e montane del nostro Paese, ivi svolgendo un ruolo fon-

damentale non solo per la produzione dei frutti, alcuni tutelati con il riconoscimento della denominazione d'origine, e del legame, ma anche per la funzione di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico;

la castanicoltura è, infatti, fondamentale nel contribuire alla formazione del reddito di tante imprese agricole di collina e di montagna, le quali sarebbero, in mancanza di tale fonte, costrette a chiudere ed abbandonare i territori, bisognosi, invece, di un presidio umano costante che possa scongiurare fenomeni, purtroppo assai frequenti, di dissesto idrogeologico, di incendi, nonché di modifica delle caratteristiche proprie del paesaggio italiano;

il settore della castanicoltura costituisce infatti, un segmento dell'economia agricola interessante e dinamico, per il nostro Paese, essendo tra i principali produttori ed esportatori anche grazie alla variegata qualità delle produzioni che si distinguono per le elevate caratteristiche organolettiche;

in alcuni areali, la produzione rappresenta una risorsa economica essenziale con positivi effetti, sebbene indiretti, sulla tutela del paesaggio e del territorio, in considerazione anche della componente boschiva, che ha acquisito un ruolo importante, a volte centrale, in molti ambiti del Paese;

dal punto di vista ambientale, strutturale, tecnico ed economico, la castanicoltura italiana si presenta inoltre differenziata; le rese unitarie dipendono in gran parte dalle varietà e dalla loro rispondenza alle caratteristiche pedoclimatiche locali, spesso legate le problematiche commerciali;

il numero delle aziende agricole e della superficie investita a castagneto da frutto dal 1970 al 2007 mostrano una drastica diminuzione, riducendosi rispettivamente del 75 per cento e del 62 per cento, e tra il 2000 e il 2003 si assiste ad un fenomeno di ristrutturazione dei ca-

stagneti coltivati che porta ad una ulteriore riduzione del 50 per cento del numero delle aziende e del 30 per cento delle superfici, con un numero di castanicoltori nel 2007, pari a 34 mila unità;

le aziende castanicole sono di piccola-media dimensione, con l'80 per cento della superficie ricompresa nella classe di SAU 0-5 ettari, mentre il 40 per cento superficie media investita a castagneto da frutto è di circa 1 ettaro;

le castagne sono uno dei prodotti di qualità certificata, con 17 prodotti fra DOP e IGP, che sommati ai 101 prodotti tradizionali raggruppano ben 118 prodotti di qualità a base di castagne;

l'intensa concorrenza internazionale, in corso da anni ed il calo della produzione in termini di quota percentuale sulla produzione mondiale, anche a causa dell'aumento della produzione cinese hanno tuttavia minato la competitività delle imprese italiane; tale andamento si riverbera negativamente anche sulla capacità di competere delle aziende e diventa una concausa della drastica riduzione sia del numero delle imprese agricole, sia della superficie investita. In circa 30 anni, le aziende si sono ridotte del 75 per cento e la superficie investita in castagneto da frutto del 62 per cento;

già nella XVI legislatura il settore castanicolo, ed in particolare, lo stato di crisi che già caratterizzava il comparto, ha costituito oggetto di specifiche risoluzioni approvate dal Parlamento: il riferimento è, in particolare, alla risoluzione n. 7-00153, approvata il 27 luglio 2011 dalla 9a Commissione del Senato della Repubblica ed alla risoluzione n. 8-00128, approvata il 22 giugno 2011, dalla XIII Commissione della Camera dei deputati;

la necessità di sostenere l'attività dei castanicoltori in considerazione della contrazione della produzione nazionale e della forte crescita delle importazioni (*Castanea mollissima*) dai Paesi terzi, in particolare dall'area asiatica, attraverso interventi anche in sede europea e consentire al

settore interessato un recupero dei livelli di competitività e di crescita, costituisce un'urgenza a cui il legislatore deve intervenire per migliorare le prospettive della castanicoltura italiana;

le suesposte considerazioni e le caratteristiche delle criticità in precedenza evidenziate, per un settore multifunzionale, sollecitano pertanto la promozione di interventi di recupero e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani, il cui miglioramento potrà risultare un elemento trainante, per favorire la commercializzazione del prodotto;

le cause della crisi che investe il settore castanicolo sono da ricercare, oltre che nel fenomeno di interdipendenza economica che va sotto il nome di « globalizzazione », nella massiccia infestazione delle superfici investite da parte del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* *Yatsumatsu*), un imenottero particolarmente dannoso, originario della Cina, ormai ampiamente diffuso in Asia e negli Stati Uniti e che, nonostante alcune misure di eradicazione e contenimento, si sta diffondendo in Europa;

la presenza dell'insetto è stata registrata per la prima volta in Italia, nel 2002 in provincia di Cuneo sebbene la sua introduzione sia avvenuta probabilmente alla fine degli anni novanta. Nel 2004 è stato segnalato nella provincia di Viterbo. L'introduzione è avvenuta a seguito dell'importazione di materiale vegetativo (marze) non adeguatamente certificato dal punto di vista fitosanitario, posto che l'insetto, prima della ripresa vegetativa, si trova all'interno delle gemme, ed è pertanto difficoltoso rilevarne la presenza;

gli attacchi di questo temibile fitofago, che colpisce sia il castagno europeo, selvatico o innestato, sia gli ibridi eurogiapponesi, determinano danni molto gravi, con perdite rilevanti non solo per quanto riguarda la produzione dei frutti, ma anche con riferimento agli accrescimenti legnosi, a seguito del forte depauperamento delle strutture vegetative della pianta;

la pianta infestata dal cinipide è sottoposta inoltre ad un notevole stress ed è pertanto soggetta all'attacco di altre malattie endemiche e non, come il mal dell'inchiostro e il cancro corticale, aggravando ulteriormente il quadro fitosanitario generale e pregiudicando la stessa sopravvivenza degli alberi;

la diffusione del cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*) ha ovviamente determinato una sensibile riduzione della produzione nazionale delle castagne ed una conseguente riduzione del gettito fiscale per via della perdita di fatturato da parte delle imprese di produzione e di quelle di esportazione, contribuendo a rendere più fragile il settore castanicolo italiano, il cui fatturato risalente a qualche anno fa, raggiungeva gli oltre 65 milioni di euro, realizzato da migliaia di aziende agricole impegnate nella produzione e da 25 imprese per la trasformazione;

contro l'insetto letale è stato avviato un controllo biologico capillare del cinipide attraverso lo sviluppo e l'accurata diffusione dell'insetto *Torymus sinensis*, che si è rivelato un antagonista naturale;

tra i rilievi evidenziati dal Ministero all'interno in un documento redatto a proposito della crisi del comparto, emerge la necessità di prevedere iniziative amministrative volte a inserire il settore castanicolo tra le superfici monitorate dall'Istat, i cui dati statistici sono richiesti dall'Unione europea per consentire al nostro Paese di accedere agli aiuti comunitari in materia;

le azioni in grado di intensificare il contrasto alle contraffazioni e le frodi immesse sul commercio italiano (la presenza di castagne cinesi è aumentata del 640 per cento), rappresentano un'ulteriore esigenza fortemente richiesta dall'intera filiera;

è prevalentemente riconosciuto che il metodo di lotta più efficace e ad ogni modo maggiormente compatibile con gli equilibri ambientali e naturali dei territori

castanicoli consiste nell'immissione di un altro parassita orientale antagonista e specie-specifico, il *Torymus sinensis*, capace di rendere non infestanti le larve di cinipide, come è accaduto nella regione Piemonte;

però, nelle aree naturali protette, in particolare nei parchi nazionali e regionali, l'utilizzo dell'insetto antagonista *Torymus sinensis* desta talune problematiche in ragione dei vincoli imposti dalla vigente normativa ambientale, e in particolare dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di divieto di immissione delle specie non autoctone;

risulta estremamente rilevante che il problema venga affrontato definendo una strategia di intervento comune, in modo che non vengano adottati in maniera estemporanea metodi di lotta inefficaci, con l'utilizzo di prodotti fitosanitari impropri per combattere il fenomeno, con il rischio di provocare danni irreparabili agli equilibri biologici ed entomologici delle aree boschive;

è necessario assicurare le risorse finanziarie nazionali necessarie per la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno e per risarcire i gravi danni subiti dagli agricoltori;

occorre intensificare le attività ispettive delle autorità preposte ai controlli bloccando la commercializzazione di castagne presentate in maniera non veritiera al consumatore come rientranti nella tipologia della castagna italiana, considerato che l'attuale momento di crisi della castanicoltura italiana ha indotto un aumento delle importazioni della castagna da Paesi dell'Oriente ed un conseguente crescente fenomeno legato alla contraffazione del prodotto;

risulta infine estremamente importante che il Governo si adoperi in sede europea per inserire il castagno tra le superfici a frutta a guscio oggetto di specifico finanziamento europeo,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con le regioni e in coerenza con il piano castanicolo nazionale, le linee d'azione perché possa essere debellato l'insetto parassita, il cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), colpevole di aver pregiudicato la produzione italiana di castagne, facendo sì che tali linee d'azione prevedano:

a) l'utilizzo delle metodologie applicabili, dando preferenza a metodi di lotta che hanno dato prova di efficacia e che non sono risultati invasivi sull'ecosistema, come è il caso dell'utilizzo dell'insetto antagonista *Torymus sinensis*, già sperimentato nella regione Piemonte, concordando, al tempo stesso, un divieto in ordine all'attivazione di metodologie estemporanee, non sperimentate, inefficaci e dannose per l'ambiente e l'ecosistema in cui vivono le piante di castagno;

b) le risorse necessarie per la predisposizione di campagne di sensibilizzazione per gli agricoltori, per l'attivazione di interventi di lotta biologica al cinipide galligeno del castagno, attraverso l'allevamento dell'insetto *Torymus sinensis*, antagonista naturale del cinipide;

a individuare, anche in collaborazione con gli enti di ricerca universitari e privati di comprovata esperienza, adeguate procedure di verifica e quantificazione dei danni;

a far sì che nella fase di definizione delle scelte nazionali di applicazione della nuova politica agricola comune, relativamente alle misure del primo e del secondo pilastro, sia riservata una adeguata attenzione ai produttori di castagne, il cui reddito è messo in forte pericolo dal cinipide del castagno;

a promuovere, nelle opportune sedi europee e previa verifica delle misure adottate da altri Stati membri, tutte le iniziative affinché siano accordate, in considerazione delle esigenze della castanicoltura italiana, le eventuali necessarie deroghe al quadro normativo comunitario;

ad adoperarsi in sede europea per inserire il castagno tra le superfici a frutta a guscio oggetto di specifico finanziamento europeo;

a provvedere affinché sia intensificata, al fine di contrastare le contraffazioni e le frodi, l'attività di controllo dell'origine delle castagne immesse in commercio, vista la notevole contrazione della produzione nazionale e la forte crescita delle importazioni, da cui deriva il fondato rischio di ritrovare in commercio prodotto indicato come di origine nazionale mentre in realtà si potrebbe trattare di specie estere;

a intraprendere ogni utile iniziativa volta a migliorare la qualità del materiale vivaistico, con l'obiettivo di minimizzare i rischi di diffusione di organismi nocivi, di mettere a punto un protocollo nazionale di certificazione del materiale vivaistico di castagno e conseguentemente di elaborare protocolli di produzione vivaistica che ga-

rantiscono la tracciabilità nei diversi passaggi di filiera, prevedendo adeguate sanzioni;

a prevedere iniziative urgenti volte a inserire il settore castanicolo tra le superfici monitorate dall'ISTAT, al momento non disponibili, al fine di consentire l'accesso degli aiuti comunitari previsti;

a prevedere le misure finanziarie necessarie per la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno e per sostenere le imprese castanicole, i cui livelli di crescita e competitività rischiano di essere ridimensionati a causa della imponente presenza nel mercato europeo e italiano di prodotti cinesi e coreani.

(8-00033) Massimiliano Bernini, Oliverio, Faenzi, Antezza, Benedetti, Catanoso, Cenni, Covello, Dallai, Di Stefano, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Lupo, Mongiello, Parentela, Russo, Tentori, Terrosi, Valiante.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATA COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività di servizi connesse all'attività agricola esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4

della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Per la fissazione di requisiti ed entità delle agevolazioni connesse agli inserimenti socio-lavorativi di cui al presente articolo in forma di credito di imposta, è adottato apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) prestazioni e servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani e appartenenti a fasce deboli o a rischio di marginalizzazione;

c) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni terapeutiche, di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana e di educazione. Rientrano nei servizi sociali e di servizio per le comunità locali le attività di:

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo);

2) accoglienza e soggiorno di adulti e pensionati in difficoltà sociale, fisica e psichica.

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le

condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati attraverso l'ausilio di animali allevati;

e) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.

4. Alle attività di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-*bis*, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 3.

(Accreditamento degli operatori).

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire l'accREDITamento degli operatori del-

l'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per l'accREDITamento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì forme e modalità di collaborazione, di soggetti e società aventi i requisiti necessari, con le aziende agricole al fine del raggiungimento dei requisiti professionali minimi richiesti.

4. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007,

pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese o associazioni, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

ART. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.

2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

ART. 6.

(Esercizio di attività di vendita diretta).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono esercitare l'attività di vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei

prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: « , e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti ».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, definisce requisiti e criteri per l'accesso alle agevolazioni e agli interventi di sostegno di cui al presente articolo.

6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale.

ART. 8.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato « Osservatorio », al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia

di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accreditamento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o che siano rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	169
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	181
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	182
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	174
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	180
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	183
AVVERTENZA	180

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD) rileva che il piano « Destinazione Italia » definisce un complesso di misure finalizzate a favorire in modo organico e strutturale l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane; misure che mirano a riformare un ampio spettro di settori, dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca, a valorizzare i nostri *asset* e a sviluppare una politica di promozione internazionale del nostro Paese mirata sugli investimenti.

Si tratta di un provvedimento importante che ha lo scopo di favorire misure improntate alla crescita e allo sviluppo, sia per quanto riguarda il versante dell'aiuto alle imprese, sia per alcuni profili riguardanti le famiglie e i consumatori.

Il provvedimento va nella direzione giusta per le misure che riguardano le imprese, soprattutto laddove prevede:

incentivi per l'autoimprenditorialità giovanile o femminile per micro e piccole imprese di nuova costituzione;

attrazione di investimenti produttivi esteri e internazionalizzazione delle imprese: facilitazione dell'ingresso e del sog-

giorno in Italia di lavoratori extracomunitari impiegati nelle *startup* innovative e nel settore della ricerca;

misure per aziende di aree industriali in crisi, volte ad estendere alcuni finanziamenti agevolati per aziende oggetto di piani di riconversione industriale, per scongiurarne la chiusura e la perdita di posti di lavoro (articolo 2);

agevolazioni fiscali creditizie e *mini-bond* per le PMI, che potranno così accedere al credito attraverso il sistema bancario appoggiandosi al fondo di garanzia, oppure emettendo titoli grazie a norme che consentono di semplificare e defiscalizzare questo tipo di operazione;

digitalizzazione delle imprese: attraverso crediti d'imposta, voucher e bonus in particolare per le PMI;

credito d'imposta (al 50 per cento degli investimenti) per la ricerca e sviluppo delle imprese;

semplificazioni in materia di giustizia per le imprese, con la previsione di un tribunale per le aziende all'estero (articolo 10).

Il provvedimento sostiene inoltre direttamente famiglie e consumatori, introducendo una riduzione del costo delle bollette elettriche con un importante intervento da 850 milioni (ART. 1); tariffe scontate per l'assicurazione auto e detrazioni fiscali per acquisto di libri e per favorire la lettura: si tratta di una novità interessante che andrebbe integrata con una norma per estendere ai libri non cartacei gli incentivi fiscali. Gli *e-book*, che attualmente soffrono di un'IVA più alta, andrebbero incentivati, non solo per la ricaduta molto positiva nel settore della didattica, ma anche per lo sviluppo dei beni culturali. In tal modo si valorizzerebbe il potenziale della tecnologia digitale nella diffusione della cultura.

Ritiene che il provvedimento vada nella direzione giusta anche laddove prevede misure per la bonifica e recupero dei siti inquinati (articolo 4). Molto grave è la

situazione del sito Caffaro, sul quale i parlamentari bresciani si sono attivati presso il Governo in sinergia con il Comune capoluogo. Questo provvedimento potrebbe essere utile a reperire risorse, aggiuntive a quelle già stanziare.

Ritiene opportuno però segnalare che, anche in considerazione di dati molto preoccupanti circa la situazione del Paese, come il recente dato sulla ricchezza che diminuisce del 9 per cento, recentemente attestato da Bankitalia, tali misure potrebbero non risultare ancora sufficienti per agganciare la ripresa.

Perché siano concretamente fattori di crescita è fondamentale tenere presente che alcune delle misure contenute nel disegno di legge di conversione del decreto non avranno un impatto immediato, ma necessiteranno di norme successive di attuazione e dello sblocco di risorse dei fondi europei. Si tratta ad esempio delle misure per dare attuazione all'articolo 3 sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, per le quali occorrerà attendere l'autorizzazione della Commissione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali, visto che la copertura della norma è a valere sulla prossima programmazione dei fondi 2014-2020, nel limite massimo di 600 milioni per il triennio 2014-2016.

Anche per quanto riguarda l'articolo 6 sulla digitalizzazione e l'articolo 9 sul credito di imposta per la detrazione delle spese dei libri le risorse sono a valere sulla medesima nuova programmazione dei fondi europei.

Sarebbe opportuno, a garanzia della possibilità concreta di attuare le misure previste, istituire un PON (Piano Operativo Nazionale) specifico a valere sulle risorse della medesima nuova programmazione dei fondi europei e poi emanare i decreti attuativi.

Allo stesso modo sarebbe importante istituire un PON per i fondi volti ad incentivare la digitalizzazione. I voucher da 10 mila euro e gli incentivi per chi dota l'azienda di connessioni a banda ultra larga, come previsto per le PMI, sono misure molto positive, soprattutto se si pensa che l'Italia ha una bassa adozione di

Internet tra le PMI (60 per cento) e che le nuove misure del Governo possono essere uno strumento di promozione del Digitale. Occorrerebbe tuttavia, un intervento con risorse più consistenti (così come ha chiesto il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale Agostino Ragosa), che sia progettuale, coordinato e integrato, ossia che tenga conto di tutte le componenti dell'Agenda digitale, non solo per migliorare la produttività delle imprese ma anche per digitalizzare la Pubblica amministrazione, per aumentare i servizi digitali ai cittadini, la diffusione di nuove tecnologie per la creazione di nuovi posti di lavoro. « Destinazione Italia » si propone come complesso di misure finalizzate a favorire in modo organico e strutturale l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane. Competitività che può essere favorita e sostenuta solo se si affronta la questione del « sistema Paese » nel suo complesso. In un momento cruciale per il nostro Paese, investire nell'economia digitale è una priorità per perseguire obiettivi di crescita, migliorare la produttività delle imprese, l'efficienza della pubblica amministrazione, per es. con la realizzazione del Sistema dei pagamenti elettronici, lo sviluppo di servizi digitali, la diffusione di nuove tecnologie, in particolare quelle di quarta generazione, per creare nuove professionalità digitali e ampliare le opportunità di partecipazione alla società della conoscenza.

Il Presidente del Consiglio Letta, ha sottolineato l'importanza strategica dell'Agenda digitale, assicurando l'impegno italiano « affinché le fonti di finanziamento europeo, a partire dai fondi strutturali, e della *Connecting Europe Facility*, siano orientate maggiormente verso la costruzione delle reti a banda larga e ultra larga ». L'Italia, tuttavia, è ancora molto lontana dai traguardi europei. E su questo avremo modo di fare gli opportuni approfondimenti durante le audizioni previste in Commissione. Nell'ambito delle infrastrutture di rete, il nostro Paese, registra la

peggiore qualità di servizio in termini di lentezza della connessione (con una media di 4,4 Mbps).

Per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana e per colmare il *gap* che distanzia il nostro Paese dai Paesi europei più avanzati, sarebbero necessari circa 10 miliardi di euro – così come stimato dal direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale, Agostino Ragosa, il quale ha segnalato come tale cifra possa essere reperita anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari.

Tuttavia l'analisi complessiva circa l'allocazione delle risorse per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture digitali evidenzia una composizione frammentaria dei finanziamenti e delle azioni connesse a tale obiettivo, con il rischio di ridurre impatto ed efficacia degli interventi.

Se si vuole che i piani di attuazione dell'agenda digitale diventino realmente un'occasione per l'affermarsi di politiche integrate per la crescita del nostro Paese, occorre dunque orientare le risorse comunitarie verso una concentrazione dei diversi interventi e delle molteplici componenti dell'agenda digitale in un unico Programma Operativo Nazionale (PON), così come chiedono anche le regioni; ciò permetterebbe di programmare un approccio coordinato e integrato, affinché gli interventi siano progettati nell'ambito di un'organica struttura programmatica e diventino realmente risorsa strategica per la crescita del nostro Paese.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ringrazia la collega Berlinghieri per il contributo. Osserva quindi, con riferimento alle audizioni ipotizzate sul tema degli aiuti di Stato e dell'attuazione dell'Agenda digitale europea, che queste – in considerazione dei tempi di esame del provvedimento, sul quale la XIV Commissione deve esprimersi entro la prossima settimana – potranno opportunamente essere previste nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della

Commissione europea per il 2014 e della Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014, che la Commissione si accinge ad esaminare.

La Commissione concorda.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca BONOMO (PD) ringrazia la relatrice, rilevando tuttavia che avrebbe ritenuto utile inserire nel parere un riferimento, mediante la formulazione di una osservazione, all'opportunità di utilizzare le somme accantonate per i pagamenti dei diritti spettanti ad artisti non identificati entro tempi ragionevoli per finalità di promozione e valorizzazione dell'opera di giovani talenti emergenti.

Auspica in ogni caso che sul tema più ampio della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi possa aprirsi un ampio dibattito in Commissione, anche alla presenza del Ministro Moavero, in considerazione della proposta di direttiva adottata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012. Si tratta infatti di temi di particolare rilevanza, che meritano di essere approfonditi.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia l'astensione del gruppo di SEL sulla proposta di parere favorevole formulata. Benché le questioni affrontate rivestano grande importanza, ritiene che occorra un approfondimento della materia con riguardo alla specificità italiana, con particolare riferimento al ruolo della SIAE, che più che tutelare i piccoli autori si dedica a tutelare le grandi multinazionali.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

Paola CARINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame, come già dichiarato in più occasioni dal suo gruppo. Non ritiene infatti che le misure proposte vadano nella giusta direzione; la materia deve essere rivista sulla base di criteri differenti, come peraltro emerso anche nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione Cultura.

Paolo TANCREDI, *presidente*, intervenendo a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole di NCD sulla proposta di parere formulata. Trattandosi di materia oggetto di una proposta di direttiva in corso di discussione, ritiene in ogni caso che la XIV Commissione dovrà tornare ad occuparsene in maniera più ampia e approfondita.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, rileva come l'osservazione proposta dall'onorevole Bonomo, che ringrazia per il contributo, non appaia direttamente riconducibile alle competenze della XIV Commissione; a tal fine potrebbe essere utile un approfondimento dei temi richiamati, in occasione del confronto con il Governo auspicato dalla collega.

Ringrazia anche la collega Pannarale le cui osservazioni, sebbene dettate dal buon senso, appaiono esulare dall'ambito di intervento della Commissione.

Alessia Maria MOSCA (PD) conferma l'utilità di un confronto con il Governo al fine di approfondire la nuova disciplina in discussione a livello europeo; in questa fase ci si potrebbe limitare a inserire una osservazione nel parere, volta a sottolineare l'opportunità di misure aventi finalità di promozione e sostegno degli artisti più giovani.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, ribadisce come il rilievo proposto non appaia pertinente rispetto agli ambiti di competenza

della XIV Commissione; preso atto tuttavia dell'attenzione delle colleghe, si dichiara in ogni caso disponibile ad accogliere la richiesta avanzata.

Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure aventi finalità di promozione e sostegno di giovani artisti, interpreti o esecutori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.

Atto n. 59.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – legge n. 96/2013 –, allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

La Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/UEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/UE relativa ai contratti a distanza.

La direttiva 2011/83/UE, oggetto di recepimento, presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai con-

sumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5). La nuova direttiva contiene poi una disciplina che presenta modifiche importanti riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16).

Una tra le novità più rilevanti è rappresentata dall'inclusione di disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza. L'articolo 2, n. 11 della direttiva definisce il « contenuto digitale » come « i dati prodotti e forniti in formato digitale ». La formula ricomprende tutti i programmi per computer, i giochi, i *files* di testo, di musica e le dichiarazioni pubblicitarie che in ambito europeo, tramite internet, vengono offerti emessi in commercio in formato digitale. Contrariamente al carattere di armonizzazione minima delle precedenti direttive, la nuova direttiva sui diritti dei consumatori persegue, ai sensi del suo articolo 4, l'armonizzazione completa del trattamento di queste materie nell'UE, dal momento che agli Stati membri viene vietato di mantenere (o introdurre) disposizioni più o meno stringenti per la tutela dei consumatori. La standardizzazione di tali negozi nell'UE dovrebbe infatti garantire, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 169 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il raggiungimento di un elevato livello di tutela del consumatore, nonché contribuire a migliorare la competitività delle imprese nel mercato comune.

La Direttiva deve essere recepita entro il 13 dicembre 2013 e le misure previste devono essere applicate entro il 13 giugno 2014 (articolo 28 della Direttiva).

Quanto allo schema di decreto in esame, il provvedimento si compone di 2 articoli diretti ad introdurre modifiche

sostanziali al Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005). In particolare è integralmente sostituito il Capo I del Titolo III (Modalità contrattuali) del Codice, attualmente dedicato a « Particolari modalità di conclusione del contratto ». Significativamente il nuovo Capo I è denominato « Dei diritti dei consumatori nei contratti ».

Di seguito fornirà un'illustrazione sintetica delle principali modifiche introdotte.

In primo luogo (con l'introduzione dei nuovi articoli da 45 a 47 nel Codice) si amplia e modifica la gamma di definizioni contenute già nel Codice, si delinea l'ambito di applicazione e si fornisce un elenco di tipologie contrattuali che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni dello schema.

Costituiscono una novità per il Codice del Consumo le definizioni relative a: « beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore », « contratto di servizi », « contenuto digitale », « locali commerciali », « asta pubblica »; hanno un contenuto più ampio di quelle attualmente contenute nel Codice quelle riferite a: « contratto negoziato fuori dei locali commerciali » e « garanzia »; è, infine, modificativa di quella attualmente presente nel Codice la definizione riferita al « bene » (nuovo articolo 45).

Sono inclusi tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, comprensivi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale (nuovo articolo 46).

Sono invece esclusi quelli riferiti a servizi sociali, assistenza sanitaria, attività di azzardo, servizi finanziari, diritti su beni immobili, viaggi vacanze tutto compreso, multiproprietà, fornitura di alimenti e bevande, trasporto passeggeri, distributori automatici di importo inferiore o uguale a 50 euro (nuovo articolo 47).

La nuova sezione I del Capo I del Codice, introdotta dallo schema di decreto legislativo, è dedicata alle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati

fuori dei locali commerciali. Tali informazioni debbono riguardare: caratteristiche dei beni e servizi, identità del professionista, il prezzo, le eventuali modalità di pagamento, garanzia di conformità, la durata del contratto, la funzionalità del contenuto digitale, qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software (articolo 48).

La nuova Sezione II introdotta nel Codice è dedicata ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, con particolare riguardo agli obblighi di informazione (nuovo articolo 49); ai requisiti formali di tali tipologie contrattuali (nuovi articoli 50 e 51) e al diritto di recesso (articoli da 52 a 59).

Con riguardo ai diritti di informazione (articolo 49), ogni professionista che offra i suoi prodotti o servizi a distanza è gravato di specifici obblighi di informazione che debbono essere adempiuti prima della conclusione del contratto. Si tratta di obblighi che sono in gran parte già previsti nell'attuale Codice, ma, nello schema in esame vengono specificati più nel dettaglio. Ciò esclude la possibilità per la parte professionale di nascondersi nell'anonimato e nell'impersonalità (si pensi agli acquisti on line), innalza il livello di trasparenza del mercato, favorisce la concorrenza tra imprese e riduce i costi di transazione in occasione della conclusione di contratti transfrontalieri.

Con riguardo ai requisiti formali (articoli 50 e 51) si introducono anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali alcuni requisiti minimi, mentre per i contratti a distanza, se ne amplia la disciplina già prevista. La relazione illustrativa allegata allo schema precisa che le norme si riferiscono al *light regime* (informazioni precontrattuali minime essenziali) per ipotesi contrattuali concernenti riparazioni o manutenzione richieste dal consumatore, di importo irrisorio (inferiore o uguale a euro 200). Per i contratti a distanza le novità principale consistono: nei casi di contratti da concludersi per telefono, per il consumatore l'obbligo si perfeziona solo quando ha firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto o

previo consenso su un mezzo durevole; per i contratti a distanza, conclusi con mezzi elettronici, che obbligano il consumatore a pagare, si prevede espressamente che le informazioni siano comunicate al consumatore direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine e che il medesimo sia posto dal professionista nella condizione di riconoscere che l'ordine implica l'obbligo di pagare. La mancata osservanza di tali requisiti da parte del professionista non obbliga il consumatore ad alcun adempimento contrattuale (articoli 50 e 51).

Una delle maggiori novità introdotte dallo schema in esame nel Codice è una più articolata disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati al di fuori dei locali commerciali rispetto alle disposizioni attualmente vigenti. Più in particolare viene previsto un termine più ampio per l'esercizio del diritto (da 10 a 14 gg.). Qualora venga omessa l'informazione sul diritto di recesso, il periodo entro il quale potrà essere esercitato il ripensamento viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni – rispettivamente, dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene – a dodici mesi.

Le novità di derivazione comunitaria in materia di diritto di recesso prendono in considerazione anche la possibilità di poterlo esercitare quando il bene viene acquistato all'estero.

Con riguardo agli obblighi del professionista e del consumatore nel caso di recesso, la novità riguarda il termine più lungo entro cui il consumatore deve restituire i beni (da 10 a 14 gg.) e la responsabilità riferita sola alla diminuzione del valore del bene risultante da una manipolazione diversa. Infine vi è un ampliamento delle ipotesi contrattuali a cui non si applica la disciplina del diritto di recesso tra cui: contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista per lavori urgenti di riparazione o manutenzione, quelli conclusi per asta pubblica, la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering (articoli 52-59).

La nuova Sezione III, introdotta dallo schema in esame, è rubricata « Altri diritti del consumatore ».

In particolare sono previste disposizioni relative ai diritti del consumatore nei contratti di vendita e nei contratti di servizi. Ai soli contratti di vendita di beni si applicano le disposizioni concernenti la consegna e quelle relative al passaggio di rischio. Per i contratti di vendita i beni devono esser consegnati entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il rischio della perdita o del danneggiamento del bene è del professionista fino a quando il consumatore non ha ricevuto materialmente il possesso del bene (articoli 61 e 63).

La nuova sezione IV del Capo I, introdotta nel Codice dallo schema in esame, è rubricata « Disposizioni generali ».

In primo luogo sono richiamate le disposizioni concernenti la tutela amministrativa e giurisdizionale in relazione alla violazione degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni del Codice. La nuova norma estende i poteri dell'Autorità della concorrenza e del mercato anche per l'accertamento delle violazioni delle nuove disposizioni riferite in particolare agli obblighi informativi preliminari, ivi comprese quelle sul diritto di recesso. La disposizione fa salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie tra consumatore ed impresa presso gli appositi organi delle Camere di commercio (articolo 66).

Sono inoltre previste disposizioni relative al foro competente per le controversie civili, al carattere imperativo delle disposizioni dello schema di decreto e all'irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore, all'obbligo per gli Stati membri di informazione sulle disposizioni nazionali di recepimento, alla fornitura non richiesta e alla tutela dei diritti del consumatore. (articoli da 66-bis a 66-quinquies).

È infine introdotta una disposizione di carattere generale (articolo 67) con la quale si opera un rinvio per la tutela dei diritti attribuiti al consumatore ad altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a

norme comunitarie. Per gli aspetti non disciplinati è previsto un rinvio alle disposizioni del codice civile.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-bis) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo. La modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore.

La relazione illustrativa precisa che la norma ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.

Ricorda infatti che con lettera di costituzione in mora, ex articolo 258 del 18 ottobre 2013 la Commissione ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013-2169) nei confronti dell'Italia per scorretta attuazione ed esecuzione della direttiva 2005/29/UE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale 2002/22/UE, come modificata dalla direttiva 2009/136/UE).

La Commissione contesta in primo luogo l'inadeguata applicazione da parte italiana dell'articolo 3, paragrafo 4, e degli articoli da 11 a 13 della direttiva in materia di pratiche sleali. In sostanza, nell'ordinamento italiano non sarebbe correttamente applicato il principio di *lex specialis* contenuto nella direttiva pratiche commerciali sleali che regola il coordinamento tra tale disciplina (a carattere tran-

settoriale) e le normative specifiche di settore; in particolare, la Commissione addebita all'Italia che tale errata applicazione del diritto europeo (riconducibile a criteri interpretativi delle disposizioni italiane di recepimento della normativa europea stabiliti in alcune sentenze del Consiglio di Stato, nonché in successive decisioni di organi di giustizia amministrativa, dell'AGCOM, e – da ultimo – a successivi interventi del legislatore italiano) avrebbe provocato la mancata attuazione della direttiva pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La Commissione contesta, in particolare, la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato e avallata dall'AGCOM, per cui l'esistenza di una disciplina specifica settoriale, in quanto considerata esaustiva, comporterebbe la prevalenza di tale disciplina su quella generale, ancorché di derivazione europea, in materia di tutela dei consumatori. Nell'interpretazione data dalle autorità italiane si determinerebbe un contrasto tra legge speciale e norma generale non soltanto quando esista una « opposizione » – tesi sostenuta dalla Commissione europea – ma anche in presenza di una sovrapposizione per cui la disciplina speciale regolerebbe la totalità delle fattispecie al punto che non avrebbe ragione l'applicazione, sia pure in funzione sussidiaria o come « norma di chiusura », della disciplina generale.

Secondo la Commissione, inoltre, a causa di tale lacuna in Italia non vi sarebbe alcuna autorità indipendente competente a far rispettare la direttiva pratiche commerciali sleali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Analoghe argomentazioni (relative al corretto coordinamento tra discipline di carattere generale e normative specifiche nell'ambito della tutela dei consumatori utenti di servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche) addotte dalla Commissione riguardano la non corretta applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva servizio universale. Sulla questione la Commissione aveva già inoltrato richiesta

di chiarimenti al Governo italiano mediante la procedura Eu Pilot n. 4261/12/JUST.

In ottemperanza a quanto previsto nella Direttiva, lo schema di decreto, all'articolo 2, specifica che le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. Nel medesimo articolo si dà attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Paola CARINELLI (M5S) rileva come, intervenendo lo schema di decreto legislativo in esame sulla materia della tutela dei consumatori, apparirebbe opportuno affrontare la questione della *class action*, istituto che in Italia merita ancora di essere disciplinato esaustivamente.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, si riserva un approfondimento della questione sollevata, sulla quale potrà fornire indicazioni nel corso del successivo esame del provvedimento.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (NCD), *presidente e relatore*, segnala che il presente schema di decreto reca la disciplina in materia di vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglome-

rato finanziario, recependo la direttiva 2011/89/UE, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni o la modifica di disposizioni esistenti nel decreto legislativo che disciplina i conglomerati finanziari (D.Lgs. 142/2005), nel Testo unico bancario (D.Lgs. 383/1995, c.d. TUB), nel Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005, c.d. CAP) e nel Testo unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998, c.d. TUF).

La delega al recepimento delle norme in esame è contenuta nell'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013). La direttiva è contenuta nell'allegato B della suddetta legge. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 giugno 2013.

Ricorda preliminarmente che i conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendano almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che abbiano al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgano attività principalmente nel settore finanziario.

Per impresa regolamentata si intende una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea.

La direttiva 2002/87/UE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, recepitata con il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142, aveva attribuito alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari.

Il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 configura un sistema di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese d'investi-

mento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Tale sistema supplementare non pregiudica l'applicazione delle norme settoriali in materia di vigilanza già previste dagli ordinamenti degli Stati membri.

L'autorità preposta alla vigilanza supplementare sul conglomerato, che assume il nome di « coordinatore », è individuata sulla base di criteri molto articolati e dettagliati. In sintesi, qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività; qualora invece a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata prevalente all'interno del conglomerato.

Tuttavia tale disciplina presenta alcuni limiti relativamente al campo di applicazione nonché al coordinamento tra le autorità di vigilanza.

La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 intende quindi potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno nonché della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno.

Come riportato nella premessa alla direttiva, l'obiettivo principale è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

In particolare, con l'introduzione dell'articolo 2-bis alla direttiva 98/78/UE e dell'articolo 72-bis alla direttiva 2006/48/UE vengono assoggettate alla disciplina generale anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vi-

gilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.

L'articolo 2 della direttiva 2011/89/UE, oltre a novellare numerosi articoli della citata direttiva 2002/87/UE, assegna diversi compiti alle autorità europee di vigilanza per ciascun settore (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.

Considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, si prevede (articolo 9-ter della direttiva 2002/87/UE) che il coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/UE stabilisca l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Inoltre le autorità di vigilanza dovranno sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovranno poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale.

Lo schema si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche al citato D.Lgs. n. 142 del 2005 che ha recepito la direttiva 2002/87/UE sui conglomerati finanziari. Sono in primo luogo modificate o integrate (comma 1) alcune definizioni (articolo 1 del d.lgs. 142/2005), con l'inserimento, tra l'altro, del riferimento al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005).

Viene modificata la definizione di impresa regolamentata, includendovi – oltre alle banche e alle imprese di assicurazione – le imprese di riassicurazione, le società di gestione patrimoniale, i gestori di fondi

di investimento alternativi. È conseguentemente modificata la definizione di settore finanziario. Si introduce inoltre una definizione più ampia dell'impresa madre, come impresa che controlla un'altra impresa.

Il comma 2 modifica l'articolo 2 del D.Lgs. 142/2005. In particolare, viene aggiunta una disposizione (comma 1-*bis*) per meglio chiarire che l'obiettivo del decreto è quello di stabilire la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate, ferme restando le norme settoriali di vigilanza sulle stesse.

Il comma 3 modifica l'articolo 3 del D.Lgs. 142/2005, specificando i criteri per identificare un conglomerato, includendo, tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi nel relativo processo.

Il comma 4 modifica l'articolo 4 del D.Lgs. 142/2005 consentendo alle autorità di vigilanza di esonerare, oltre ai conglomerati che non raggiungono la soglia vincolante del 10 per cento (ma che abbiano un attivo del settore più piccolo superiore a 6 miliardi di euro), anche i conglomerati che, pur superando la soglia del 10 per cento, hanno un attivo del settore più piccolo inferiore a 6 miliardi di euro.

Il comma 5 modifica l'articolo 5 del D.Lgs. 142/2005, relativo ai compiti del coordinatore, rafforzando la collaborazione e la comunicazione tra le autorità competenti, tramite i collegi dei supervisori previsti dalle norme settoriali e mediante accordi di coordinamento.

Il comma 6 modifica l'articolo 6 del D.Lgs. 142/2005 specificando che lo scambio di informazioni dovrà riguardare, fra l'altro: la struttura legale, organizzativa e di *governance* del gruppo, includendo tutte le filiazioni regolate e non, le filiali rilevanti, i detentori di partecipazioni qualificate a livello di impresa madre capogruppo e le autorità competenti sulle imprese regolate del gruppo.

Il comma 7 modifica l'articolo 7 del D.Lgs. 142/2005 introducendo alcune precisazioni sulle modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale attraverso i due metodi previsti dalla direttiva,

vale a dire il metodo del consolidamento contabile e il metodo della deduzione e aggregazione.

Le modifiche introdotte dai commi 8, 9 e 10, rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 142/2005 rinviano all'emanazione da parte delle autorità europee, per il tramite del Comitato congiunto, di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza. La disposizione è volta a far sì che la vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni intragruppo e ai controlli interni tenga conto dell'obiettivo di convergenza fra le prassi nazionali di vigilanza supplementare e fra queste e le corrispondenti norme settoriali.

Le modifiche introdotte all'articolo 11 (comma 11) in materia di requisiti di onorabilità e professionalità recano un rinvio alle norme di settore in luogo dell'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 modifica l'articolo 13 del D.Lgs. 142/2005 in materia di poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese, rinviando specifici poteri contenuti nelle norme di settore (TUB, TUF e CAP). La conclusione di specifici accordi di coordinamento tra il coordinatore e le autorità competenti diventa una mera facoltà.

Le modifiche introdotte dal comma 13 all'articolo 15 sono volte a precisare la prevalenza delle norme di settore, mentre le modifiche introdotte dal comma 14 all'allegato al d.lgs. 142/2005 sono volte ad abrogare il metodo di calcolo della deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità.

Segnala che la direttiva 2011/89/UE ha modificato le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013 CRR) nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo (contenute attualmente nella Direttiva 98/78 ed in futuro nella Direttiva 2009/138 Solvency II) allo scopo di inclu-

dere nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria miste (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Tali previsioni sono volte a superare il precedente assetto regolamentare, ai sensi del quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e assicurativa e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.

Gli articoli 2, 3 e 4 recano quindi modifiche, rispettivamente al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private (CAP), allo scopo di:

prevedere che possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo bancario, del gruppo di SIM e del gruppo assicurativo, anche la società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel decreto legislativo n. 142/2005;

prevedere che la stessa società di partecipazione finanziaria mista possa, in coerenza con la struttura del gruppo/conglomerato, assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo bancaria e di capogruppo assicurativa nonché di capogruppo del conglomerato;

estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza.

In particolare, l'articolo 2 modifica, al comma 1, l'articolo 59 TUB per introdurre la definizione di società di partecipazione finanziaria mista, attraverso un rinvio al citato D.Lgs. 142/2005, vale a dire un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa

regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario.

L'articolo 3 del provvedimento in esame apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), aggiornando l'assetto del gruppo assicurativo al fine di consentire che un'impresa di partecipazione finanziaria mista, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, possa assumere la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo e possa essere al contempo inclusa, come capogruppo, nel gruppo bancario.

L'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 11 del Testo Unico Finanziario (TUF) affidando alla Banca d'Italia il compito di individuare le disposizioni in materia di vigilanza sugli esponenti aziendali e sui partecipanti al capitale applicabili alle società che controllano una SIM o una società di gestione del risparmio sottoposte a vigilanza consolidata, ivi comprese le società di partecipazione finanziaria mista.

L'articolo 5 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria specificando altresì che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala infine che nel gennaio 2011 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2009/138/UE, la c.d. « Omnibus II » (COM(2011)8), che modifica i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La proposta di modifica comprende anche disposizioni tese a rinviare i termini di attuazione, di abrogazione e di applicazione previsti dalla direttiva 2009/138/UE, al fine di garantire un'ordinata transizione degli operatori e delle autorità pubbliche coinvolte al nuovo regime.

Il 2 ottobre 2013 la Commissione europea ha presentato una ulteriore proposta di modifica della direttiva 2009/138/UE in

materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. « Solvibilità II » – COM(2013)680), che rinvia dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016 l'applicazione della direttiva medesima. Tale rinvio è giustificato dal fatto che talune disposizioni della direttiva 2009/138/UE vengono modificate dalla suddetta proposta « Omnibus II » che tuttavia non verrà approvata prima della fine del 2013.

Il 14 novembre 2013 i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, riuniti in sede di trilaterale, hanno raggiunto un accordo sulla proposta « Omnibus II ». Il testo del compromesso deve essere approvato formalmente dai legislatori dell'UE (PE e Consiglio). L'esame da parte della plenaria del PE è previsto per il 25 febbraio 2014. Anche a seguito dell'accordo sulla direttiva « Omnibus II » del 14 novembre, il 21 novembre 2013 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la seconda proposta di modifica della direttiva 2009/138/UE, su un testo concordato in sede di trilaterale. Il Consiglio approverà prossimamente in via definitiva la proposta.

Sottolineata la complessità tecnica del provvedimento, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chia-

mata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo n. 62. Ricorda altresì che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013, primo semestre).

Il presente decreto è stato predisposto allo scopo di inserire, con la tecnica della novella, le disposizioni attuative della direttiva 2012/12/UE nell'impianto normativo attuativo della precedente direttiva 2001/112/UE, formalmente integrandole in un'unica, coerente ed organica disciplina normativa.

La direttiva 2012/12/UE che vieta l'aggiunta di zucchero ai succhi di frutta nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni della direttiva 2001/112/UE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex Alimentarius relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005), che è stata adottata dalla Commissione in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

Come evidenziato nella Relazione illustrativa sullo schema di decreto in esame, la Direttiva contiene modifiche rilevanti alla normativa vigente, in quanto, tra l'altro, allinea l'aggiunta di vitamine e minerali alla legislazione europea in materia, eliminando la discrezionalità e gli spazi di intervento degli Stati Membri; elimina inoltre la possibilità di aggiungere zuccheri a tutti i tipi di succhi di frutta e non solo a quelli di pera e di uva e consente la fabbricazione di nettari senza zuccheri aggiunti, laddove tale possibilità era prima limitata solo ad alcune tipologie di prodotti. La Direttiva reca inoltre disposizioni transitorie a tutela degli interessi degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva medesima. Infine, allo scopo di consentire ai produttori di informare

adeguatamente i consumatori sulle nuove disposizioni in merito alle indicazioni nutrizionali, la Direttiva prevede la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.

Prima di passare ad illustrare il contenuto del provvedimento, segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2013 e che in data 28 novembre 2013 la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora (procedura 2013/0400), ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per mancato recepimento della direttiva 2012/12/UE.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e di 5 allegati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del D.Lgs. n.151/2004, prevedendo al comma 1 che il riferimento all'Allegato I del comma 1 che individua l'ambito di applicazione del decreto, sia limitato alla parte I, ossia i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, i succhi di frutta concentrato, succo di frutta estratto con acqua, i succhi di frutta disidratati o in polvere e i nettari di frutta. Il comma 1-*bis* che, recependo quanto disposto dall'articolo 1 comma 1 della direttiva 2012/12/UE, prevede che ai prodotti in esame si applichino anche le altre norme europee in materia alimentare, ed in particolare il regolamento CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il comma 1-*ter* che richiama l'applicazione delle definizioni contenute nell'Allegato II, come novellato dalle disposizioni della direttiva 2012/12.

L'articolo 2 apporta delle modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 151/2004 che stabilisce quali ingredienti, e in che misura, possono essere aggiunti ai succhi e ai nettari di frutta. Il nuovo articolo 2, così come risultante dalla modifica, rinvia al nuovo allegato I, parte II,

punto 2, della direttiva in vista di eventuali aggiornamenti degli allegati da parte della Commissione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del D.Lgs 151/2004 rinviando a quanto previsto nel punto 3 della parte II dell'Allegato I in merito ai trattamenti cui possono essere sottoposti i prodotti in esame.

L'articolo 4 apporta talune modifiche all'articolo 4 del D.Lgs n. 151/2004 relativo alle denominazioni di vendita e ad altre indicazioni. In particolare: sopprime la lettera *a*) che prevede l'indicazione in etichetta, per i succhi di frutta ai quali sono stati aggiunti zuccheri, della definizione aggiuntiva di « zuccherato » o con « aggiunta di zuccheri » (la soppressione è giustificata dal divieto introdotto dalla direttiva 2012/12/UE di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta); sostituisce il comma 4, eliminando la previsione riguardante l'obbligo di indicare in etichetta del succo di frutta concentrato la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti, in ragione del divieto introdotto con la direttiva in esame; sostituisce in parte il comma 6, meglio specificando che se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta l'indicazione della frutta può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta »; aggiunge un nuovo comma 6-*bis* che rinvia a quanto previsto nell'Allegato I, parte II, punto 1, la composizione di ciò che può assumere la denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 6 relativo alle sanzioni apportando talune modifiche tecniche ed inserendo un nuovo comma 3-*bis*.

L'articolo 6 modifica le norme transitorie del decreto legislativo n. 151/2004, prevedendo che i prodotti ed i relativi imballaggi etichettati conformemente alle disposizioni previgenti possono essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.

L'indicazione « dal 28 aprile 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti » può apparire sull'etichetta nello stesso campo visivo della denominazione dei prodotti fino al 28 ottobre 2016.

L'articolo 7 dispone la sostituzione degli allegati al decreto legislativo n. 151/2004, con quelli contenuti nella direttiva 2012/12/UE, attuando così quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della direttiva medesima. Segnalo che l'Allegato I, contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. L'Allegato II definisce nel dettaglio i contenuti delle definizioni delle materie prime, con la specifica nuova previsione che anche il pomodoro è considerato un frutto ai fini dell'applicazione della disciplina in esame. L'Allegato III indica talune denominazioni specifiche, aggiuntive a quelle dell'allegato I. L'Allegato IV contiene la specificazione di dettaglio dei contenuti delle disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta. L'Allegato V reca l'indicazione dei valori Brix minimi per succo e purea di frutta ricostituiti.

Con l'articolo 7-bis viene introdotta una norma di delegificazione per il futuro adeguamento degli allegati tecnici.

Gli articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

ricordato che il settore dei diritti connessi al diritto di autore rientra, tra gli altri, tra i temi oggetto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, adottata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012, che mira a istituire una normativa adeguata volta a garantire una migliore *governance* e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

ricordato che il settore dei diritti connessi al diritto di autore rientra, tra gli altri, tra i temi oggetto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online*

nel mercato interno, adottata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012, che mira a istituire una normativa adeguata volta a garantire una migliore *governance* e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere misure aventi finalità di promozione e sostegno di giovani artisti, interpreti o esecutori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64);

considerato che lo schema del decreto è diretto al recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

ricordato che la direttiva costituisce la prima misura della c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali); le ulteriori tappe sono costituite dalla direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

considerata la necessità che il contenuto dello schema in esame sia coordinato con le prossime disposizioni di attuazione delle direttive sopra richiamate (direttiva 2012/13/UE e direttiva 2012/29/UE) che recano ulteriori disposizioni concernenti interpretariato e traduzione;

considerato che nelle premesse della direttiva (considerando n. 22) è indicato che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell'imputato ovvero in altra

lingua, purché non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva;

considerato che, in merito alla mancata inclusione nello schema di decreto del procedimento per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo (previsto all'articolo 2, par. 7, della direttiva), si ritiene insufficiente il rinvio operato al c.p.p. e alle leggi complementari, in quanto compatibili, contenuto nell'articolo 39 della legge 65/2009, che conforma il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità di recepimento del considerando n. 22 della Direttiva 2010/64/UE, al fine di introdurre nello schema di decreto disposizioni volte a stabilire che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell'imputato ovvero in altra lingua, purché non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva;

b) valuti il Governo le modalità di recepimento dell'articolo 2, par. 7, della Direttiva 2010/64/UE, al fine di pervenire ad una migliore armonizzazione del dettato normativo; in tal senso si preveda la possibilità di inserire nello schema di decreto un'esplicita previsione in merito al diritto all'interpretazione e alla traduzione nel procedimento per l'esecuzione del mandato di arresto europeo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	184
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. S. 1253 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e rinvio)	192
Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni sul progetto di legge S. 370</i>)	193
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	195

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 8.05.

Sull'ordine dei lavori.

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare con l'esame della proposta di legge C. 1253 Giorgia Meloni.

La Commissione consente.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

S. 1253 Governo.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che la proposta di legge C.1253, sulla quale la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione lavoro della Camera il parere per i profili di propria competenza, è composta di un solo articolo, che prevede il ricalcolo con il metodo contributivo e il conseguente

taglio dei trattamenti pensionistici, compresi quelli in essere, superiori a dieci volte il trattamento minimo erogato dall'INPS, e quindi superiori a 64.406 euro annui.

Più in dettaglio, il comma 1 specifica che oggetto del ricalcolo con annesso taglio sono i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, nonché i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (che tratta degli enti pubblici creditizi), quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 (che tratta degli enti operanti nel settore del credito e del risparmio) e quelle di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (che tratta delle forme pensionistiche complementari, comprese quelle disciplinate dalle regioni nel rispetto della normativa nazionale in materia).

Parimenti oggetto del ricalcolo sono i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che riguarda gli enti pubblici in generale, ad eccezione di quelli territoriali.

Sono oggetto del ricalcolo anche i trattamenti derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 — che detta misure relative a personale delle aziende sanitarie locali — e i trattamenti erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

Le norme richiamate dalla proposta di legge fanno riferimento in sostanza al personale della Banca d'Italia, dell'Ufficio Italiano Cambi, degli enti pubblici creditizi, delle regioni, comprese quelle a statuto speciale, del cosiddetto parastato, del

personale addetto alle imposte di consumo, delle aziende del gas, delle esattorie e delle ricevitorie.

Sono esclusi dal ricalcolo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno del reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e le rendite erogate dall'INAIL.

Il ricalcolo — con conseguente taglio del trattamento pensionistico — è previsto anche nel caso in cui il limite di dieci volte il trattamento minimo INPS venga superato per effetto del cumulo, da parte di un medesimo soggetto, di più trattamenti pensionistici.

Il ricalcolo avviene secondo il sistema contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, la cosiddetta riforma Dini.

Il comma 2 introduce una misura di salvaguardia per le pensioni in essere, prevedendo che, a seguito del ricalcolo, l'importo dei trattamenti pensionistici non possa comunque diventare inferiore a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS, il che peraltro implica che più che di un ricalcolo, si tratta di un taglio delle prestazioni previdenziali per un importo di misura tale da ricondurre il trattamento previdenziale complessivo dei singoli entro il limite massimo di dieci volte il trattamento minimo erogato dall'INPS.

Il comma 3 prevede che i risparmi di spesa conseguiti a seguito del ricalcolo vengano destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge n. 222 del 1984, vale a dire i trattamenti di inabilità e invalidità.

Ciò premesso, fa presente che, nella seduta di ieri, la Commissione di merito ha deliberato la nomina di un comitato ristretto, deferendo a quest'ultimo l'esame della proposta di legge in titolo e delle proposte abbinata. Considerato che il comitato ristretto o la Commissione potrebbero predisporre un nuovo testo della proposta in esame, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe aggiornare i propri lavori in attesa degli sviluppi dell'esame in sede referente.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sul merito, si dichiara d'accordo con il relatore sull'opportunità di rinviare l'espressione del parere, in modo che la Commissione non debba pronunciarsi su un testo che potrebbe risultare modificato all'esito dell'esame in sede referente.

Ricorda peraltro che la proposta di legge in titolo è attualmente iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera a partire dalla prossima settimana e che la Commissione di merito ha proceduto alla nomina del comitato ristretto con la riserva che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrebbe eventualmente rivisto l'organizzazione dei tempi di esame di questo provvedimento alla luce dell'eventuale conferma, da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo, della sua presenza nel calendario dei lavori di Aula della prossima settimana. La Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera riunitasi nel pomeriggio di ieri ha però rinviato a domani, giovedì 23 febbraio 2014, le proprie determinazioni in merito all'articolazione dei lavori dell'Aula per la prossima settimana.

Ciò premesso, fa presente che non si può pertanto escludere un'accelerazione dei lavori della Commissione di merito e si riserva, quindi, in questa ipotesi, di valutare se convocare la Commissione parlamentare per le questioni regionali *ad horas* per l'espressione del parere.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) *relatore*, dopo aver sottolineato come il provvedimento in esame rechi un contenuto ampio e complesso, incidente sui più diversi settori normativi con misure di vario genere, ne illustra i contenuti essenziali.

Deposita quindi agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce più analiticamente che il provvedimento prevede interventi in campo energetico, misure a favore delle imprese, per la bonifica dei siti di interesse nazionale, per l'area di crisi complessa di Trieste; misure concernenti il settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche; misure per contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile; misure per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il piano di interventi previsti per l'EXPO 2015; interventi in materia di normativa sui contratti pubblici e in materia di opere pubbliche di rilevanza settoriale (per esempio, i porti) o locale (per esempio la metropolitana di Napoli); misure relative al settore aeroportuale; interventi per valorizzare specifiche aree dell'Obiettivo convergenza; misure per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Più in dettaglio, l'articolo 1 contiene disposizioni che a diverso titolo incidono sul settore energetico, soprattutto per ridurre le bollette elettriche. L'articolo interviene innanzitutto direttamente sui prezzi dell'energia elettrica, adeguando le tariffe per il regime di tutela in base ai cambiamenti sui prezzi orari avvenuti nel mercato all'ingrosso in seguito all'espansione della fonte solare fotovoltaica (comma 1). Viene ridotta l'incidenza sulle bollette della componente A3, riguardante il costo dell'incentivazione per le fonti rinnovabili (comma 2). Viene prospettata ai produttori di energie rinnovabili un'alternativa tra la rimodulazione dell'incentivo e la fruizione dell'incentivo fino al termine previsto, con la limitazione che, nei dieci anni successivi alla scadenza del

termine, gli interventi realizzati sullo stesso sito non avranno diritto ad ulteriori agevolazioni (commi da 3 a 6).

I commi 7 e 8, in materia di certificazione energetica degli edifici, sopprimono l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica (APE) agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai contratti di locazione di singole unità immobiliari, e sostituiscono la nullità del contratto con una sanzione amministrativa quale penalità per non aver allegato l'APE.

Il comma 9 interviene solo marginalmente in materia energetica, modificando le disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici. In particolare, si prevede la maggioranza qualificata (e non più la maggioranza semplice) dell'assemblea condominiale per le innovazioni volte al contenimento del consumo energetico; sono inoltre previsti interventi relativi alla formazione degli amministratori di condominio, al fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e alle sanzioni per le infrazioni del regolamento condominiale.

Il comma 10 riguarda il ruolo statale nell'incentivazione dell'energia geotermica, e specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta (CCS), da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2016, potrà bandire una gara per realizzare la centrale. Al vincitore sarà assicurato il prelievo dell'energia a prezzi incentivati, con copertura degli oneri mediante prelievo sulle tariffe elettriche.

Con il comma 15 si congela la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti fissandola al 4,5 per cento per il 2014: viene così evitato l'aumento previsto

di mezzo punto percentuale, con conseguente riverbero sui prezzi dei carburanti. Con modalità successive verranno stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della quota minima al 2020. A decorrere dall'anno 2014, si potranno utilizzare più biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti.

Il comma 16 interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e in particolare sul calcolo del valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne.

Il comma 2, introduce modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche più rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989) anche alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale non complessa, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione. L'individuazione delle aree o distretti è rimessa ad un decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. La norma definisce le attività di ricerca e sviluppo soggette all'agevolazione e le spese ammissibili.

L'articolo 4, comma 1, modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico. La finalità è quella di consentire la stipula – da parte dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata e, per i profili di competenza, con i ministri del lavoro e dei beni culturali – di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri

soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dei siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998. Restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al decreto-legge n. 61 del 2013).

Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-*bis* del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali, a specifiche e indicate condizioni definite. I commi da 3 a 10 disciplinano nel dettaglio le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta.

Il comma 11 prevede la nomina, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia a commissario straordinario per l'attuazione dell'accordo di programma e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. I commi 12 e 13 disciplinano le funzioni e la disciplina applicabile al commissario.

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia dei lavoratori extracomunitari impiegati nelle *start-up* innovative. Più in particolare è previsto un contributo di circa 22 milioni di euro all'ICE (Istituto per il commercio con l'estero) per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (comma 1). Al fine di agevolare la circolazione di merci che si muovono in regimi diversi dal transito, è ampliata l'operatività degli uffici frontalieri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese, è prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse delle Camere di commercio (comma 4). Sono

previste semplificazioni per le imprese, con l'estensione alle Camere di commercio del potere di rilasciare attestazioni (comma 5). Infine è prevista la modifica della disciplina relativa alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6).

L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9). In particolare vengono individuate nuove procedure per facilitare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative. Più specificamente, si prevede che il cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di primo livello possa chiedere un permesso di soggiorno per attesa di occupazione (lettera *a*); viene agevolato l'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica mediante la previsione che sia l'istituto a dichiarare la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi (lettere *b*); viene escluso per i ricercatori l'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare (lettera *c*); viene eliminato l'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati (lettere *d*) ed *e*); viene liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria (lettera *f*).

L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 10.000 euro da destinare all'acquisto di *software* e hardware; allo sviluppo di soluzioni di e-commerce; alla connettività a banda larga e ultralarga; e alla formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 4 riduce la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese che

forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

I commi da 5 a 7 prorogano dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 – ovvero al 1° gennaio 2015 limitatamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata – l'applicazione di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrivere in forma elettronica gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché i contratti pubblici. Vengono fatti salvi gli effetti dei contratti o accordi stipulati in altra forma fino all'entrata in vigore dell'obbligo. I commi 8 e 9 prevedono che, entro il 31 dicembre 2014, debbano essere rilasciate le frequenze per il servizio digitale terrestre assegnate a operatori di reti televisive italiani che tuttavia sono riconosciute a livello internazionale come nella titolarità di Paesi confinanti e che diano luogo ad interferenze.

I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio 2014-2016, da parte di piccole e medie imprese ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, per interventi volti a garantire una velocità di connettività.

Le disposizioni dell'articolo 7 mirano ad ampliare l'accesso al cosiddetto *ruling* di standard internazionale, consentendo al contribuente di attivare la procedura di *ruling* anche con riferimento alla richiesta di accertamento, in via preventiva, della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi e dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. Viene inoltre estesa la validità giuridica dell'accordo da 3 a 5 anni.

L'articolo 8 reca norme sull'assicurazione RC-auto, anche attraverso la modifica del Codice delle assicurazioni private (CAP). Si prevede in particolare, nell'ottica di combattere le frodi e abbassare così le tariffe, la possibilità di clausole contrat-

tuali concernenti la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Le imprese di assicurazione non sono tenute ad offrire detti meccanismi antifrode, ma qualora essi vengano proposti dalle imprese e accettati dagli assicurati ad essi sono collegate riduzioni dei premi obbligatori. In caso di inosservanza sono previste sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS, oltre alla riduzione automatica del premio di assicurazione. I costi di installazione della scatola nera sono a carico dell'impresa di assicurazione.

In vista poi della massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle suddette clausole. Gli stessi dati sono pubblicati anche sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell'IVASS. Nel momento della stipula del contratto, inoltre, le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito devono darne comunicazione all'assicurato con apposita dichiarazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

È prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, per garantire l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

Sempre in un'ottica antifrode, è prevista l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. È inoltre previsto che il giudice verifichi se i testimoni risultino già chiamati a testimoniare in altre cause per infortuni stradali e, ove risultino chiamati in più di tre cause negli ultimi

cinque anni, trasmetta un'informativa alla Procura della Repubblica competente.

Con riferimento al risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è precisato che devono risultare strumentalmente accertate a seguito di riscontro medico legale.

L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN per le persone fisiche e le persone giuridiche che non usufruiscono già della detrazione IVA, pari al 19 per cento fino ad una spesa annua di duemila euro, di cui mille per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari. Il finanziamento dell'agevolazione, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. La disposizione ha, pertanto, carattere programmatico.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia. L'articolo concentra presso le sezioni specializzate di nove Tribunali per le imprese le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui le imprese straniere siano parti.

L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie. La lettera b) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci.

I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti

che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. A tal fine il comma 1 prevede una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni. Il comma 2 modifica la disciplina degli strumenti finanziari (cosiddetti mini-bond e obbligazioni), in particolare incentivando l'investimento nei predetti strumenti finanziari da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione.

Con il comma 3 si semplificano, nel caso di cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul *factoring*, le formalità per l'ottenimento della data certa del pagamento e quindi per l'opponibilità della cessione ai soggetti terzi, in modo da rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici per le imprese cedenti.

Il comma 4 ed il comma 5 riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti a imposta sostitutiva delle imposte indirette.

Il comma 6 estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, previsto a garanzia dei finanziamenti delle banche alle imprese, anche a garanzia dell'emissione di obbligazioni e titoli similari.

L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato. I commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. In particolare, il comma 1 prevede la revoca delle risorse assegnate con le delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010 (concernenti rispettivamente lo schema idrico Bassento-Bradano e il potenziamento della linea ferroviaria Rho Arona) e la destinazione di parte delle risorse revocate, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Expo 2015 citate nella norma, nonché ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2 e alla linea M4 della

metropolitana di Milano. Il comma 2 destina 42,8 milioni di euro (derivanti dall'assegnazione disposta dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a favore della linea M4) alla realizzazione del collegamento S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B (incluso tra le opere cui verranno destinate le risorse revocate dal comma 1) e prevede la revoca del contributo statale di 172,2 milioni di euro per la linea M4 della metropolitana di Milano, assegnato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 30 giugno 2014. Il comma 3 autorizza i soggetti attuatori ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori, nei limiti delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, e attribuisce funzioni di vigilanza sullo stato di attuazione delle opere al Commissario unico dell'evento e al Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovregionali. Si consente, inoltre, al Commissario unico l'adozione di deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

I commi da 4 a 7 destinano risorse a interventi immediatamente cantierabili per la competitività dei porti italiani. Il comma 8 amplia il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011) e fatte confluire nell'apposito Fondo revocato previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32.

Il comma 9 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, stabilita dagli articoli da 243-*bis* a 243-*quater* del testo unico degli enti locali, per i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Il comma 10 consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo) e anche in deroga alle previsioni del

bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il comma 11 estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'articolo 237-*bis* del Codice dei contratti pubblici).

Il comma 12 modifica del codice della strada per escludere dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) che circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Il comma 13 novella la legge istitutiva delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (n. 481 del 1995) per precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quale ambito sono incluse anche le funzioni in materia di sistema idrico.

I commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte, e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure.

I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici.

I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo del personale previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014). A tal fine, è prolungata di 3

anni l'operatività delle norme che prevedono la devoluzione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

I commi da 24 a 28, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevede un finanziamento per i progetti presentati da comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 150.000 abitanti. I criteri per l'utilizzo delle risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale.

L'articolo 14 detta misure volte, nel complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta, anche alla luce degli eventuali interventi.

Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea come il decreto-legge in esame destini alla realizzazione di alcune opere pubbliche connesse allo svolgimento dell'Expo 2015 parte di risorse che erano già assegnate ad opere pubbliche programmate in altre regioni e che vengono a questo fine revocate.

In particolare, segnala che l'articolo 13, comma 1, del decreto prevede, tra l'altro, la revoca delle risorse assegnate con la delibera del CIPE n. 146 del 2006, con la quale è stato concesso alla regione Basilicata un contributo di 6.258.000 euro annui massimi per quindici anni per il completamento dello « schema idrico Basento-Bradano, attrezzamento settore G ». Come specificato nella delibera in questione, il contributo, al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, era ritenuto suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di circa 70 milioni di euro.

Fa presente che le predette risorse sono indispensabili alla regione per far fronte a

mutui già contratti in relazione ad opere i cui lavori sono in corso di avanzamento; aggiunge che il consorzio di riferimento ha esperito l'iter per la nomina della commissione di aggiudicazione dei lavori e che l'opera in questione è stata giudicata di importanza strategica nazionale dal ministro Lupi.

Auspica pertanto che la proposta di parere del relatore terrà conto della questione da lui sollevata.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 1, comma 10, del decreto in esame, che – integrando il provvedimento di riassetto della normativa sull'energia geotermica, di cui al decreto legislativo n. 22 del 2010 – specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica.

Fa presente che, per quanto riguarda la sua regione – il Trentino Alto Adige – la competenza in questione è attribuita dallo statuto alle province autonome. Ritiene quindi necessario che nel decreto in esame sia introdotta una disposizione di salvaguardia intesa a fare espressamente salve le competenze delle regioni ad autonomia speciale su questa materia.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

S. 1215 Governo.

(Parere alla 5ª Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, prende atto che non vi sono richieste di intervento sul merito del provvedimento. Quindi, dopo aver riferito che nella Commissione di merito risulta presentato un numero rilevante di emendamenti al testo in esame, esprime l'avviso che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe rinviare l'espressione del proprio parere, in modo da poter valutare il testo in esame anche alla luce degli emendamenti presentati, ed in particolare di quelli eventualmente presentati dal relatore o dal Governo.

Propone pertanto di rinviare l'espressione del parere, precisando che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori del Senato per la prossima settimana e che potrebbe essere pertanto necessario che la Commissione torni a riunirsi nei prossimi giorni, con convocazione *ad horas*, così da poter rendere il proprio parere in tempo utile.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della legislazione in materia portuale.

S. 120 e S. 370.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni sul progetto di legge S. 370).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), *relatore*, ricordato che la Commissione di merito ha adottato come testo base il disegno di legge S. 370, presenta, con riferimento a tale testo, una proposta di parere favorevole con alcune condizioni.

Soffermandosi quindi in particolare sulle condizioni, spiega che la condizione n. 1) è volta a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza dell'intesa con le regioni sugli atti statali di individuazione dei porti di categoria I e II (il cui elenco determina indirettamente l'elenco dei porti di competenza regionale), nonché sugli atti

statali di individuazione delle specifiche aree che nei porti di categoria III possono essere finalizzate alla difesa militare, al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco.

La condizione n. 2) interviene sulla procedura di nomina del presidente dell'Autorità portuale, chiedendo alla Commissione di merito di prevedere che alla nomina in questione provveda il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione, sentiti i comuni, le province e le camere di commercio interessate.

La condizione n. 3) segnala alla Commissione di merito che all'articolo 7, capoverso articolo 6, comma 7, appare opportuno prevedere che i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale siano individuati d'intesa con la regione, sentito il comune competente, e non – quindi – d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La condizione n. 4) segnala che all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, e all'articolo 19, appare necessario, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse della proposta di parere, prevedere l'intesa tra lo Stato e le regioni in sede di riparto delle risorse dei fondi e di destinazione delle risorse a specifici interventi.

La condizione n. 5) chiede alla Commissione di merito di valutare se possa essere utile uniformare o comunque razionalizzare le diverse procedure di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali previste dal provvedimento per l'istituzione di nuove Autorità portuali; per l'ampliamento della circoscrizione delle Autorità portuali anche a porti di rilevanza regionale; per la costituzione, da parte delle Autorità portuali, di sistemi logistico-portuali; e per l'individuazione dei limiti della circoscrizione dell'Autorità portuale.

La condizione n. 6) segnala che – in vista di una maggiore chiarezza della di-

disciplina di principio dettata dal provvedimento in esame per le regioni – potrebbe essere opportuno apportare al testo le seguenti modifiche: all'articolo 1, capoverso articolo 1, comma 4, sopprimere le parole da «nonché, sentita la regione» fino alla fine del comma; conseguentemente, all'articolo 2, capoverso articolo 4, comma 4, sostituire le parole «per i porti di categoria III, le regioni esercitano la funzione legislativa» con le seguenti: «per i porti di categoria III, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) sono esercitate con le modalità stabilite con legge regionale. Le regioni esercitano la funzione legislativa»; e, al medesimo capoverso, comma 5, sostituire le parole «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo» con le seguenti: «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a)».

Renato BALDUZZI, *presidente*, ricorda che il procedimento di nomina del presidente dell'Autorità portuale – che il provvedimento in esame rivede nei termini illustrati nelle premesse della proposta di parere del relatore – è stato oggetto nel corso degli anni di varie modifiche, alla ricerca della soluzione in grado di assicurare il migliore equilibrio possibile nel coinvolgimento dei diversi livelli di governo interessati. Attualmente la legge prevede che il presidente dell'Autorità portuale sia scelto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione, nell'ambito di una terna di nomi proposti dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate, e disciplina inoltre l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa.

Con riferimento, quindi, alla condizione n. 2) della proposta di parere del relatore, chiede a quest'ultimo come si debba intendere la condizione da lui po-

sta, secondo la quale alla nomina del presidente dell'Autorità deve provvedere il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione, sentiti i comuni, le province e le camere di commercio interessate, ed in particolare come si debba procedere nel caso in cui la proposta del presidente della regione non incontri il consenso del ministro delle infrastrutture.

Con riferimento, invece, alla condizione n. 3), premesso di condividere il principio per cui i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale devono essere individuati d'intesa con la regione interessata – e non con la Conferenza Stato-città e autonomie locali – osserva che sarebbe però forse più corretto prevedere che siano sentiti «i comuni competenti», e non «il comune competente», atteso che i comuni competenti potrebbero essere più di uno.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (NCD), *relatore*, chiarisce che la condizione n. 2) si deve intendere nel senso che la proposta di nomina spetta al presidente della regione, che la formula dopo aver sentito i comuni, le province e le camere di commercio interessate, e che il presidente della regione dovrà quindi modificare la sua proposta quando questa non incontri il consenso del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto all'osservazione formulata dal presidente in relazione alla condizione n. 3), la ritiene corretta e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

Riforma della legislazione in materia portuale (S. 120 e S. 370).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 370, recante « Riforma della legislazione in materia portuale », in corso di discussione presso la 8^a Commissione del Senato, adottato dalla medesima Commissione come testo base;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile principalmente alla materia « porti », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, e, per alcune disposizioni, alla materia « governo del territorio », che lo stesso comma attribuisce parimenti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 79 del 2011), si deve peraltro ritenere che la competenza legislativa in materia di porti di rilevanza nazionale sia dello Stato, in ragione del meccanismo dell'« attrazione in sussidiarietà » definito dalla stessa Corte a partire dalla sentenza n. 303 del 2003;

in particolare, la predetta sentenza n. 303 ha chiarito che le istanze unitarie giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione delle competenze anche in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale e che pertanto, in caso di istanze unitarie, è consentito allo Stato, anche in materie non riservate alla competenza legislativa statale, non soltanto l'esercizio della funzione amministrativa, ma anche la disciplina

normativa della medesima funzione amministrativa, a condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia proporzionato, non risulti affetto da irragionevolezza e sia oggetto di procedure concertative con la regione interessata: in particolare, quanto a quest'ultima condizione, la Corte ha rilevato che « l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà »;

in tal senso, dalla citata sentenza n. 79 del 2011 si ricava il principio della illegittimità di norme legislative statali che, nel derogare alla competenza regionale in materia di porti mediante la attrazione in sussidiarietà, non prevedano poi forme di leale collaborazione tra Stato e regione;

rilevato altresì che:

il provvedimento distingue, in ambito portuale, tra i profili della sicurezza e gli altri profili; in particolare, l'articolo 1, capoverso articolo 1, comma 2, attribuisce in via esclusiva alla legislazione statale la disciplina della sicurezza (della navigazione, portuale, del trasporto marittimo e relativa alla gestione delle emergenze), mentre il comma 3 precisa che alla sicurezza, oltre che alla vigilanza e al controllo, provvede, anche in ambito portuale, l'autorità marittima;

il provvedimento raggruppa i porti in tre categorie – porti finalizzati alla difesa

(categoria I), porti di rilevanza economica nazionale e internazionale (categoria II) e porti di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria III) – e stabilisce che i porti di categoria I siano individuati con decreto del ministro della difesa e amministrati in via esclusiva dallo Stato; che i porti di categoria II siano individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e amministrati dalle Autorità portuali di cui alla legge statale n. 84 del 1994, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e che i porti di categoria III siano « tutti i restanti porti », per la cui amministrazione si rinvia alla disciplina da stabilirsi con legge regionale concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, capoverso articolo 4, comma 4;

non è previsto un coinvolgimento delle regioni negli atti statali di individuazione dei porti di categoria I e II, il cui elenco determina tuttavia indirettamente l'elenco dei porti di competenza regionale;

peraltro, alcuni porti amministrati da Autorità portuali (dunque di categoria II) sono individuati direttamente dalla legge (articolo 7, capoverso articolo 6, comma 1) e ulteriori Autorità portuali possono essere istituite, nei porti o sistemi di porti che abbiano determinati requisiti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente (stesso articolo, comma 8); in quest'ultimo caso, per l'istituzione dell'Autorità portuale (con conseguente passaggio di un porto dalla categoria III, di competenza regionale, alla categoria II) è richiesta l'intesa con la Conferenza Stato-regioni; se poi i requisiti per l'esistenza dell'Autorità portuale non sussistono più per almeno cinque anni, essa è soppressa e il porto ritorna in categoria III, con applicazione della relativa normativa (stesso articolo, comma 10);

ai fini del raggiungimento dei requisiti per la non soppressione delle Autorità portuali, è consentito l'ampliamento della

circoscrizione del porto anche a porti di categoria III o la fusione di più Autorità portuali: a tal fine occorre un decreto del ministro competente, previa intesa con la regione interessata, e deve essere garantita la partecipazione degli enti locali interessati (stesso articolo, comma 12);

le Autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province e i comuni interessati, possono costituire sistemi logistico-portuali (articolo 12, capoverso articolo 11-bis, comma 1);

i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale sono individuati con decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali (anziché d'intesa con la regione o con il comune competenti) (articolo 7, capoverso articolo 6, comma 7);

nei porti di categoria III decreti dei ministri competenti possono individuare, sentita la regione competente (e non d'intesa con la medesima), specifiche aree finalizzate alla difesa militare, al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, le quali aree sono amministrare in via esclusiva dallo Stato (articolo 2, capoverso articolo 4, comma 6);

in materia di piano regolatore portuale e relativa attuazione, l'articolo 3, capoverso articolo 5, sembra distinguere tra porti di categoria I (per i quali non è chiaro quale sia la procedura di adozione del piano), porti di categoria II (per i quali, ai commi 1-17, viene dettata una complessa procedura di adozione e attuazione del piano) e porti di categoria III (per i quali, al comma 18, si prevede che sia la regione a disciplinare il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati);

per quanto riguarda il piano regolatore portuale dei porti di categoria II, si prevede che questo sia « formato » dall'Autorità portuale (con i limiti e le condizioni stabilite dal provvedimento), sottoposto a

valutazione ambientale strategica, adottato dal comitato portuale, trasmesso ai comuni interessati (dei quali è richiesta l'intesa, in mancanza della quale si attiva un procedimento apposito, che vede il ministro delle infrastrutture e dei trasporti convocare, « su proposta della regione interessata », una conferenza di servizi, che a maggioranza assume le sue determinazioni in merito al piano regolatore), pubblicato al fine di permettere agli interessati di far pervenire osservazioni (sulle quali l'Autorità portuale può formulare controdeduzioni) ed infine approvato dalla regione; quanto agli effetti dell'approvazione del piano regolatore portuale sugli strumenti urbanistici, si prevede che siano regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio;

rilevato che:

il provvedimento rivede la procedura di nomina del presidente dell'Autorità portuale, la quale è stata in passato oggetto di una sentenza della Corte costituzionale (n. 378 del 2005);

attualmente l'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 prevede che il presidente dell'Autorità portuale sia nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione: più precisamente, il ministro sceglie nell'ambito di una terna di nomi proposti, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate; il ministro può con atto motivato richiedere una nuova terna e se questa non perviene può procedere comunque alla nomina del presidente, ferma restando la necessità di intesa con la regione interessata;

per rimediare all'eventualità di mancata intesa con la regione interessata, l'articolo 6 del decreto-legge n. 136 del 2004, novellando la legge n. 84 del 1994, aveva previsto che, qualora non si fosse raggiunta l'intesa con la regione interessata entro trenta giorni, il ministro potesse chiedere al presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, affinché questo provvedesse con deliberazione motivata;

sulla disposizione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 378 del 2005, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto-legge n. 136 (nel testo iniziale); in particolare, la Corte ha chiarito che attribuire al Governo funzioni amministrative in una materia contemplata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione può essere costituzionalmente legittimo, ma a condizione che si preveda una procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicuri adeguatamente la partecipazione della regione all'esercizio in concreto della funzione amministrativa allocata a livello centrale; la Corte ha quindi ritenuto che il meccanismo escogitato dal legislatore, con il comma 6 sopra richiamato, per superare la situazione di paralisi determinata dall'eventuale mancato raggiungimento dell'intesa, fosse tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla regione: secondo la Corte, la previsione della possibilità per il ministro di far prevalere il suo punto di vista con l'avallo dal Consiglio dei ministri era tale da rendere debole fin dall'inizio la posizione della regione che non avesse condiviso l'opinione del ministro e da incidere quindi sulla effettività del potere di codeterminazione formalmente riconosciuto alla regione;

a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione del citato decreto-legge n. 136 del 2004, l'articolo 8 della legge n. 94 prevede ora che, qualora non si raggiunga l'intesa con la regione interessata entro trenta giorni, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti indichi il prescelto nell'ambito di una terna formulata dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che

provvede con deliberazione motivata (la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 378 del 2005, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione);

il provvedimento in esame, all'articolo 8, rivede la predetta disciplina sul procedimento di nomina, confermando che il presidente dell'Autorità portuale è nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma prevedendo che ciò avvenga su proposta del presidente della regione, il quale deve a sua volta concertare il nome con i comuni, le province e le camere di commercio interessati; sul nome proposto si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'intesa si intende raggiunta se entro quarantacinque giorni il ministro non formula un diniego espresso e motivato; in caso di diniego, spetta al ministro proporre un nome ai fini dell'intesa con il presidente della regione; se l'intesa non viene raggiunta neanche in questo caso, il potere di nomina è devoluto al presidente del Consiglio dei ministri, il quale provvede previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previa acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 (si tratta di una forma di intesa in mancanza della quale non è possibile applicare le disposizioni – di cui ai commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – che consentono al Consiglio dei ministri, trascorsi trenta giorni, di provvedere comunque con deliberazione motivata ovvero, per motivata urgenza, di prescindere in ogni caso dal conseguimento dell'intesa);

rilevato che:

l'articolo 3 – modificando l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 – prevede che il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale sia approvato dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, e che queste siano « sentite » anche ai fini del riparto del « Fondo per le infrastrutture portuali »;

l'articolo 19 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali e prevede che le modalità per l'utilizzo del fondo siano determinate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle Commissioni parlamentari (senza coinvolgimento, quindi, delle regioni);

nella citata sentenza n. 79 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della norma che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per le infrastrutture portuali (destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale), prevedendo per la relativa ripartizione il solo parere del CIPE; in particolare, la Corte ha chiarito che il legislatore statale può istituire fondi in materia di porti di rilevanza nazionale (in forza della attrazione in sussidiarietà della materia), ma deve prevedere l'intesa in Conferenza Stato-regioni per la ripartizione delle relative risorse e l'intesa con le singole regioni interessate per la destinazione a interventi specifici riguardanti singoli porti;

osservato infine che:

in materia di porti di rilevanza economica regionale e interregionale, le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso articolo 1, comma 4, sembrano in parte sovrapporsi con quelle di cui all'articolo 2, capoverso articolo 4, comma 4;

agli articoli 15 e 17 non è sempre chiaro quali disposizioni riguardino soltanto le Autorità portuali (e quindi i porti di competenza non regionale) e quali riguardino anche i porti di competenza regionale: infatti, in alcuni casi, ma non sistematicamente, si usa la locuzione « l'Autorità portuale, dove istituita » oppure « l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la regione »; andrebbe invece precisato quali disposizioni riguardino soltanto le Autorità portuali e i porti da esse

amministrati e quali riguardino anche i porti di categoria III, fermo restando che per tali porti la legge statale dovrebbe dettare unicamente disposizioni di principio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda l'intesa delle regioni sugli atti statali di individuazione dei porti di categoria I e II (il cui elenco determina indirettamente l'elenco dei porti di competenza regionale), nonché sugli atti statali di individuazione delle specifiche aree che nei porti di categoria III possono essere finalizzate alla difesa militare, al controllo del traffico marittimo e alle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco;

2) quanto alla procedura di nomina del presidente dell'Autorità portuale, si preveda che alla nomina provvede il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente della regione, sentiti i comuni, le province e le camere di commercio interessate;

3) all'articolo 7, capoverso articolo 6, comma 7, appare opportuno prevedere che i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale siano individuati d'intesa con la regione, sentito il comune o i comuni competenti (e non d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali);

4) all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 3, ed all'articolo 19, appare necessario, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse, prevedere l'intesa tra lo Stato e le regioni in sede di riparto delle risorse dei fondi e di destinazione delle risorse a specifici interventi;

5) in generale, valuti la Commissione di merito se uniformare o comunque razionalizzare le diverse procedure di collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali previste per l'istituzione di nuove Autorità portuali; per l'ampliamento della circoscrizione delle Autorità portuali anche a porti di rilevanza regionale; per la costituzione, da parte delle Autorità portuali, di sistemi logistico-portuali; e per l'individuazione dei limiti della circoscrizione dell'Autorità portuale;

6) all'articolo 1, capoverso articolo 1, comma 4, appare opportuno sopprimere le parole da «nonché, sentita la regione» fino alla fine del comma; conseguentemente, all'articolo 2, capoverso articolo 4, comma 4, appare opportuno sostituire le parole «per i porti di categoria III, le regioni esercitano la funzione legislativa» con le seguenti: «per i porti di categoria III, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) sono esercitate con le modalità stabilite con legge regionale. Le regioni esercitano la funzione legislativa»; e, al medesimo capoverso, comma 5, sostituire le parole «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo» con le seguenti: «le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a)».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	200
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna previste per il 16 febbraio 2014 (esame – rel. Fico) (<i>Esame e conclusione</i>)	200
<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)</i>	203
Audizione di rappresentanti di FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
Audizione di rappresentanti di SKY Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
Audizione di rappresentanti di Tivù Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202

Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene, per FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il dottor Franco Siddi; per SKY Italia, il dottor Andrea Zappia, e per Tivù Srl, il dottor Luca Balestrieri.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna previste per il 16 febbraio 2014 (esame – rel. Fico).

(*Esame e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nell'illustrare lo schema di delibera all'ordine del giorno, precisa che essa riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo provvedimento in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica approvato dalla Commissione in questa legislatura in occasione delle elezioni indette nelle Province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013 e nella Regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013, con l'unica novità rappresentata dalla modifica all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), secondo cui nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del

termine della presentazione delle candidature è garantito l'accesso anche alle forze politiche che hanno almeno due rappresentanti italiani eletti con proprio simbolo al Parlamento europeo.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) chiede per quale ragione sia stato modificato il punto della delibera evidenziato dal presidente.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che questa nuova formulazione tiene conto di quanto previsto nella bozza di delibera predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) sottolinea di non aver potuto preventivamente esaminare il testo della delibera e preannuncia perciò il proprio voto contrario.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, nel ribadire che il testo in esame non innova sostanzialmente il contenuto della precedente delibera adottata in materia dalla Commissione, evidenzia altresì che la campagna elettorale in Sardegna ha già avuto inizio votandosi il prossimo 16 febbraio.

Il senatore Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut), associandosi alle osservazioni del collega Rossi, preannuncia il proprio voto contrario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) fa presente che il testo all'ordine del giorno, che non contiene significative novità rispetto alla precedente delibera adottata lo scorso settembre, è già stato illustrato dal presidente nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 21 gennaio. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), nel condividere le osservazioni del collega Peluffo, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro

svolto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, non essendovi ulteriori richieste di interventi, pone in votazione il testo in esame.

La Commissione approva a maggioranza.

Audizione di rappresentanti di FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Franco SIDDI, *segretario generale della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Maurizio ROSSI (PI), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) e il senatore Paolo BONAIUTI (FI-PdL XVII).

Franco SIDDI, *segretario generale della FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana*, risponde ai quesiti posti.

Dopo interventi del senatore Paolo BONAIUTI (FI-PdL XVII) e del deputato Dalila NESCI (M5S), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Siddi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di SKY Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), Andrea ZAPPÀ, *amministratore delegato di SKY Italia*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per

formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD) e Maurizio ROSSI (PI), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) e il senatore Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut).

Andrea ZAPPIA, *amministratore delegato di SKY Italia*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Zappia, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Tivù Srl.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luca BALESTRIERI, *presidente di Tivù Srl*, svolge una relazione, al termine della quale interviene, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Maurizio ROSSI (PI).

Luca BALESTRIERI, *presidente di Tivù Srl*, risponde ai quesiti posti.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Raffaele RANUCCI (PD), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Balestrieri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Documento n. 2 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna previste per il 16 febbraio 2014.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò:

che con decreto del Presidente della Regione del 29 dicembre 2013, n. 1/E sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna per il giorno 16 febbraio 2014;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante « Disposizioni per la parità di

accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica », nel suo complesso;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

e) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo « Statuto speciale per la Sardegna »;

f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la « Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna »;

g) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le « Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano »;

i) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale »;

l) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante « Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 »;

m) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante « Norme in materia di

procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 ».

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 16 febbraio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione Sardegna).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

ARTICOLO 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Sardegna, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candi-

dature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale o che hanno almeno due rappresentanti italiani eletti con proprio simbolo al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai gruppi di liste o coalizioni di gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle liste circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di: tre, per le liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti preval-

gono le proposte formulate a maggioranza; uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera *b*).

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito internet della RAI.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito internet della RAI.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

ARTICOLO 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, unifor-

mandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino

situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo rela-

tivi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per la Regione Sardegna. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

ARTICOLO 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nella Regione Sardegna, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

ARTICOLO 6.

(Tribune elettorali regionali).

1. La RAI trasmette nella Regione Sardegna, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della Regione Sardegna, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

ARTICOLO 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nella Regione Sardegna, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento.

2. Nella Regione Sardegna, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della

necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Sardegna entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta

della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Conferenze – stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nella Regione Sardegna, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

ARTICOLO 9.

(Confronti tra candidati Presidente della Regione).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nella Regione Sardegna confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

ARTICOLO 10.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso nella Regione Sardegna è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

ARTICOLO 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle tra-

smissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

ARTICOLO 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente

delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Presidente: FICO

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Proposta di istituzione di Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87	212
Audizione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli	213

Mercoledì 22 gennaio 2014.

La seduta comincia alle 20.

Proposta di istituzione di Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87.

Rosy BINDI, *presidente*, propone l'istituzione di alcuni Comitati ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge istitutiva della Commissione; tale proposta è stata approvata all'unanimità dall'ufficio di presidenza nella riunione del 14 gennaio 2014. I Comitati di cui propone l'istituzione sono i seguenti:

I. Semestre di presidenza italiana della UE e lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale;

II. Infiltrazioni mafiose nelle regioni centro-settentrionali e nell'economia legale;

III. Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali;

IV. Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e loro gestione e destinazione;

V. Cultura della legalità, scuola, università e informazione;

VI. Regime degli atti.

Comunica che, in merito alla composizione dei Comitati, provvederà in seguito alla loro costituzione mediante l'assegnazione dei singoli componenti a ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei Gruppi, e all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

Ricorda che i Comitati sono da intendersi istituiti per la durata della Commissione, salvo diverse disposizioni della Commissione, anche in ordine alla successiva costituzione di ulteriori Comitati.

Comunica infine che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto sull'opportunità di avviare anche alcuni gruppi di lavoro informali, in particolare su mafie e professioni, sui testimoni di giustizia e sulla criminalità internazionale dei fenomeni migratori.

Il senatore Franco MIRABELLI (PD) propone la costituzione di un gruppo di lavoro sulla cosiddetta « Terra dei fuochi ».

Rosy BINDI, *presidente*, concorda e pone in votazione la proposta di istituzione dei suddetti sei Comitati.

(La Commissione approva all'unanimità).

Audizione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli.

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, sul tema delle risultanze della Commissione per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 2013 e presieduta dal dottor Garofoli.

Roberto GAROFOLI, *Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI), Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S) e Laura GARAVINI (PD), e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano VACCARI (PD), Lucrezia RICCHIUTI (PD) e Luigi GAETTI (M5S).

Roberto GAROFOLI, *Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Roberto Garofoli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	214

Mercoledì 22 gennaio 2014. – Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO indi del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, risponde alle domande poste nella seduta precedente. Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti e richieste di chiarimenti, la senatrice Laura BIGNAMI (M5S), il deputato Enrico ZANETTI (SCpI), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), i deputati Alessandro PAGANO (NCD) e Carla RUOCCO (M5S), la senatrice Raffaella BELLOT (LN-Aut), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Marco DI CAPUA, *vice direttore vicario dell'Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il dottor Befera e il dottor Di Capua, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Audizione del ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

ALLEGATO (*Tabella relativa al prezzo minimo garantito fornita dal sottosegretario Vicari*) . 13

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 14

ALLEGATO (*Proposta di parere dei Relatori*) 16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge n. 1794*) 18

ALLEGATO (*Proposta di testo unificato del Relatore*) 22

AVVERTENZA 21

ERRATA CORRIGE 21

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia » per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	44

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	39
--	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-01810 Scotto: Sul monitoraggio del programma « Seenet – Una rete translocale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa »	50
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-01890 Spadoni: Sugli obblighi di relazione al Parlamento in materia di cooperazione allo sviluppo	51
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-01902 Di Battista: Sul rapimento di un cooperante italiano in Pakistan	52
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	51
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE:	
Comunicazioni del Presidente	56

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.	
Audizione dei sindaci dei comuni di Perdasdefogu, Ulassai, Villaputzu e Villagrande Strisaili (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	64
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 342 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	65

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 66 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	67
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	68
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Atto n. 65 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	71
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013. Atto n. 71 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	77
DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	79
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	79

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato	80
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01863 Pagano: Uniformazione dell'aliquota IVA applicabile alle piante agricole aromatiche .	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-01866 Gebhard: Applicazione delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi che comportino la ricostruzione di edifici	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-01927 Causi: Mantenimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88

5-01928 Paglia: Differimento dei termini tributari per i contribuenti residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali del 19 gennaio 2014	82
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	89
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	82
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)	91
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	83
ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
ERRATA CORRIGE	83
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	98
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali. C. 1249 Petrenga (Esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto)	98
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092 Distaso (Seguito dell'esame e rinvio)	103
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	106
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, in materia di dispersione scolastica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	105
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
COMITATO DEI NOVE:	
Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo	108
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	109
ALLEGATO (Emendamenti)	112
Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015». C. 1920 Governo (Alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e rinvio)	109

RISOLUZIONI:

7-00220 Mariani: Iniziative per la ridefinizione del quadro normativo in materia di concessioni autostradali, per la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti e per il contenimento degli aumenti delle tariffe autostradali (<i>Discussione e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
AVVERTENZA	111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge n. 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	118
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del Relatore)	127
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	130

RISOLUZIONI:

7-00078 Tullo: Riconversione del vecchio ponte ferroviario tra Ostiglia e Revere (MN) in sede stradale (<i>Discussione e rinvio</i>)	124
7-00152 Garofalo: Mobilità nell'area dello Stretto di Messina (<i>Discussione e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.	126
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	133
Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi .	136
--	-----

XII Affari sociali**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle iniziative in corso per la definizione del nuovo Patto per la salute (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	137
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 138

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 141

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 143

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 143

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-00887 Gallinella: Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nazionale e la riduzione della dipendenza estera 146

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 152

5-01354 Gallinella: Sul progetto di promozione del made in Italy attraverso la collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Google 146

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 155

Sui lavori della Commissione 146

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 146

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.

7-00225 Faenzi: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00033*) 147

ALLEGATO 3 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 156

7-00224 Zanin: Sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate e alle conseguenze su altre coltivazioni (*Discussione e rinvio*) 148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio – Adozione del testo base*) 150

ALLEGATO 4 (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottata come testo base dalla Commissione*) 161

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1797 e C. 1859*) 151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio 151

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini 151

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	170
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	174
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	178
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183
AVVERTENZA	180

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	184
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. S. 1253 Governo (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192

Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni sul progetto di legge S. 370</i>)	193
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	200
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna previste per il 16 febbraio 2014 (esame – rel. Fico) (<i>Esame e conclusione</i>)	200
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	203
Audizione di rappresentanti di FNSI-Federazione Nazionale della Stampa Italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
Audizione di rappresentanti di SKY Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
Audizione di rappresentanti di Tivù Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Proposta di istituzione di Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87	212
Audizione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roberto Garofoli	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	214

PAGINA BIANCA

€ 12,00



17SMC0001620